

QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI "ARCHIVI DI STATO,"

28

DORA MUSTO

**LA REGIA DOGANA DELLA MENA
DELLE PECORE DI PUGLIA**

ROMA 1964

STAMPATO PER I TIPI DELLA TIP. "LA GALLUZZA."
PERICCIOLI - VIA DELLA GALLUZZA. 7 - SIENA

PREFAZIONE

A conclusione del lavoro di ricognizione e riordinamento del fondo documentario dell'Amministrazione del Tavoliere di Puglia, conservato presso l'Archivio di Stato di Foggia, ci accingiamo in questa sede a curare una breve presentazione degli aspetti storici, economici, giuridici ed archivistici del fondo stesso.

Sarà una visione necessariamente contenuta nei limiti inesorabili dello spazio, ma noi ci studieremo di renderla completa il più possibile nelle sue linee essenziali, chiedendo venia sin d'ora per quanto, nostro malgrado, saremo costretti ad omettere.

È noto che nell'Archivio di Stato di Foggia si conserva la documentazione relativa al fenomeno della transumanza armentizia dall'anno 1536 al 1865.

Questa imponente mole di documenti è suddivisa in due fondi:

l'Archivio della Dogana che va dall'anno 1536 al 1806, in cui i francesi con la legge del 21 maggio abolirono la Dogana e

l'Archivio del Tavoliere ossia della nuova amministrazione dei pascoli fiscali di Puglia che, iniziando dall'anno 1806, giunge tra vicende alterne fino al 1865, quando con la legge del 26 febbraio si concesse l'affrancazione dei terreni censiti dando così l'avvio ad una totale trasformazione dei pascoli in terre a coltura.

L'un fondo archivistico, quindi, è strettamente legato all'altro e ne presuppone l'indispensabile conoscenza al fine di una visione completa dell'antichissimo fenomeno che influì in modo decisivo sia sulla vita delle varie province interessate che sulla situazione economica generale del regno di cui costituì una delle prime e più ricche voci d'entrata.

Avendo effettuato il lavoro di ricognizione ed inventariazione del secondo fondo col valido aiuto del Direttore dell'Archivio di Stato di Foggia, dott. Pasquale di Cicco, abbiamo diviso anche

l'onere della presentazione: a questo nostro lavoro sulla Dogana, il cui archivio fu risparmiato dalle devastazioni dell'ultima guerra, segue, a cura del collega di Cicco, quello sul Tavoliere, la cui documentazione subì la perdita di varie unità e di tutti gl'inventari che è stato necessario compilare « ex novo ».

Si è potuto così, grazie anche ad un lungo, paziente lavoro di riconoscimento e reinserimento delle unità smembrate e sconvolte, restituire alla quasi completa integrità il fondo mutilato che è ora nuovamente in grado di offrire fonti immediate di studi e ricerche su tempi e fatti ormai lontani ma che noi ci auguriamo di riuscire a presentare nel loro sempre vivo interesse umano e sociale.

D. M.



TAV. I - L'ANTICHISSIMO STEMMA DELLA CITTÀ DI FOGGIA.

CAPITOLO I

DALL'ETÀ ROMANA AGLI ANGIOINI

Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, ché sapor d'acqua natia
rimanga ne' cuori esuli a conforto
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d'avellano.

E vanno pel tratturo al piano,
quasi per un erbal fiume silente
su le vestigia degli antichi padri.

G. D'Annunzio

La migrazione stagionale degli armenti dai monti d'Abruzzo alle verdi pianure di Puglia è fatto millenario.

Sin dall'età romana repubblicana ci è pervenuta notizia degli spostamenti periodici lungo le ampie strade (1) che collegano le pianure di Puglia dal clima mite e dai pingui pascoli ai monti di Abruzzo freschi, ricchi di acque e di tenere erbe estive: in questo scenario bucolico agiscono, emergendo dal bianco, sterminato mare d'armenti i protagonisti umani: i pastori e i pubblicani (2).

Millenaria naturalmente anche la loro inimicizia, lamentando i primi l'esosità e la prepotenza dei secondi, questi sottolineano la scarsa onestà di quelli verso il fisco, il quale ultimo talvolta gode del privilegio del terzo tra i due litiganti, talaltra, e più spesso di quanto forse potrebbe ritenersi, fa le spese della lite.

Di qui i provvedimenti di tutela degli interessi dell'erario e, per riflesso, di quelli dei pastori.

Tutta la documentazione di uno di questi provvedimenti, precisamente il rescritto imperiale « *De grege oviarico* », ci è pervenuta incisa sulla spalla sinistra della porta verso Boiano dell'antica Sepino nel Molise: si tratta di una serie di lettere in cui le autorità imperiali riprovano severamente il comportamento degli « *statio-*

narii » di Sepino e di Boiano « ... *admonemus abstinence iniuriis faciendis conductoribus gregum oviaricorum cum magna fisci iactura...* ».

Sia la porta sia il blocco lapideo (3) sono dopo tanti secoli al loro posto, sul tronco decumano del tratturo che da Boiano, attraverso Sepino, si dirige verso Benevento, tratturo che all'epoca romana si chiamò Via Minucia, e che è tuttora in funzione, con qualche resto dell'antica pavimentazione a basolato e con l'antichissimo abbeveratoio, ove ancora sostano a dissetarsi gli armenti locali.

Nell'alto Medio-evo la migrazione armentizia subì forzatamente una sosta, causata dalle continue invasioni, dalla conseguente scarsa sicurezza delle vie, dalla povertà e dallo spopolamento verificatisi nei primi secoli: con l'avvento dei normanni la Puglia, liberata dalla occupazione bizantina, rinacque a florida attività agricola e pastorale.


I figli di Tancredi d'Altavilla assegnarono Ascoli ed altre vaste zone al primogenito Guglielmo che ebbe anche il titolo di conte di Puglia.

Gli succedettero i fratelli Dragone, Umfredo e Roberto il Guiscardo, il quale ultimo, avendo ancora esteso i domini pugliesi, mutò il titolo in duca di Puglia (4).

Costitutosi il regno, Ruggero, oltre che re di Sicilia, fu salutato anche re di Puglia e di Calabria.

I re normanni conservarono al pascolo le vaste zone pianeggianti di Capitanata, proteggendo energicamente il flusso stagionale delle greggi con severissime disposizioni contenute nella costituzione « *Cum per partes Apulie* » (5) con le quali si volle porre fine alle continue estorsioni che si commettevano dai custodi dei pascoli e delle foreste pubbliche a danno dei pastori, proibendo ai custodi di arrestare le greggi sia nei demani regi che in quelli feudali, concedendo la sosta per una sola notte nei pascoli privati e minacciando della vita e dei beni coloro che avessero osato contravvenire.

Naturalmente per la sicurezza dei passaggi e per la manutenzione delle opere indispensabili alla transumanza stessa, ma principalmente a vantaggio dell'erario, fu mantenuta la contribuzione,



TAV. II - LA PORTA DI SEPINO VERSO BOIANO: IL RESCRITTO IMPERIALE "DE GREGE OVIARICO" È INCISO SULLA SPALLA SINISTRA.

l'antico « *vectigal* » romano, a carico di coloro che di quelle opere si servivano.

Quale fosse l'ammontare complessivo della « *dobana* » delle pecore (6) al tempo dei normanni, non ci è dato sapere in particolare, in quanto di esso si era già perduta conoscenza al tempo del primo angioino; ci è rimasto però un elenco delle voci che costituivano il patrimonio reale, nel quale al primo posto si notano le « *dogane di terra* » in cui è da includere senza esitazione alcuna la dogana delle pecore (7).

Va detto ancora che, avendo scacciato dalla Capitanata i bizantini, i normanni avevano conseguentemente ricondotto alla Chiesa di Roma le popolazioni pugliesi prima sottoposte al Patriarca di Costantinopoli.

Essi dotarono di ricchi benefici molte delle nuove chiese da loro fondate: da donazioni a chiese pugliesi di patrimoni in terre a pascolo, ebbero certamente origine quelli che furono poi detti « *terreni azionali* », appartenenti cioè al patrimonio di chiese, conventi o luoghi pii (8).

Sia i sovrani normanni che quelli svevi amarono soggiornare di frequente nelle dolci contrade di Puglia: lì nelle torri massicce dei castelli, nelle chiese, negli archi, nell'amministrazione ferma, accorta e lungimirante lasciarono durevole ricordo delle cure avute per quella terra che fu campo delle loro imprese di pace e di guerra.

Successivamente il grande Federico limitò il demanio della corona a favore dei sudditi (9) e mitigò con la costituzione « *Ut delicti fines* » (10) le severe pene comminate per le esazioni abusive, imponendo la restituzione del tutto con la condanna al quadruplo in favore del fisco.

Possedeva Federico, oltre i pascoli demaniali, alcune masserie in terra di Puglia, precisamente a Tressanti e Salpi, ed in esse per sua espressa volontà si coltivavano cereali, legumi, canapa, vi erano frutteti, vigneti, oliveti, si curava l'apicoltura; aveva ancora difese e foreste reali nei tenimenti di Salpi, Orta, Ortona, Guardiolo e Bovino.

Numerosi furono i castelli che egli fece costruire ed abitò nei frequenti soggiorni in Puglia: a Foggia fece elevare nel 1223 il suo palazzo nel luogo detto Peschiera e nella lapide tuttora superstite

col poco che avanza della reggia si legge la predilezione dell'imperatore per la città... « HOC FIERI IUSSIT FREDERICUS CESAR UT URBS SIT FOGIA REGALIS SEDES INCLITA IMPERIALIS » (11), a Lucera trasferì la colonia dei saraceni, a Ferentino concluse prematuramente la vita di uomo ed imperatore tra i più grandi del suo tempo.

Nella Puglia prediletta Manfredi fondò Manfredonia, presso la città antichissima di Siponto, trasferendovi nel 1263 la Zecca di Brindisi. Durante la reggenza di Manfredi, nel 1254, l'ammontare della contribuzione sulla transumanza ascendeva a 5.200 once (12).

Ancora in Puglia vissero la loro lunga agonia gli ultimi discendenti della casa Hohenstaufen: in Castel del Monte infatti languirono per trentatré anni i tre figli maschi di Manfredi Enrico, Federico ed Enzo, prigionieri del feroce primo angioino (13).

Acuto e lungo fu quindi il rimpianto della saggezza e fermezza degli svevi al sopravvenire degli anni tempestosi e difficili della dominazione angioina.

Pure, costituendo l'entrata della *Dohana menae pecudum* una delle più forti rendite dell'erario, i sovrani angioini, sempre angustiati da difficoltà finanziarie, cercarono con accorte disposizioni e con notevoli ampliamenti dei pascoli di stabilizzare e in certo modo aumentare il gettito della imposta che lentamente si cominciava ad indicare col nome di fida.

Al tempo di Roberto si esigevano per ogni cento pecore provenienti da oltre confine due fiorini d'oro solo per il diritto di entrata, ma, per quanto fossero aumentate le entrate, le spese le superano con grave danno dell'erario già dissestato (14).

Al deficit cercò di riparare Ladislao imponendo nel 1414 un dazio su tutte le pecore che pascolavano nel regno, eccettuata la sola Calabria, in ragione di venti ducati per ogni cento animali grossi (cavalli, buoi e muli) e di due ducati per ogni cento pecore, incaricando dell'esazione i *Commissarii menae seu dohanae pecudum Apuleae* (15).

Nonostante la forte impopolarità dell'imposta, essa fu regolarmente riscossa fino al 1432 e fu abolita soltanto nel 1443 da Alfonso d'Aragona.

Da un privilegio di Giovanna II in data 18 settembre 1429

è possibile formarsi un'idea della situazione generale dei pascoli demaniali di Puglia alla vigilia dell'età aragonese.

Tale privilegio è riportato integralmente dal Vivenzio (16) ed in esso la sovrana, mentre ordinava di non molestare i pastori, anche se debitori del fisco, proibiva ai privati proprietari di pascoli di fittarli senza suo speciale permesso al fine evidente di impedire che i pascoli demaniali restassero sfitti a vantaggio di quelli privati. Va particolarmente sottolineato che Giovanna, in questa occasione, sottraeva i pastori alla giurisdizione ordinaria costituendo con due giudici quel foro privilegiato, esclusivo dei pastori locati in Puglia, che Alfonso conservò ed ampliò nella sua famosa prammatica del 1° agosto 1447.

NOTE AL CAPITOLO I

(1) MARCUS TERENTIUS VARRO, *De re rustica*, lib. II, II » ...Ego vero scio, inquam: nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant, cum inter haec bina loca, ut iugum continet sirpiculos, sic calles publicae distantes pastiones ».

(2) MARCUS TERENTIUS VARRO, *op. cit.*, lib. II, I » ...Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum, atque ad publicanum profitentur ne, si inscriptum pecus paverint, lege censoria committant ».

I pastori dunque dichiaravano le pecore ai pubblicani che esigevano il « vectigal » nella misura stabilita dalle tavole censorie e sequestravano le bestie non denunciate.

(3) Della documentazione incisa riportiamo la trascrizione citata da G. M. GALANTI nella sua *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli, 1778, tomo II, pag. 286, nota 2:

BASSEUS RUFUS ET MACRINUS VINDEX MAG. SEAPINATI SALUTEM. Exemplum epistulae scriptae nobis a Cosmo Aug. lib. a rationibus cum his quae vincta erant, subiecimus, admonemus absteineatis iniuriis faciendis conductoribus gregum oviaricorum cum magna fisci iactura, cum necesse sit cognosci de hoc, in factum, si ita fuerit, vindicari.

A COSMO AUG. LIB. a rationibus scriptae ad BASSEUM RUFUM AD MACRINUM VINDICEM P. R. PRAEF. U.

Exemplum epistulae scriptae mihi a Septimiano Colliberto Coadiutore meo subieci, peto tanti faciatis scribere Magg. Saepin. Bovian. ut desinant iniuriam conductoribus gregum oviaricorum, qui sunt sub cura mea, facito ut beneficio vestro ratio fisci indemnitas sit. Scriptae a SEPTIMIANO AD COSMUM.

Conductores gregum oviaricorum, qui sunt sub cura tua in re praesenti cum inde mihi quererentur per itinera callium frequenter iniuriam accipere a stationariis Magg. Saepin. Bovian. eo quod in transitu iumenta pastores, quos conducunt, retinent dicentes fugitivos esse, iumenta abacta habere, sub hac specie oves quoque dominicas retineant in illo tumultu, necesse habuimus etiam scribere quietius agerent, ne res dominica detrimentum pateretur, cum in eadem contumacia perseverent, dicentes, non curaturos se neque meas litteras, neque si tu eis scriprisses, ita fieri ut loco domini si tibi videbitur, iudices abacta furto subtracta, ut de abigeis sive scribas Basseo Rufo Macrino Vindici P. R. Praef. U. ut epistulas mittant ad eosdem Magg. stationario nisi... ..factum est.

(4) N. F. DE DOMINICIS, *Lo stato politico ed economico della Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Napoli, 1781, Vol. I, Cap. I, pag. 51-52:

« ... l'autore della Cronaca di Monte-Casino parla di un privilegio, accordato a quel Monistero da Rugiero Guiscardo Duca di Puglia, verso la fine dell'undicesimo secolo; col quale furono esentate dal pagamento di qualunque peso, o censo le pecore, che si mandavano a pascere nelle pertinenze del Monte Gargano: e sebbene non si spieghi la qualità de' pascoli, goduti da quelle greggi, né la natura del peso imposto, e rimesso; pure la distanza, e diversità de' luoghi, da' quali partivano gli animali, a quelli dove restavano a pascere, dimostra il ristabilimento dell'antica trasmigrazione.

(5) Controversa è la datazione della « constitutio ». Mentre il GALANTI, *op. cit.*, pag. 287, l'attribuisce a Ruggiero, A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, nella *Historia Diplomatica Friderici II*, Parigi, 1853-61, IV, pp. 157 a 159,

la ritiene di uno dei due Guglielmi, infine L. BIANCHINI nella sua *Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1859, III ed., pag. 49, ed altri l'attribuiscono a Federico II.

(6) Sull'etimologia della parola C. DUCANGE nel *Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis*, Venezia, 1737, tomo II, pag. 1749 precisa « ... Aedes in quibus fiscales redditus, vectigalia, portoria et cetera id genus tributa pro mercibus, et mercium transvectione inferuntur. » e nella stessa pagina alla voce Doaneri si legge « ... qui doane vectigalia ac tributa exigit vel recipit. ». Nella costituzione « *Per partes Apulie* » si rinviene per la prima volta il vocabolo « *affidatura* » per indicare l'equivalente del latino « *vectigal* », così come ha giustamente osservato A. CARUSO in *Fonti per la storia della Provincia di Salerno - L'Archivio della Dohana Menae Pecudum*, in *Rassegna Storica Salernitana*, anno XIII, 1952, n. 3-4, pag. 209, nota 2.

(7) R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921, p. 100, Capitoli di S. Martino, 30 marzo 1282, XI indizione, disposizioni in materia fiscale « ... Statuimus, mandamus et volumus inviolabiliter observari quod in collectis, taliis, sive questis generalibus et specialibus, seu subventionibus, quibuscumque hominibus regni a Faro citra, usque ad confinia terrarum Sancte Romane Ecclesie, qui in fidelitate regis remanserunt, servetur status, usus et modus, qui tempore felicis recordationis regis Guilelmi II extitit observatus, secundum quem in conventionibus habitis inter Sanctam Romanam Ecclesiam et dominum patrem nostrum tempore collationis facte sibi de regno plenius continetur. Qui status, modus et usus, pro eo quod constare non potest, quia vel nulli vel pauci supersunt, qui possint de hac testimonium perhibere... ».

Dalla costituzione « *Magistri Camerarii* » risulta comunque che al tempo di Guglielmo II il patrimonio reale era composto di « ... dohanas tam terre quam maris, forestagia, plateatica, passagia et alia tam vetera iura quam nova. ».

(8) ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, (abbr. A. S. F.), *Tavoliere*, Inventario X, fascio 870, fascicolo II, Vertenza tra i fratelli Fortunato e la Mensa Vescovile di Melfi contro il Comune di Lavello per la « posta » di Monte la Quercia. A proposito dei terreni azionali di Gaudiano alle pagine 29-30 si legge « ... E vuol ricordarsi che la mensa di Melfi produceva una libera concessione di Re Ruggero del 1097, la quale l'Intendente di Basilicata non valutava nel riflesso della esenzione degli usi civici.

E vi è dipiù avverso la demanialità di quelle terre sta che alla concessione di Ruggero di quel territorio *liberum atque solutum ab omni iugo servitutis* segue la conferma fatta a Sinibaldo Vescovo da Carlo II d'Angiò nel 1296 ne' termini stessi, ed il riconoscimento fatto da Re Roberto come franco *ab omni et quacumque prestatione feudalis servitutis et adoha* e la Conservatoria di Re Ladislao del 1409 che dichiarò i fondi *propria dos et patrimonium dicte Ecclesie*. ».

(9) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 49 « ... Diede Federigo il notevole esempio di non ritenere per demanio particolare molti terreni, siccome si erano avvisati di fare i suoi predecessori e comandò che le paludi e i luoghi boscosi che non fossero addetti a regie difese ed agli usi di pascere e legnare, si potessero dai procuratori fiscali, che erano ufficiali di pubblica economia, concedere a censo col patto di coltivarli. E per demanio allora non s'intendevano soltanto siffatti terreni ma soprattutto le città e le castella, ed ancora le dogane, i dazi ed altre regalie dagli antichi re ritenute in dominio e a niuno mai date o concesse, e rimaste in tal modo per anni trenta. ».

(10) C. CARCANI *Constitutiones regum Regni utriusque Siciliae*, Napoli, 1786, cc. 56-57.

(11) È opportuno accennare brevemente in questa sede alla storia dell'antica Arpi ed alle origini di Foggia. Un'antichissima Lampe, città dauna esistente già prima dell'VIII secolo a. C., sarebbe stata al tempo della colonizzazione greca immediatamente successiva, ampliata ed indicata col nome di Argos Hippium, divenuto col tempo Argirippa ed infine Arpi.

Situata tra Lucera e Siponto, era ricca per fiorente agricoltura ed allevamento di una razza pregiata di equini ed aveva sbocco sull'Adriatico attraverso il porto di Salapia, ove era la sua flottiglia.

Nel 524 a. C. fu alleata degli Etruschi contro Cuma, nel 326 lottò a fianco di Roma nella seconda guerra sannitica ed ancora dal 382 al 275 a. C. nella guerra contro i Tarantini.

Fu ancora alleata di Roma nella prima e seconda guerra punica finquando l'arrivo di Annibale in Puglia non la costrinse ad un precipitoso mutamento di alleanza reso indispensabile dalla vittoria di Canne.

Subito dopo, allontanatosi Annibale dalla Puglia, Arpi cercò di ritornare nell'orbita di Roma che però non dimenticò il tradimento e la punì inesorabilmente rendendo autonoma la vicina Siponto e riducendo Arpi a colonia.

Incominciò allora la decadenza e un solo tentativo di ribellione si ebbe al tempo della guerra sociale nel 91 a. C. quando insieme a Canne e Canosa tentò di rivendicare la sua indipendenza.

L'esito disastroso dell'impresa affrettò la già avanzata decadenza che si accentuò sempre più fino al tempo delle invasioni barbariche, quando fu saccheggiata da Totila per passare poi in potere dei Longobardi, al tempo di Autari. Danni più gravi le furono arrecati nel 662 dai Bizantini che distrussero quasi completamente la città dalla quale erano fuggiti i pochi abitanti superstiti cercando rifugio nei prossimi casali, tra i quali Foggia, che rivendicò, insieme a Rignano Garganico e S. Marco in Lamis, la diretta discendenza dell'antichissima Arpi.

Da altra versione sulle origini di Foggia, sembrerebbe che il catapano Bugiano, costruendo intorno al 1000 opere di fortificazione, avesse tra l'altro favorito la rinascita di Arpi. «... Fogiac... ex ruinis Harporum crevit...» tramanda Giovo in *Historiarum sui temporis*, Lugduni, 1561, liber IV, fol. 357.

Tale versione è confermata da una concessione dell'ottobre 1208 in cui l'arciprete ed il capitolo di Foggia consentono a Rainaldo Deingo di costruire una chiesa sul luogo dove un tempo sorgeva Arpi.

Si tratta precisamente della pergamena n. IV dell'*Archivio Capitolare di Foggia* in cui si asserisce «... cum civitas Fogitana in loco ubi quondam famosissima civitas Arparum fuit constructa credatur et que olim fuit... et domina gentium q... urbs incuria vel peccatis exigentibus cernitur, dignum est et a iure non discrepat, ut civitas Fogitana quasi heres et filia tam iure poli quam fori locum supredictae civitatis Arparum possideat et sue subiectum sit dictioni...».

(12) MATTEO SPINELLO, *Diuturnali*, Bari, 1865, p. 87 «... Quisto anno 1254. Salio la entrata della dogana delle pecore a cinquemila e duecento onze.».

(13) È comunemente accolta la versione dell'estinzione della casa di Hohenstaufen con la morte di Corradino. Tale inesatta convinzione è stata di recente validamente confutata da P. CAFARO nel bell'articolo su «*I figli di Manfredi*», in *Atti del III Congresso cit.*, Bari, 1953.

(14) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 85 «... Quanto agli estesi e vasti campi demaniali della Puglia, Carlo I pose moltissima cura ad accrescerli e migliorarli e parecchi regolamenti ei fece, ed ufci vistabili. I suoi successori continuarono a percepirvi taluni diritti, ed è chiaro da un editto, che è nel grande archivio, del 24 gennaio 1334 che tutte le pecore che

dagli Abruzzi passavano nel territorio di Foggia pagavano il consueto diritto di erbaggio e pascolo a' regi credenzieri. Rileva pure dai registri Angioini che nel 1327 si esigevano due fiorini d'oro per ogni cento pecore forestiere per solo diritto d'entrata nel nostro regno; e ad onta di tale entrata le spese dell'amministrazione sorpassarono la rendita de' divisati demanii, e li ridussero in peggiore condizione. Per le tante guerre che di poi sopravvennero e gli altri tristissimi casi al finir della dominazione Angioina, questi stessi poderi o abbandonati o usurpati rimasero.

Né passando la proprietà per siffatte occupazioni a' particolari cittadini, migliorava; imperocché questi non erano pienamente sicuri del possesso, ché il fisco non ammetteva alcuna prescrizione di tempo e per le cagioni di sopra esposte eran soggetti a violenza o arbitrii di potenti persone.».

(15) G. M. GALANTI, *op. cit.*, tomo II, pag. 289 e L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 134 «... Allorquando Re Ladislao vide diminuito il dazio della fida o del pascolo sugli ampi demanii della Puglia a cagione delle enormi usurpazioni e delle alienazioni che di essi erano state fatte, divisò imporre nel 1414 un dazio sopra tutti gli animali che nelle provincie pascolavano, fatta eccezione della sola Calabria. Or questo dazio fu tenuto a quel tempo gravoso, e pare che non fosse stato riscosso al finir dell'angioina dominazione e al cominciar dell'Aragonese. E di poi ne fu fatta solenne abolizione nel parlamento adunato nel 1443.».

(16) N. VIVENZIO, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1796. Per quanto riguarda il privilegio del foro è opportuno riportare direttamente il brano che ne tratta, a pag. LVII «... Ceterum advertentes quod ubi multitudo est hominum ibi interdum oritur materia questionum propterea ad evitandas dictorum gragariorum pastorum et conductorum ac eorum sociorum factorum famulorum nunciorum et ministrorum, et que per officiales nostros eis inferri possent molestias et pressuras volumus et vobis ipsarum tenore presentium de dicta certa nostra scientia plenam concedimus potestatem quod vos simul vel alii super hoc vobiscum per nos deputandi seu per nos eligendi de homicidiis, delictis, crimibus et iniuriis verbalibus et manualibus predictos gregarios pastores et ductores eorumque socios famulos factores nuncios et ministros altrinsecus inferendis et inter se ipsos tantum committendis possitis et valeatis donec in pascuis et partibus predictis fueritis civiliter et criminaliter cognoscere delinquentes pro excessuum qualitate punire et conquerentibus ex eis equa lance iustitiam ministrare plenam vobis seu prefatis per nos eligendis super predictis harum serie de dicta certa nostra scientia meri mixtique imperii et potestatem gladii concedentes de quibus quidem delictis et iniuriis officiales nostros si qui fuerint dicto durante tempore nolumus intromicti legibus constitutionibus ritibus moribus capitulis et rescriptis quibuscumque contrariis non obstantibus quoquomodo...».

CAPITOLO II

GLI ARAGONESI

Ultimata nel 1442 la conquista del regno, Alfonso si dedicò a consolidarne l'assetto economico e naturalmente concentrò la sua attenzione sui demani di Puglia, al fine di assicurare ed accrescere le entrate fiscali.

Nel 1444 egli affidava a Francesco Montluber la carica di Commissario della Dogana e nel 1447 lo nominava Doganiere a vita concedendogli poteri speciali per l'organizzazione della nuova branca finanziaria di cui la prammatica del 1 agosto è generalmente ritenuta l'atto costitutivo (1).

Si è voluto da molti studiosi riconoscere nella Mesta di Spagna il modello delle norme dettate da Alfonso per l'organizzazione della nuova amministrazione dei pascoli demaniali di Puglia (2), ma se quasi sicuramente egli ebbe presente la potente associazione di pastori d'Andalusia ed Estremadura, pure si discostò dall'imitazione alla lettera del modello spagnuolo, riconoscendo la necessità che una parte, anche se limitatissima, di quei terreni fosse riservata alla coltivazione di cereali ed altri prodotti indispensabili alla vita dei pastori e delle popolazioni (3).

Quei campi furono detti « *terre di portata* » o « *masserie vecchie* » ed un quinto della loro estensione, destinato al pascolo dei buoi da lavoro, si disse « *mezzana* ».

Essendo però necessario alle terre di Puglia per ogni biennio di coltura un egual periodo di riposo, le erbe che spontaneamente nascevano restavano di proprietà del fisco che le distribuiva ai pastori.

La grandissima maggioranza dei terreni demaniali fu destinata a pascolo e tutte le greggi del regno che risultarono superiori a venti animali furono obbligate a recarvisi d'inverno, pagando la

fida in ragione di otto ducati veneziani per ogni cento pecore e di venticinque per gli animali grossi.

Alfonso volle inoltre invitare ai pascoli di Puglia anche gli armenti dello Stato Pontificio per i quali il viaggio fu compensato da una riduzione dell'importo della fida da otto a sei ducati veneziani.

In parte per aver resa obbligatoria la transumanza invernale (4), in parte per aver notevolmente favorito i pastori esentandoli dai tributi feudali di passo, scafa ecc., l'afflusso delle greggi divenne imponente e superò le capacità ricettive dei terreni messi a disposizione. Il Montluber allora censì in perpetuo i pascoli invernali appartenenti ai feudatari, ai privati, alle chiese, e dal 29 settembre all'8 maggio di ogni anno le erbe censite dal fisco venivano cedute ai pastori, per tornare nel resto dell'anno ai legittimi proprietari che potevano liberamente disporre del pascolo estivo (5).

Per quello invernale la Dogana pagava cento ducati per la collocazione di ogni mille pecore, trattenendo per sé i restanti trentadue dalla contribuzione di 132 ducati pagata dai pastori per la fida di questi speciali pascoli che erano comunemente detti « *straordinari* » (6) per distinguerli dagli « *ordinari* », cioè da quelli di totale appartenenza al fisco.

Alfonso provvide anche ad ampliare tre grandi vie di comunicazione che dagli Abruzzi (7) giungevano in Puglia e che furono dette *Regi Tratturi*: esse permettevano un comodo transito degli armenti avendo la larghezza di sessanta passi napoletani (8) e furono fornite di due riposi autunnali, ossia pascoli vastissimi in cui sostavano le greggi dal 25 settembre fino al 23 novembre in attesa della destinazione definitiva: i due riposi stabiliti al tempo di Alfonso furono il Saccione, situato tra i fiumi Sangro, Trigno e Fortore verso la spiaggia adriatica, e le Murge, comprendenti i pascoli fiscali di Minervino, Andria, Corato, Ruvo e Bitonto.

I pascoli di Puglia vennero divisi in quarantatré locazioni (9), ossia in parti generalmente molto estese, che a loro volta furono suddivise in porzioni minori dette « *poste* » o « *iacci* », ossia ovili con relativo pascolo proporzionato all'armento.

Per le greggi provenienti dallo Stato Pontificio fu costituita un'altra locazione, detta Doganella d'Abruzzo, formata dalle poste

d'Atri e dai RR. Stucchi e che era affidata ad un luogotenente del Doganiere (10).

L'assegnazione della posta, successiva al controllo del numero di pecore denunciato dal pastore, veniva fatta dal Doganiere che destinava al gregge, ancora nel riposo, la locazione e la posta adatta prendendo nota per la riscossione della relativa fida in maggio (11).

Per tale operazione, detta « *numerazione* » e ovviamente fondamentale agli effetti del gettito fiscale, il Doganiere si spostava dalla sua sede di Lucera, e si portava in S. Martino e a Serra Capriola, nella pianura di Larino per la seconda metà d'ottobre.

Nelle locazioni e poste assegnate le greggi sostavano fin verso la seconda decade di marzo, quando i pascoli venivano « *scommessi* », ossia i pastori potevano condurre le bestie a pascolare liberamente in altre locazioni e poste: tale disposizione mirava a favorire l'afflusso a Foggia per i primi di maggio, in occasione dell'antichissima fiera di lane, formaggi e animali: quindi s'iniziava l'esodo dal Tavoliere.

Per uscirne, naturalmente, i pastori dovevano esibire ai passi l'attestazione dell'avvenuto pagamento della fida.

Alfonso confermò ai « *locati* » il foro privilegiato, investendo il Doganiere della piena giurisdizione civile e criminale col mero e misto impero (12) e sottraendo conseguentemente i pastori alla giurisdizione ordinaria e feudale, anche quando essi ritornavano nei loro paesi d'origine per la migrazione estiva.

Offriva ancora Alfonso ampia protezione agli uomini e agli animali nei loro periodici spostamenti (13), accettava di fornire la provvisione di pane (14) e per migliorare la razza degli ovini fece venire dalla Spagna numerosi capi di razza pregiata, curando anche l'immigrazione di maestri catalani, spagnuoli, fiorentini che si stabilirono in Napoli col compito specifico di lavorare a regola d'arte le lane gregge provenienti dalla Puglia (15).

Così il primo Aragonese stabilì due punti essenziali caratteristici del nuovo assetto dei pascoli fiscali: *riservò alla Dogana l'esclusività nella concessione con pagamento della relativa fida e favori con particolari privilegi i pastori che locavano quei pascoli.*

Ne conseguì la trasformazione della Puglia in un vastissimo podere d'armenti ed Alfonso ritenne di averla valorizzata nel modo

più adatto alle circostanze e necessità dei suoi tempi: la pastorizia infatti rifiorì in quegli anni e sembrò che il fine fosse stato pienamente raggiunto ma l'accrescimento costante anche se lento della popolazione cominciò ad alimentare continue richieste di terre da destinare a coltura sottraendole al pascolo.

Il Bianchini riporta dai documenti relativi al Parlamento dell'anno 1457 una supplica dei « *massari* » di Puglia al re

« ... Item supplicano che si degni Sua Maestà concedere alla detta Università di Puglia e Capitanata far mezzane [cioè pascoli pe' bovi destinati all'aratro] né terreni loro, acciò che possano utilmente vivere loro bovi seminando loro vettovaglie, ché seminando assai ne viene grande utilità alla regia Corte per la ragione della tratta che detti grani pagano. » (16).

Ed Alfonso concesse che si coltivassero le antiche difese (17) e permise che una limitata superficie dei terreni demaniali intorno a Foggia si utilizzasse a vigneti.

Al Doganiere erano stati assegnati alcuni funzionari con compiti specifici e precisamente un credenziero che tenesse chiaro conto del registro degli animali e dell'esazione della fida (18), un uditore per l'amministrazione della giustizia, un cassiere per l'esazione del denaro ed alcuni cavallari per l'assistenza e la difesa dei pastori e delle greggi.

Si disponeva inoltre « ... che il Dohaniero per l'onore del suo officio debbia tenere a sue spese cinque cavallari, tre famigli ed uno ragazzo ad minus » (19), e gli si assegnò uno stipendio annuo di settecento ducati oltre i proventi della giurisdizione e il diritto di far pascolare gratuitamente mille pecore.

Il Montluber rimase a capo della Dogana fino al 1458, anno della morte di Alfonso: i fatti che seguirono quell'evento sono così esposti dal Coda

« ... Morto detto Serenissimo Rè Alphonso Primo nell'anno 1458 succedé nel Regno il detto Rè Ferrante Primo, suo figlio illegittimo, investito da Papa Eugenio IV, e confermato da Pio Secondo, e benche per detta causa fussero quietati l'animo dei Regnicoli sospesi, per la Scomunica mandata da Papa Calisto contro di esso Rè Ferrante, pure essendo calato nell'anno 1459, alla conquista di detto Regno il Duca Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, molti Signori padroni di herbaggi si diedero alla devotione di esso Duca, il quale avendo occupato parte del Regno con la Puglia, pose per Dohaniero in detta Regia Dohana Aloyse de Castellis

della Città dell'Aquila, con partito di docati mille l'anno, e li emolumenti;... ma ricevuta la Vittoria nell'anno 1465 per mezo del sanguinoso fatto d'arme ottenuto presso la città di Troia di Puglia nell'anno 1464 e cacciato detto Duca Giovanni dal Regno... [Ferrante] reitagrò la detta Regia Dohana al suo primiero stato, e pose in quella per Dohaniero nell'anno 1465 Gasparro di Castiglione di Cività di Penne... »

(20) che tenne la carica fino al 1478 (21).

Nel 1468 Ferrante dispose che Foggia e non più Lucera fosse la residenza del Doganiere perché al capoluogo di Capitanata confluivano tutti i tratturi ed ivi era l'interesse preminente della fiera (22).

Il 5 dicembre 1470 da Casal di Principe il re concesse ai pastori, già stretti in una « *Universitas* » con deputati generali che difendevano gl'interessi di tutta la categoria e deputati particolari per le singole locazioni, i noti capitoli che confermavano ed ampliavano le concessioni paterne.

Al riconoscimento del privilegio del foro (23), fu aggiunto quello della concessione del sale per gli animali a prezzo inferiore a quello normalmente praticato dalla Regia Corte in tutto il regno (24).

Venne ancora concessa ai pastori la separazione delle greggi dei ricchi, viventi a « *utilità di pane* » e situate nelle locazioni particolari, da quelle dei pastori più modesti che non partecipavano alla contribuzione ed erano alloggiate nelle locazioni generali (25).

I pastori infine chiedevano che la numerazione delle bestie si facesse in febbraio, per non pagare la fida anche per quelle morte durante l'inverno, ma poiché la richiesta si traduceva in una notevole riduzione dell'entrata fiscale, Ferrante non acconsentì stabilendo che tutto restasse come al tempo di Alfonso (26).

I « *locati* » chiesero ancora, ed ottennero, che in Aquila fosse inviato un funzionario incaricato dal Doganiere di proteggere gli interessi dei pastori quando questi erano lontani dalla Puglia (27).

Ferrante aggiunse ai due riposi autunnali delle Murge e del Saccione un terzo detto del Monte Gargano, nei demani tra Apricena e Viesti.

Intanto però la Dogana improvvisamente entrava in crisi:

« ... Nell'anno 1474, ritrovandosi la detta Dohana carica di un milione e settecentomila pecore, per il mal governo di detto Gasparro di Castiglione Dohaniero, il quale non curò dare li Restori, e erbaggi bastanti

all'animali, e consentì che alcuni Baroni suoi amici, havessero occupato li territori; de' quali essa Dohana era solito servirsi; e per avere concesso infinite mezzane dentro le locationi, e permesso di far arare, e seminare sopra di alcune poste, e Capomandra, la detta Dohana si appestò, e morirono più di settecentomila pecore, per il che detto Gasparro né fu processato, e in suo luogo, nell'anno 1478 fu eletto e posto per Dohaniero di essa Dohana Caracciolo, Cavaliere Napolitano, al quale benche per prima si fussero assignati docati seicento per sua provisione, nell'anno 1492 per decreto fu di ducati settecento... » (28).

Era vivamente sentito dunque il bisogno di terre da coltivare e le alterne vicende attraverso cui passerà la Dogana saranno segnate dalla lotta costante dei pastori per difendere i pascoli fiscali dai continui ritagli dei coloni che, con altrettanta costanza cercheranno di aumentare le superfici dei campi da cui trarre il sostentamento indispensabile a sé ed agli stessi pastori: questi, a loro volta spesso tenteranno di denunciare un numero di animali maggiore di quello reale per ottenere quantità più abbondante di pascolo (29).

Si decise comunque che la Dogana sarebbe stata riportata allo stato in cui era ai tempi di Alfonso, ma ancora nel 1479 l'Università di Foggia implorava dal re che le fossero conservate le « *mezzane* » antiche onde poter sostentare i buoi da lavoro indispensabili all'unica risorsa della popolazione che « ... *non have altra industria che de fare campi de grani...* » (30).

Ferrante accedeva con particolare concessione alle necessità di Foggia, fissando successivamente nei Capitoli promulgati il 17 dicembre 1480 dalla stessa città una serie di disposizioni che preparavano la prima reintegra, effettuata nel 1483 e che riportò ad uso di pascolo tutti i terreni che i coloni pugliesi, disperando di ottenere per concessione, avevano abusivamente coltivato (31) con la complice connivenza di Gaspare Gastiglione (32).

In quell'occasione si confermarono anche i benefici già concessi di immunità nel viaggio, di separazione delle greggi dei proprietari ricchi da quelle dei poveri e si accedeva alla richiesta dei pastori di pagare l'utilità del pane solo in proporzione all'effettiva superficie utile dei pascoli e non a quella complessiva che comprendeva sovente vaste estensioni destinate a coltura o a « *mezzane* » (33).

Seguendo la tradizione dei predecessori svevi ed angioini, anche i sovrani aragonesi ebbero in Puglia la loro privata « *industria* »

atmentizia, e nell'ottobre 1478 Ferrante raccomandava al Doganiere Nicola Caracciolo le greggi del duca di Calabria chiedendo che fossero loro assegnati gli stessi pascoli dell'anno precedente (34). Il 20 novembre dello stesso anno il re inviava al Doganiere una breve lettera certamente di notevole interesse:

« Rex Sicilie etc.

Dohanero. Havemo avuto piacere de la lettere vostra de XV del presente quale novamente havimo receputo, intendendo quanto per quella ce scrivite de lo facto de quessa dohana, et como per utili de la Corte nostra haviti lassati alcuni terreni soliti pigliarese nel passato per la dohana predicta. Al che non accade fare altra risposta, si non comandareve del aviso, et recordareve che ne piacerà si continuamente ce avisariti como passaranno le cose de dicta dohana. Et perché omne di ne occorreno varie et grandissime spese, per le imprese tenimo de Genua et de Toscana, volimo che usete omne studio auctoritate et diligentia possibile in fare che quanto più presto se poterà habiamo dinari cum li quali ne possiamo valere in quisti bisogni, certificandove che de presente non ne porrissimo fare maior piacere. Et de continente ne avisarite de la speranza possiamo havere de essere subvenuti de dinari da quessa dohana, actendendo ad questo vui insieme con lo credenzero nostro. Datum in Castello Tripergularum XX novembris 1478.

Rex Ferdinandus

A. Secretarius

Curie XXXVII

Magnifico Viro Nicolao Caraculo de Neapoli dohanero dohane et mine pecudum fidei dilecto.

Fo assignata a me Federico ». (35).

Da questo documento risulta di quanta importanza fosse la carica di Doganiere e come la sua singolare e vastissima competenza si colorisse col passar degli anni di una tinta politica sempre più accentuata, riflessa dall'importo notevolissimo della fida che nel 1496 aveva raggiunta la somma di 100.000 ducati.

Spinti dagli eventi tempestosi che seguirono la morte di Ferrante e dal costante, urgente bisogno di denaro, i suoi successori non trascurarono di occuparsi della Dogana.

Con provvedimento del 12 gennaio 1492 Alfonso II su richiesta delle Università e cittadini di S. Angelo Fasanello, S. Angelo delle Fratte, Tito e Potenza, rinnovava loro la concessione di immunità, già ottenuta con altro privilegio del 5 settembre 1490, da ogni gabella nel percorso per recarsi in Puglia a pascolare le bestie

necessarie al loro sostentamento (36) e tutta una serie di disposizioni, che confermavano e completavano quelle già esistenti, fu promulgata da Federico d'Aragona nel 1497 (37), quando per l'irruzione dei francesi in Puglia nella primavera dell'anno innanzi col fine dichiarato di appropriarsi dell'importo della fida, la transumanza era stata sconvolta e il Doganiere Michele d'Afflitto non aveva potuto pagare ai proprietari dei pascoli « *straordinari* » i censi loro spettanti e di cui essi chiedevano in grazia a Federico la pronta liquidazione (38).

NOTE AL CAPITOLO II

(1) Il testo integrale della prammatica e quello in riassunto delle disposizioni di Alfonso sono riportati da M. CODA nel *Breve Discorso del principio, privilegi et istruzioni della Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Napoli, 1666, pag. 4 a 9. Dal CODA li trascrive il DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, Cap. I, pag. 70 a 76 precisando che sia la prammatica che le disposizioni di Alfonso non furono mai unite al Corpo delle Prammatiche, ma date al Doganiere per norma della sua amministrazione. Gli originali dunque avrebbero dovuto essere presso l'Archivio di Stato di Foggia, che conserva la documentazione superstite dell'Archivio della Dogana, ma già al tempo del De Dominicis i due documenti non vi si potevano più reperire.

(2) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 134; N. F. FARAGLIA, *Relazione intorno all'Archivio della Dogana delle pecore*, Napoli, 1903, pag. 20.

(3) G. M. GALANTI, *op. cit.*, tomo II, pag. 292. N. F. FARAGLIA, *Relazione cit.*, pag. 16.

(4) Le pecore che non scendevano in Puglia si dissero « *rimaste* » e pagavano ugualmente l'importo della fida. Il DELFICO nel suo *Discorso sul Tavoliere di Puglia e sulla necessità di abolire il sistema doganale*, Napoli, 1788, pag. 42-43 commenta con fine ironia la prammatica di Alfonso: « Delineato ch'ebbe Alfonso il gran progetto del Tavoliere, quasi fosse una ben imbandita mensa, pubblicò un invito generale a tutte le pecore gentili del Regno, perché ivi venissero a godere del preparato convito e dell'opportuno riposo, pagando però ciascuna il proprio scotto per quella tavola reale. Si delinearono amplissime strade, perché venissero agevolmente, si disposero le custodie per assicurarle da ladri e da masnadieri, si assicurarono sotto la parola Regia le vie, e si mandarono anche per molte miglia lontano personaggi di conto ad incontrarle, e confortarle all'invito. Ma perché vi furono di quelle, che per tema di mutazione di aria, o del lungo disastroso viaggio, o per amore della patria e della famiglia non credettero di dover abbandonare il patrio suolo per un lontano, insolito soggiorno, come se il mancar alla chiamata fosse stato un delitto di disobbedienza o fellonia, esse furono gastigate in appresso con pena fiscale, cioè pecuniaria; e quasicché il peccato delle madri si fosse perpetuato in tutta la discendenza, restò eternamente prefissa la pena del pagamento. Questa è la vera origine di quelle che si chiamano ancora pecore rimaste cioè disubbidienti ».

(5) Il pascolo invernale veniva comunemente detto erba « *vernolica* » e quello estivo erba « *statonica* », o più semplicemente « *statonica* ».

(6) I pascoli straordinari furono a loro volta distinti in « *soliti* » ed « *insoliti* ». Si dissero « *soliti* », o anche « *ristori* », i pascoli sottoposti allo stesso regime di quelli fiscali delle locazioni, essendosi questi ultimi rivelati insufficienti. I pascoli « *straordinari insoliti* » erano invece quelli cui il Doganiere ricorreva solo in caso di eccezionale affollamento di animali e di conseguente insufficienza dei pascoli fiscali, e degli « *straordinari soliti* ».

(7) I tratturi si dipartivano dall'Aquila, da Celano e da Pescasseroli e con percorsi diversi convergevano tutti in Foggia. A fianco di essi erano situati vari « *riposti laterali* » ossia pascoli in cui sostavano le greggi lungo il cammino. Per gli armenti di animali grossi che si servivano dei tratturi per raggiungere i pascoli di Puglia era prevista, oltre la fida, un'altra

contribuzione, detta allistamento, che si pagava in proporzione diretta al maggiore o minore percorso compiuto.

(8) La misura equivale a m. 111, 11. I tratturi erano collegati tra loro o con località vicine da vie secondarie dette tratturelli o bracci.

(9) Sia questo termine che l'altro « locati » derivano dal verbo locare.

(10) Le poste di Atri erano venticinque ed i pastori pagavano la fida in ragione di sei ducati veneziani per ogni centinaio di pecore; gli « Stucchi » erano quaranta e si fittavano all'incanto senza tener conto della estensione o del numero delle pecore.

(11) La fida si riscuoteva in maggio perché in quel mese i pastori realizzavano le loro entrate con le vendite di bestiame, lane e formaggi alla fiera di Foggia.

(12) M. CODA, *op. cit.*, pag. 7 e 8: dalla prammatica di Alfonso del 1 agosto 1447 riportiamo il brano riguardante il riconoscimento del privilegio del foro « ... et quia inter conductores dictae menae Pastores, Gregarios, et Patronos dictarum pecudum, et aliorum animalium solent rixae et controversiae diversarum causarum saepius evenire, de quibus rixis, controversiis et causis vos tantum cognoscere volumus, propterea vos praedictum Franciscum Iudicem Gubernatorem et Capitaneum super dictis conductoribus, Pastoribus, Gregariis et Patronis et super eorum rixis et controversiis statuimus ac criminali mero et mixto imperio, ac gladiis potestate, et quod emolumenta, et proventus exinde exequutura vobis acquirantur... ». A proposito della conferma del privilegio del foro, il VIVENZIO, *op. cit.*, pag. LVII e LVIII, nota 1, osserva: « Si è ragionato molto del privilegio di Alfonso conceduto a' pastori, e locati di Puglia, per cui volle che fossero giudicati solo da' suoi Ministri Fiscali, ch'erano in Foggia, qualunque fosse la giurisdizione, cui erano soggetti. Intanto, anche prima di Alfonso, Giovanna II avea ordinato, che i padroni degli animali, i loro servi e pastori, ed ogni altro che loro si appartenesse, venissero giudicati in tutte le cause da' soli Ministri, che destinò nella Puglia, togliendo agli altri suoi giudici stessi ogni diritto di giudicare tali persone. Se tutto ciò da Giovanna fu stabilito in un tempo, che non aveano i Baroni giurisdizione ne' feudi, molto più dopo che Alfonso concedette loro una tale giurisdizione, i padroni degli animali, ed i pastori, che venivano nella Puglia, doveano essere soggetti a' soli Giudici suoi: poiché tali pastori, per venir nella Puglia dalle Provincie più lontane del Regno, dovendo due volte l'anno traversare le terre di molti Baroni, poteano soffrire delle violenze e concussioni. Se a tutto ciò si ponesse mente, cesserebbero pure una volta di declamar tanto contro l'esenzione del Foro de' Locati di Puglia ».

(13) Alfonso aveva incaricato il Montluber di acquistare per conto della Dogana i passi su feudi, città, terre e castelli per i quali doveano necessariamente passare le greggi nel loro viaggio di andata e di ritorno dalla Puglia.

L'elenco completo dei passi e relativi feudatari dai quali furono acquistati e il prezzo pagato è riportato dal DE MEIS, *Nel tavoliere*, Napoli, 1923, pag. 33-35, che lo trascrisse da ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (abbrev. A. S. N.), *Processi antichi della Regia Camera della Sommaria*, Vol. 776, processo 8763. Questo documento però è andato distrutto nel 1943.

(14) Antichissima perché risalente al primo anno dell'amministrazione del Montluber fu la fornitura del pane ai pastori. Il DE MEIS, *op. cit.*, pag. 33 cita un documento, purtroppo ora distrutto, che fa risalire tale introito fiscale al 1444, quando Alfonso, per fatiche e spese sostenute dal Montluber gli fa donazione e concessione di ducati 700 « et che se li possa pigliare dall'utilità, che pervene dall'industria et arbitrio del pane, seu panetteria che detto Francesco ha fatto e fa con li pecorari ». Il

documento trovavasi in A. S. N., *Regia Camera della Sommaria*, Comuni, Indice 9, fol. 5.

Sullo stesso argomento il CODA, *op. cit.*, pag. 12-13, descrivendo l'attività del Montluber dice « ... Per aumento del patrimonio Reale nell'istesso tempo detto Montluber inventò l'utilità del pane, per la quale oggi la Regia Corte secondo il solito, esige docati quattromila, uno tari, e grana dicisette; con che esso Montluber Dohaniero a' spese di detta Regia Corte alli locati d'alcune migliori locazioni, tanto nel calare in Puglia, come nel salire in Apruzzo, e dimorare nelle locazioni, sì all'huomini, come a' loro cani, donava il pane, per lo quale esigeva oltre la fida, docati quattro venetiani per centenaro di pecore, e per causa, che detto pane dopo il governo di detto Montluber non si dava a detti homini locati di dette locazioni, e pecorari nel loro bisogno e massime nel calare e ritornare per il cammino, per questo detti locati di dette locazioni, vennero a conventione con la detta Regia Corte, a rispetto dell'utile, che da essa se ne ritraeva, dedutte le spese, che si facevano in detto pane, che alcune di dette migliori locazioni, oltre la fida, pagassero, per ogni centenaro di pecore carlini diecisette, a grana nove, e alcun'altre alla ragione di detti carlini sedeci; come ne fu fatto stima particolare dal numero, che capevano nell'anno 1484, e fu fatta detta conventione; e conosciuto, che detta summa non ascendeva più, che a' detti docati quattromila, uno tari e grana diecisette, fu in detto tempo per il Serenissimo Rè Ferrante Primo ordinato, che tanto si esigesse, nec plus, nec minus, e tanto hoggi si esige dalle locazioni soggette, che sono Arignano, Casal Novo, Candelaro, Castiglione, Tresanti, Pont'Albanito e Feudo. ».

(15) Così S. DR STEFANO, *La ragion pastorale*, Napoli, 1731, pag. 64, n. 19 « ... Il che parimente si conferma dal vedersi con tanta applicazione introdotta e nobilitata l'arte della lana in questa Città, con un banno, pubblicato a 5 di novembre 1463, per ordine del Re Ferdinando I, figliuolo di detto Alfonso, e poi maggiormente stabilita con i capitoli, privilegi ed immunità, concesse dal medesimo Ferdinando nel 1480 a' Catalani, Spagnuoli, Genovesi, Ragusei, Milanesi, Bolognesi, Fiorentini, ed altri, che per detto effetto da paesi stranieri eran qui in Napoli venuti a far detto esercizio, come si raccoglie da' Capitoli di detta arte, e da noi si dirà nel Cap. XVI, n. 26, onde ha da credersi, che prima dalla Spagna per Alfonso si fussero qui introdotto esse pecore gentili ed ottime lane, e poi si fussero procurati dagli'istessi luoghi mastri esperti e fabri periti per lavorarle. ».

E il BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 166, ancora più precisamente « ... E perché si abbiano di ciò adeguate notizie è mestieri sapere che Alfonso I introdusse da Spagna le pecore gentili ad oggetto di perfezionare la manifattura dei panni di lana. Furono quelle pecore date ad abili Abruzzesi... sicché a mano a mano le nostre lane s'ingentilirono da ruvide che erano, e la manifattura di quei panni migliorò a segno, che Ferdinando I oltre di regolamenti particolari per essa pubblicò a 5 di dicembre 1465 un editto, col quale proibì in Napoli l'uso delle stoffe di lana forestiera, e nel 1480 accordò privilegio agli Spagnuoli, Genovesi, Ragusei, Milanesi, Bolognesi, Fiorentini ed altri, che volessero stabilirsi nel Regno a fine di mettervi manifatture di panno. Laonde vi furono buone fabbriche di panno per la condizione di que' tempi in Napoli, Arpino, Isola, Piedimonte d'Alife, Morano in Calabria, Ascoli, Aquila e Teramo in Abruzzo, ed in altri luoghi... Ad esempio, in un conto del 1419 che si contiene nel registro di questo anno, leggi varii prezzi secondo il vario nome che avevano i panni che tra noi lavoravansi. Taluni di que' panni vedi ritenere di certi nomi stranieri, ma altri s'intitolavano da luoghi ove nel nostro regno eran le fabbriche, come il

Teramano, L'Aquilano, l'Ascolano, lo Alife, il Napoletano. Costò adunque in quell'anno [1494]... l'Aquilano, l'Ascolano ed il Teramano a ducato uno e tre tari la canna. Il Napolitano misto a due ducati e tari due. Lo Alife a un ducato e tari due».

(16) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 135.

(17) IL GALANTI, *op. cit.*, pag. 293, conferma la concessione delle difese ad uso di coltura nel 1457 ed egual notizia ci tramanda il VIVENZIO, *op. cit.*, pag. VII e VIII.

(18) IL DE MEIS, *op. cit.*, pag. 30-32 da A. S. N., *Cancellaria della Regia Camera della Sommaria*, Comuni, Vol. 3, fol. 134 a 140, ha trascritto il bilancio della Dogana per l'anno 1449 presentato dal Montluber ad Alfonso e da questi approvato il 15 gennaio 1450. Il documento purtroppo distrutto nel 1943 per eventi bellici, era diviso in due parti: per l'attivo si legge: «... Et primo posuit recepisse pro pecudibus octingentis viginti octomilibus ducentum octuaginta sex ad rationem de ducatis octo venetis per centenarium qui reductis ad carlenos decem per ducatum, ducatos sexaginta duo milla octingentos octuaginta novem, grana decem et septem...»

Item pro bestiis grossis undecim millibus noningentis undecim ad rationem de ducatis viginti quinque venetis per centenarium reducti ad carlenos ut supra ducatos tres mille ducentos septaginta quinque, tarenos duos, grana duodecim et medium.»

Per il passivo tra le varie voci, non tutte riportate dall'Autore, trascriviamo le seguenti: «... Et primo ponit solvisse nonnullis Proceribus, Principibus, Magnatibus, Comitibus, Baronibus et personis aliis pro iuribus passum eorum in quibus transiverunt dicta animalia ad diversas rationes pro ut in libro et quaterno tam dicti Commissarii quam dicti notarii credencerii particolariter di stinguitur et exponitur et narratur in carlenis argenti ducatos duos mille ducentos triginta septem, tarenos III, gra. XII. Item ponit solvisse et exhibuisse nonnullis aliis Proceribus, Principibus, Magnatibus, Comitibus, Baronibus et personis aliis pro iuribus erbagiorum et territoriorum ipsorum in quibus pasculaverunt in dicto anno XII indictionis praedicta animalia ad diversas rationes pro ut in libro et quaterno rationis tam dicti Commissarii quam dicti Credencerii particolariter et distincte exponitur et narratur ducatos decem et septem mille trecentos undecim gra. XII.

Et pro herbagiis et territoriis terre Bari ponit solvisse similiter diversis personis ad diversas rationes ducatos mille septingentos viginti novem tarenos quattuor, grana XV...

Item posuit restaurasse et excomputasse predictis patronis pecudum pro expensis panis per eos factis in via a die recessus eorum de eorum domibus et territoris usque ad diem quo applicaverunt in Apuliam et receperunt panem prout continetur in dicto libro Otarii credencerii in carlenis argenti ducatos noningentos octuaginta tres, tarenos I, gra. VII.

Item posuit solvisse Colutio Castaldò de Fogia pro pensione domus sue in qua facta fuit panectaria in carlenis ducatos undecim...

Item posuit sibi retinuisse pro salario suo vigore nostre commissionis sibi facte pro dicto anno XII indictionis in eisdem carlenis ducatos septingentos...»

Complessivamente l'esito è in ducati 92.932, tari 2 e grana 7 e mezzo, l'introito supera l'esito in ducati 39 tari 3 e grana 6 e mezzo.

(19) M. CODA, *op. cit.*, pag. 10.

(20) M. CODA, *op. cit.*, pag. 13-14.

(21) Un elenco di tutti i Doganieri dal 1447 al 1803 è stato compilato da N. DE MEIS, *op. cit.*, pp. 93-97.

(22) M. CODA, *op. cit.*, pag. 15; e L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 135.

(23) N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I; pagg. 77, Capitoli di Ferrante, «... 4. Item che niuno Officiale possa procedere contra pecorari, et homini di Dohana, salvo che ipso Dohanero, o vero soi Officiali. Placet Regie Maiestati.»

(24) N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 77, Capitoli cit., «... 5. Item se degni Vostra Maiestà far grazia alla dicta Dohana per li Sali bisognano ad uso di essa, se habiano ad quello iusto prezzo, come se avevano ad tempo de vostro Padre Re Alfonso, et che tutte vittuvaglie necessarie pro usu hominum Dohanæ non abbiano ad pagar gabella alcuna... Placet Regiae Majestati quod servetur quod tempore dicti Serenissimi Regis servari consuevit.»

(25) N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 78, Capitoli cit., «... 9. Item se supplica che Vostra Majestà se degna comandare al Dohanero di allocar tutte pecore de Signori da uno lato de Puglia, cioè quello che stanno in terreno ad utilità de pane, e quelli, che stanno in li altri terreni, che steano tutte insieme, perché li Gargari, e Compagni de essi Signori hanno tanto arroganza, che dannificano assai li altri homini volendo delli migliori Terreni, e de quelli tanta quantità, che usurpano la parte in gran danno di quelli Padroni. P. R. M.». Circa le locazioni generali e particolari a pag. 65 e 66 dello stesso Volume I si precisa «... La esecuzione delle replicate grazie, accordate ai pastori per la separazione delle greggi dei potenti da quelle de' più poveri diede motivo alla divisione delle locazioni generali e particolari; giacché allora ogni nazione soleva tenere collocato le greggi ne' medesimi pascoli. Nella prima classe se ne descrissero ventitré che per la unione di varii Feudi avevano una maggiore estensione di pascoli, o erano addette all'uso delle greggi di varii luoghi posti nella stessa contrada e furono Procina, Lesina, Arignano, S. Andrea, Casalnuovo, Candelaro, Castiglione, Tre Santi, Pontalbanito, Cave, Orta, Ortona, Feudo d'Ascoli, Cornito, Valle Cannella, Salzola, S. Giuliano, Salpi, Trinità, Canosa, Andria, Guardiola e Barletta. Le altre venti locazioni, più ristrette e limitate, si dichiararono particolari per le greggi de' più ricchi e potenti e per qualche piccola Cittadinanza, che non conducea in Dogana molti animali, e furono, S. Iacovo, Lamaciprana, S. Chirico, Fontanelle, Versentino, Farano, S. Lorenzo, Fabrica, Correa Grande, Correa Piccola, Siponto, Stornara, Camarelle, Quarto delle Torri, S. Giovanni in Fonte, S. Giovanni di Cirignola, Canne, Gaudiano, Parasacco, e Camarda... Ma nella divisione non fu intieramente secondata la domanda, fatta nelle prime grazie del Re Ferrante, doversi riserbare pe' Potenti le Locazioni soggette al peso della distribuzione del Pane.»

(26) N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 78, Capitoli cit., «... 12. Item che V. Maiestà se degne comandar al dicto Dohanero, che non debia far lo cunto de le pecore prima la uscita de Febraro, perché non è licito, ne honesto contare nante lo dicto tempo, perché è lo fundato del Verno, e de poi moreno de le pecore, e li poveri homini haveno perdute le pecore, e anco pagano la fida, siccome advenne lo anno passato, perché multi ne foro disfatti. Placet Regie Maiestati quod servetur, quod tempore Serenissimi Domini Regis servari consueverat.»

(27) N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 79, Capitoli cit., «... 16. Item che lo anno passato Vostra Maiestà concesse gratia per autentico Privilegio, che li Patroni dello Bestiame potessero havere loro Officiale in la città de l'Aquila ad bene vivere, et augmentazione de tale arte: piaccia ad Vostra Maiestà scriver una lettera a la Camera dell'Aquila, che per questa volta abbia ad eliger dicto Officiale secondo la forma del predicto privilegio de Vostra Maiestà. P. R. M.»

(28) M. CODA, *op. cit.*, pag. 19. Sulla moria del 1474 vedi anche L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 136.

(29) Ferrante nelle disposizioni date l'11 settembre del 1467 al Doganiere Gaspare Castiglione aveva severamente stabilito che «... Item in lo locare dello bestiame fariti havisare li patrui dello bestiame, che non doneno in nota più bestiame di quello che teneno per avere più herbaggi ammenazandoli che si poi allo contare de lo dicto bestiame si trovasse essere meno da quello numero che aveano dato per nota a la collocacione se racogliera da loro la fida per tuca quella meno quantità che si trovarà.». DE MEIS, *op. cit.*, pag. 40. In ciò Ferrante si riportava a quanto già stabilito dal padre suo nelle Istruzioni riportate dal CODA, *op. cit.*, pag. 11 «... 9. Item che detto Dohaniero ordini che li padronali de pecore non diano in nota più animali de quelli che tengono, acciò non se l'abbia a dare più erba di quella che le spetta.».

(30) A. S. N., *Regia Camera della Sommaria*, Patrium, Vol. 545, carta n. 23.

(31) Il coltivare maggiore o minore superficie di quanta era stata regolarmente concessa si diceva «*far disordine*» e all'atto della reintegra il responsabile era multato a beneficio del fisco.

(32) M. CODA, *op. cit.*, pag. 21 e 22, NN. 6-7-9-17.

(33) M. CODA, *op. cit.*, pag. 21, NN. 3-2-1-.


(34) A. S. N., *R. Camera della Sommaria*, Partium, Vol. 545, carta 1 t.

(35) A. S. N., *R. Camera della Sommaria*, Partium, Vol. 545, carta 8 t.

(36) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 136.

(37) Notizia del documento con relativa collocazione è in DE MEIS, *op. cit.*, pag. 43 L'Autore non lo riporta integralmente ma in riassunto.

(38) Le disposizioni di Federico sono state trascritte dal DE MEIS, *op. cit.*, pag. 43-46 con relativa citazione della fonte. Sia per questo documento che per l'altro di Alfonso II, gli originali, già esistenti presso l' A. S. N. sono andati distrutti nel 1943.



TAV. III - A.S.N., SOMMARRIA, DIVERSI, VOL. 103, FOL. 493-494: PIANTA DELLA MEZZANA DI CORNITO NELLA LOCAZIONE OMONIMA.

CAPITOLO III

IL VICEREGNO

Con la sconfitta francese del Garigliano si concludeva nel 1503 la lotta tra francesi e spagnoli per la conquista del regno di Napoli, lotta che avendo avuta una fase pugliese culminata nella battaglia di Cerignola, aveva arrecato danni non lievi alla transumanza.

Venendo a Napoli nel 1507, Ferdinando il Cattolico accedeva ai desideri dei pastori, che lamentavano le continue usurpazioni di terre da parte degli agricoltori pugliesi, e disponeva una reintegra parziale incaricandone il presidente della Regia Camera della Sommaria Antonello di Stefano.

Questi, dopo aver visitato nel 1508 le terre fiscali di Puglia, reintegrò molti terreni che erano stati abusivamente trasformati in pascoli per le bestie da lavoro o dissodati del tutto e coltivati, stabili che le terre « *nocchiariche* » non dovessero ararsi prima della seconda metà di gennaio, e che per le terre a coltura, poste tra estensioni di pascolo, dovesse lasciarsi saldo il terreno anteriore alla posta per la profondità di un miglio e quello intorno per mezzo miglio.

Quest'ultima decisione pose fine alle lunghe vertenze sorte intorno all'approssimativa misura fissata dalle leggi aragonesi in « *un tiro di balestra* »; fu anche valutato in 943.500 il numero di pecore che poteva essere accolto nei pascoli ordinari, senza ricorrere a quelli straordinari.

Di questa, che non fu una reintegra totale ma una revisione di questioni particolari, non sono rimaste tracce nell'Archivio della Dogana.

Comunque l'opera del di Stefano fu interrotta, alla morte di Ferdinando, dall'insorgere della guerra tra il successore Carlo V e Francesco I.

Questa volta la Puglia non fu campo di battaglia ma la transumanza avvertì egualmente forti disagi e appena conclusa la pace, il viceré don Pietro di Toledo cercò di porre rimedio alla precaria situazione della Dogana incaricando nel 1533 il reggente Giovanni Figueroa di una reintegra che fu compiuta restituendo le superfici delle locazioni all'estensione anteriore alle numerose occupazioni abusive di terreno generalmente destinato a coltura o a pascolo degli animali da lavoro.

Il Figueroa cercò anche di rendere più esatta e celere la numerazione, che, per essere effettuata con lentezza e scarsa diligenza, provocava le lagnanze dei pastori e una sensibile riduzione dell'importo della fida.

Nel 1535 i « locati » chiesero a Carlo V, venuto a Napoli, la conferma degli antichi privilegi del foro doganale, della libertà nelle vendite durante la fiera di Foggia, ed infine invocarono provvedimenti per il mantenimento del giusto equilibrio tra le necessità dei pastori e quelle dei coloni.

L'imperatore aderì a tutte le richieste concedendo nel marzo del 1536 ventotto capitoli nei quali incaricava il viceré di ricostruire i ponti pericolanti, di liberare i pastori dai banditi che li taglieggiavano e li derubavano del bestiame, e di impedire l'accesso alla fiera di Foggia a quelle greggi che non concorrevano ai pascoli fiscali, autorizzandolo ad accettare lane ed animali in conto della fida nei tempi di carestia (1).

Nello stesso anno discesero in Puglia 1.048.396 pecore e 14.400 animali grossi per un'entrata lorda di ducati 90.827,27: sottraendo il prezzo dovuto ai proprietari dei pascoli straordinari in ducati 18.223,11, si registrò un utile netto di ducati 72.604,16.

Nondimeno, di fronte alle continue ed urgenti richieste di denaro provenienti dalla Spagna, si pensò di vendere la carica di Doganiere che fu acquistata nel 1542 da Ferrante di Sangro, patrio napoletano, al quale, così come al viceré Toledo, continuarono a pervenire, da parte dei pastori, insistenti richieste di procedere ad una reintegra generale che completasse le precedenti parziali.

Finalmente, nel 1548, il presidente della Regia Camera della Sommara Alfonso Guerrero fu incaricato di prendere visione e cognizione sul posto degli inconvenienti più gravi, ed avendo egli riconosciuta la necessità di una reintegra, questa fu disposta con privilegio in data 3 ottobre 1548, ed affidata al luogotenente della Regia Camera della Sommara Francesco Revertera, cui fu affiancato il Guerrero.

Entrambi, trasferitisi sollecitamente in Puglia, diedero inizio all'opera, investiti di ampie facoltà ed assistiti dal Doganiere di Sangro.

Si provvide per prima cosa alla misurazione accurata dei pascoli demaniali ed al confronto con l'antica superficie di essi, onde accertare le eventuali usurpazioni: si passò poi ad esaminare la qualità dei pascoli, che per non essere tutti egualmente adatti, non consentivano un criterio unico di assegnazione. Fu spiegato al Revertera dai pastori che mentre per alcune qualità di erbe particolarmente idonee erano sufficienti dieci carra (2) di pascolo al mantenimento di mille pecore, per altre qualità meno rispondenti tale quantità non risultava più sufficiente, per cui da dieci si passava a dodici, tredici e perfino quattordici carra di pascolo a migliaio di pecore.

Fu controllato altresì lo stato dei riposi autunnali, di quelli laterali ai tratturi, dei tratturi stessi e delle terre a coltura di cui a causa un po' delle cattive annate, un po' dell'aumento della popolazione, si cominciava a notare la scarsità.

Per queste ultime non si pensò in quell'occasione ad alcun aumento, ma si provvide a riportarle alla primitiva estensione per cui, a conclusione delle operazioni di misurazione, si poterono riunire alle superfici destinate a pascolo ben 2.060 versure che erano risultate abusivamente dissodate (3).

L'estensione generale del demanio fiscale risultò di carra 15.495 (4), di cui 9.139 destinate a pascolo e 6.356 a coltura; i documenti relativi a tutta l'operazione furono raccolti in un grosso volume che si conserva presso l'Archivio di Stato di Foggia (5) e di cui esistono copie di epoca posteriore presso l'Archivio di Stato di Napoli (6) e presso quello di Foggia.

Dal suddetto volume risultano le estensioni di tutte le locazioni e di altre terre fiscali, la rispettiva capacità ricettiva di pe-

core, i terreni destinati a coltura, le « *mezzane* », le « *restoppie* », le « *nocchiariche* »: è facile quindi fare il conto dell'importo della fida che da ognuna ricavava l'erario.

Si notò infine che era andata dispersa la raccolta delle antiche leggi che costituivano l'ossatura della Dogana, cioè le istruzioni di Alfonso di Aragona ed i capitoli di Ferrante con le disposizioni immediatamente successive: si provvide allora a raccoglierle e ad integrarle con altre in sessantotto capitoli che furono promulgate il 19 ottobre 1549 (7): esse regolavano minutamente tutta l'attività della Dogana e dei funzionari ad essa preposti. Oltre a confermare le solite concessioni si ribadirono i due punti fondamentali: il monopolio dei pascoli privati da parte della Dogana, che ne restava unica dispensatrice per la confermata proibizione delle vendite di erbe tra privati, ed il foro privilegiato doganale con giurisdizione civile e criminale e con rito sommario, al fine di far giustizia celermente ed economicamente e con facoltà di appello presso la Regia Camera della Sommaria.

Per il primo punto restavano dunque senza eco le continue proteste dei proprietari privati di pascoli che avevano tutto l'interesse a limitare il diritto proibitivo della Dogana a periodi brevi, trascorsi i quali, essi potevano sperare di vendere l'erba ai pastori che ne avevano bisogno, a prezzi maggiorati, senza essere costretti a contentarsi della modesta somma di cento ducati a migliaio di pecore fissata dalla Dogana per i pascoli straordinari. Per il foro privilegiato, i feudatari interessati, che vedevano molto limitata e in alcuni centri d'Abruzzo addirittura completamente elusa la giurisdizione feudale, cercarono costantemente di rientrare, almeno in parte, nel possesso delle loro prerogative, ma i pastori erano ben consapevoli dell'importanza di quella concessione in tempi in cui l'amministrazione della giustizia era quasi completamente nelle mani della feudalità e si difesero energicamente da ogni tentativo di limitazione.

Fruivano della giustizia doganale, oltre i padroni di armenti, tutti i pastori addetti alle greggi ed a tutte le occupazioni direttamente ed indirettamente pertinenti alla pastorizia.

Fu inoltre sempre maggiore il numero di coloro che, senza aver greggi, « *locarono* » solo qualche versura di pascolo fiscale e, pagando la relativa fida, si sottrassero alla giurisdizione feudale,

I baroni non mancarono di far notare più volte l'abuso ma i Doganieri evitarono sempre di prendere provvedimenti risolutivi per non perdere la fida. Dal Revertera si provvide ancora a confermare la larghezza dei tratturi nei soliti sessanta passi napoletani ma non si pensò di precisarne il percorso ritenendo che la insolita larghezza fosse di per sé elemento sufficiente a distinguerli dalle altre strade: per i riposi ed in special modo per il migliore ed il più ampio di essi, il Saccione, si stabilì che per nessuna ragione dovessero esservi tollerate colture abusive o difese private.

Si prese conto infine dei « *ristori* » che erano altri terreni fiscali aggiunti alle locazioni: di essi non si poté accertare la precisa estensione perché spesso promiscui ai demani dei prossimi centri abitati. Si stabilì allora di riservarne un buon numero alla Dogana (8), lasciando gli altri (9) ai privati possessori o ai demani delle università e con questi ultimi provvedimenti si conclusero nel 1553 le operazioni relative alla reintegra.

Riportata in tal modo ad una maggiore aderenza alle finalità per le quali era stata istituita, la Dogana registrò negli anni immediatamente successivi una notevole ripresa degli interessi legati alle terre di Puglia, interessi il cui disagio aveva ripercussioni immediate sulla numerosa classe, o, come allora si diceva, sul « *ceto* » dei locati e di riflesso sull'importo della fida.

Nonostante ciò, la continua necessità di denaro, spinse nel 1553 il Doganiere di Sangro a mutare il sistema di concessione dei pascoli: alla *numerazione* si sostituì la *professione* (10) e si lasciò cadere il divieto di Alfonso, confermato dal figlio Ferrante, di concedere quantità di pascolo in più di quello necessario alla consistenza effettiva degli armenti.

Bastò quindi ai pastori denunciare un numero di pecore superiore a quello reale (11) per ottenere maggiore quantità di pascolo al modesto prezzo della fida e quando le locazioni erano al completo (12), le pecore che risultavano in più venivano avviate ai pascoli montuosi per i quali si pagavano dai pastori trentadue ducati a migliaio di pecore.

L'esodo degli animali dalle locazioni al completo si diceva « *càccito* » (13) e l'assegnazione dei pascoli montuosi andava sotto il nome di « *dispensazione* ».

Ovviamente un'accresciuta dispensazione apportò all'erario notevole vantaggio che si aggiunse all'altro conseguito con l'eliminazione delle frodi perpetrate dai pastori al tempo della numerazione nella dichiarazione del numero degli animali, e dai cavallari, per negligenza o connivenza nel controllo.

La professazione poteva esser fatta in due modi ossia « *in perpetuum* » o « *in alia per quest'anno tantum* » e si faceva in segreto (14) alla presenza del Doganiere che giungeva per il 20 ottobre a Serra Capriola (15).

Il cancelliere annotava la locazione e posta assegnata, il nome del locato e il numero degli animali denunciati: per i pastori che trascuravano di fare la professazione, provvedeva a farla d'ufficio il Doganiere infliggendo ai negligenti la perdita dell'assegnazione del sale.

Alla prima novità della professazione ben presto sopravvenne la seconda, certamente sgradita ai pastori: la forte carestia del 1555 costrinse il luogotenente Bernardino di Mendoza, che sostituiva il viceré Cardinal Paceco assente, a staccare dall'estensione dei pascoli mille carra di terre da destinare a coltura, che presero il nome di « *masserie nuove* » o « *terre salde a coltura* » per distinguerle dalle « *masserie vecchie* », ossia dalle terre a coltura già esistenti al tempo di Alfonso.

Oltre alla tradizionale coltivazione dei cereali, del grano in particolar modo, si accrebbero i vigneti, gli oliveti, i mandorleti ed il fisco ne ricavò vantaggio poiché per le terre cedute ai coloni si riscosse un fitto annuo variante da trenta a quaranta ducati a carro, secondo la qualità delle terre, e si percepì in maggior misura l'antico dazio sulle granaglie, noto col nome di « *tratta* ». I risultati dei primi anni di coltivazione furono buoni, poi a poco a poco le terre resero sempre meno per cui fu indispensabile lasciarle a riposo con duplice conseguenza negativa: non si raggiunse il fine di un aumento costante dei prodotti agricoli, sì da soddisfare le crescenti domande dei mercati divenuti insufficienti ai bisogni essenziali della popolazione in aumento, e si restrinsero le estensioni di pascolo, anch'esse divenute scarse da quando la professazione volontaria aveva permesso la moltiplicazione degli animali su un'estensione di pascolo che era stata ridotta e che era facile prevedere sarebbe stata ulteriormente limitata.

Intanto il maggior introito dato dalla professazione (16) non si era rivelato sufficiente ai bisogni e nel 1556 il viceré duca d'Alba impose l'aumento della metà della fida portandola da otto a dodici ducati per centinaio di pecore nelle locazioni, da sei ad otto nella Doganella d'Abruzzo, e per gli animali grossi da venticinque ducati a trentasette e mezzo per migliaio di capi.

Fu aumentato anche l'affitto delle terre a coltura che fu portato a quaranta o cinquanta ducati a carro, secondo la qualità del terreno: alte si levarono le proteste dei pastori e dei coloni ma senza risultato, mentre l'ammontare dell'introito fiscale non presentava un aumento proporzionato, mantenendosi nel 1557 sulla cifra lorda di ducati 137.742 (17).

Si era intanto accentuata la scarsità dei raccolti e gli agricoltori pugliesi chiedevano nuove terre: il viceré duca d'Alcalá incaricò nel 1560 il Doganiere Gian Luigi di Sangro di distribuire altre cinquecento carra di terreno prendendolo non più dal saldo delle locazioni, che era stato già ridotto dalla prima concessione, ma da alcune difese (18), stabilendone il fitto in ducati sedici al carro e la concessione per cinque anni, con il mantenimento della quinta parte salda per il pascolo degli animali da lavoro.

Erano condizioni vantaggiose per i coloni pugliesi: pure, se vi fu concorso all'affitto delle nuove terre che promettevano un periodo di buon raccolto, vi fu d'altra parte l'abbandono di quelle già staccate dalle locazioni, sfruttate e di scarso rendimento, così che, nonostante le premure del Doganiere di Sangro, non fu possibile fittare tutte le mille e cinquecento carra poste a disposizione (19), sebbene per invogliare i coloni, il viceré avesse in un primo tempo acconsentito a mutare le terre boschive delle difese con altre migliori e fosse giunto poi a concedere la facoltà di scelta dei terreni senza salvare nemmeno il « *tavoliere* » delle poste.

Intanto l'intensificata coltura dei cereali, colmata la richiesta dei mercati, aveva prodotto la saturazione della domanda ed il conseguente calo dei prezzi sui mercati pugliesi a tutto danno dei coloni mentre i pastori profittavano della situazione favorevole per mettere in evidenza i danni subiti.

Il Doganiere di Sangro cercò allora di contentarli e per ampliare le superfici a pascolo costituì nel 1564 una nuova locazione de-

stinata alle greggi di Terra di Lavoro, Basilicata e dei due Principati: per formarla riunì alcuni ristori situati nelle province di Bari, Basilicata e Terra d'Otranto e la chiamò locazione di Terra d'Otranto.

Allo stesso tempo da tutto il personale della Dogana si faceva presente al duca d'Alcalà l'opportunità di fare a Foggia e non più a Serra Capriola l'assegnazione dei pascoli in autunno, adducendo il motivo che a Foggia convergevano i tratturi come al centro riconosciuto della Puglia piana (20): il viceré accondiscese ed il Doganiere ed i suoi collaboratori occuparono in Foggia un edificio abbastanza grande, in prossimità del Duomo, fornito di cappella, sala per i giudizi, locali addetti alla perceptoria, banchi per gli scrivani e le stanze per l'archivio.

In questo, che fu il suo primo palazzo in Foggia, la Dogana ebbe sede per oltre un secolo e mezzo e precisamente fino al terremoto del 1731 che danneggiò molto gravemente l'edificio.

Intanto, com'era avvenuto per i prodotti agricoli, anche per la lana, i formaggi, i castrati, l'abbondanza della merce e la rarefazione del denaro acuirono il disagio dei pastori che nel 1564 non riuscirono a pagare la fida: fu necessario quindi concedere delle dilazioni dopo aver chiarito al viceré la difficile condizione dei *locati*.

Il concorso delle greggi però aumentava: il numero delle pecore paganti si elevò a 1.660.000 e bisognò procurare altri pascoli.

La Dogana, prescindendo dalle difficoltà derivanti dagli squilibri tra produzione e domanda, presentava un costante accrescimento dell'importo della fida, anche se non direttamente proporzionato a quello effettivo delle greggi a causa dell'artificioso sistema della professione, ma il gettito dell'imposta non fu ritenuto soddisfacente e nel 1556 il Doganiere Gian Luigi di Sangro, come era già avvenuto al padre Ferrante(21), fu sospeso dalla carica. Riabilitato nel 1567, restò a capo della Dogana fino al 1569, anno in cui smise definitivamente di occuparsene nominando dei sostituti che, non essendo esperti di un'attività così caratteristica e bisognosa di numerosi e necessari accorgimenti, causarono notevoli danni, cui si aggiunse nel 1570 una grande mortalità di ani-

mali(22), così che il viceré nel 1573 obbligò i di Sangro ad interessarsi nuovamente della Dogana e la carica fu assunta da Fabrizio, fratello di Gian Luigi, che la tenne fino al 1580.

Egli si avvide ben presto che la diminuzione della fida, scesa dai ducati 205.467 del 1569 ai ducati 157.752 del 1573, era dovuta sia allo scarso rispetto del monopolio della Dogana nella distribuzione dei pascoli che alla inosservanza delle leggi fondamentali che governavano la vita di quell'amministrazione fiscale e presentò le conclusioni al viceré Cardinale di Granvela per i provvedimenti del caso.

Fu nominata una commissione composta da Francesco Revertera, dal presidente della Regia Camera della Sommaria Annibale Moles e da Fabrizio di Sangro per l'esame della situazione e lo studio dei provvedimenti necessari.

Fu pubblicata finalmente il 30 luglio 1574 la prammatica in ventotto capitoli(23) con la quale si richiamavano le disposizioni emesse anteriormente, si confermavano gli antichi privilegi e franchigie di gabelle, si stabiliva, per non restringere i pascoli, di rimandare ai primi dell'anno l'autorizzazione ad arare le terre che avevano ultimato il periodo di riposo e si ribadiva molto fermamente il divieto di compra e vendita di pascoli privati prima che la professione fosse stata compiuta, ed ultimata la distribuzione dei pascoli ordinari e straordinari soliti.

Agli animali grossi erano generalmente destinati i pascoli straordinari insoliti, però poi furono distribuiti anche quelli delle locazioni, valutando ogni vacca o cavallo per dieci pecore al fine di non ridurre ulteriormente il ricavato della fida.

Fu naturalmente riconosciuto e confermato il foro privilegiato e per rendere ancora più garantita e celere l'amministrazione della giustizia, si limitò il collegio di difesa dei locati a quattro procuratori e due avvocati.

Della riconferma del foro poco si rallegrarono i feudatari interessati che circuitarono il viceré ottenendo con la prammatica del 1 luglio 1575 una notevole restrizione della giurisdizione e la limitazione della sosta delle greggi nei fondi privati ad un solo giorno durante il periodo della trasmigrazione.

Ma la prammatica strappata al Granvela negli ultimi tempi

della sua permanenza a Napoli fu portata dai pastori all'esame del Consiglio Collaterale e con decisione del febbraio 1576 la giurisdizione privilegiata fu riconosciuta nella sua antica estensione, mentre gli effetti del riordinamento si notavano nel moltiplicato concorso degli animali che nel 1577 superò i due milioni, elevando a ducati 396.169 il reddito della fida.

Fabrizio di Sangro rimase a capo della Dogana fino al 1580, quando la carica passò ad Alfonso Caracciolo, che essendo del tutto inesperto, lasciò ai due credenzieri le cure dell'amministrazione e ciò provocò nuovi disordini e lagnanze principalmente per l'esoso rigore con cui venne esatta la fida delle pecore rimaste.

Tali lagnanze furono esposte al viceré duca di Ossuna dal credenziere Domenico Chirico e giunsero fino a Filippo II, mentre, in attesa di direttive dalla Spagna, il viceré provvedeva ad abolire la distinzione delle locazioni in particolari e generali: esse divennero tutte uguali e si distinsero le prime dalle seconde per la sola definizione di locazioni aggiunte.

Nel 1586 i pastori furono colpiti da una fortissima mortalità di pecore e la perdita si aggirò intorno a mezzo milione di capi (24): moriva poi nel 1588 il Doganiere Caracciolo ed il viceré decideva di affidare la Dogana al presidente della Regia Camera della Sommaria Ferdinando Fornaro.

Questi trovò ridotto il concorso delle greggi e ne individuò la causa nei soprusi cui erano sottoposti i pastori particolarmente per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia, avendo la procedura perduto molto della sua rapidità per aumentare le entrate della mastrodattia, spettanti al Doganiere. Fu decisa allora l'abolizione della carica e per quattro anni si avvicendarono all'amministrazione della Dogana, oltre al Fornaro, i presidenti Gian Francesco de Ponte e Pietro de Valcarcel, mentre, relativamente incoraggiati, i pastori ritornavano in Puglia e il fisco, sempre a caccia di nuove entrate, escogitava la volontaria professione anche per le capre e pecore « *mosce* », che erano accolte in Dogana dietro pagamento della fida nella misura di dodici ducati a migliaio.

Il concorso dei pastori fu notevole, non tanto per procurare i pascoli agli armenti, quanto per beneficiare dei privilegi e massimamente del foro doganale, con grave disappunto dei feudatari che nel 1586 ancora una volta presentarono al viceré conte di Miranda

le loro rimostranze, coronate sempre da eguale insuccesso. Nel 1590 la Regia Camera della Sommaria toglieva al Doganiere la facoltà di nominare il luogotenente della Doganella d'Abruzzo e provvedeva essa stessa ad assegnare quella carica, che fu priva però di giurisdizione sui locati abruzzesi della Dogana di Puglia, la quale a questo fine provvide all'invio in Abruzzo di altri funzionari.

I pascoli della Doganella furono destinati alle greggi della Marca d'Ancona e dei luoghi vicini: il primo luogotenente nominato dalla Regia Camera della Sommaria fu Giovanni Antonio Valignani, al quale, il 25 ottobre 1590, furono date istruzioni in trenta capitoli a norma del suo ufficio.

In quelle disposizioni si limitarono gli interventi del Doganiere e si obbligò il luogotenente a presentare alla Regia Camera della Sommaria il bilancio delle esazioni, ribadendo il divieto di accogliere nei pascoli d'Abruzzo le greggi che eran solite scendere in Puglia.

Per questi anni comunque non si conoscono i bilanci della Doganella ed il più antico di quelli pervenutici è del 1602, compilato dal Credenziere Corcione che riferisce come in quello stesso anno i pascoli d'Abruzzo erano stati venduti a stucco, ossia in blocco, per ducati 1586 e grana 20 (25).

Nel 1592, per le solite necessità finanziarie, il viceré metteva in vendita le due cariche di credenzieri ed ancora quella di Doganiere, che fu acquistata da Giovan Antonio Carbone, marchese di Padula, ma ai poteri di lui furono apportate alcune limitazioni, tra cui il passaggio al fisco delle entrate della mastrodattia per tutelare l'amministrazione della giustizia.

Gli furono date altresì, nell'aprile del 1592, nuove istruzioni in ventidue capitoli e nell'anno successivo, con la prammatica del 3 gennaio 1593, fu deciso da Filippo II che al Doganiere fosse affiancato ogni anno un presidente della Regia Camera della Sommaria per controllarne l'operato.

Come sempre avveniva dopo un riordinamento, aumentò il concorso degli armenti che nel 1598 giunsero a 3.535.145 pecore professate e quindi paganti ma non certo reali in quanto la ricettività massima dei pascoli ordinari, e straordinari non superava la cifra di 1.100.000 capi circa (26): detratte le spese, aggirantisi

intorno a 380.000 ducati, l'utile netto per il fisco si manteneva sul 40% dell'incasso ossia circa su 241.000 ducati (27).

Il concorso degli armenti crebbe ancora nel 1602 con 4.746.567 pecore e nel 1604 con 5.513.178.

Per le capre e le pecore « *mosce* » si ebbe eguale aumento che si arrestò nel 1604 per le forti istanze presentate al viceré conte di Lemos dai feudatari, nel parlamento del 16 novembre 1602, istanze che denunciavano il sempre maggior numero di locati fittizi, i quali, pagando il mitissimo prezzo della fida per le capre, si sottraevano alla giurisdizione feudale.

Ad onta di tutto comunque, la fine del XVI secolo e la prima decade del XVII segnarono il periodo di maggiore sviluppo della pastorizia nella pianura pugliese, periodo che coincise con un imponente aumento della popolazione del regno che passò dai 761.000 abitanti nel 1505 ai 3.628.500 del 1595 (28).

Contemporaneamente la professazione volontaria consentì ai pastori una maggiore disponibilità di pascoli a prezzi miti e l'aumento degli animali, anche se molto lontano dalle elevate cifre denunciate, fu senza dubbio sensibile, nonostante l'alternarsi troppo frequente di periodi di disordine e di scoraggiamento dei pastori, ad altri di pace e di osservanza delle leggi e disposizioni doganali.

A questi anni di massimo sviluppo seguirono quelli in cui lentamente iniziò il declino.

Nel 1603, per abusi e rapine il Doganiere marchese della Padula fu esonerato e processato e la carica venduta a Ferdinando Monsorio che, per gli stessi motivi, fu esonerato nel 1605 e sottoposto successivamente a giudizio mentre si avvicendavano a capo della Dogana i presidenti della Regia Camera della Sommaria Montalvo e de Urso, rispettivamente nel 1605 e 1606 ma la certezza di dover occuparsi di quell'amministrazione per breve tempo non li incoraggiava ad approfondire la conoscenza delle particolari cognizioni necessarie al buon governo della Dogana, per cui essi finirono per lasciare ogni cosa nelle mani dei credenzieri che ovviamente abusarono dell'insolito potere per commettere prepotenze e soprusi così che nel 1610 il concorso degli armenti era ridotto a 2.455.143 capi con conseguente danno del fisco.

Nell'inverno 1612, per il fortissimo freddo, si ebbe una moria

di animali quale non s'era mai verificata (29): di 1.851.460 pecore rimasero solo 570.400 e fu necessario rimettere ai pastori buona parte della fida. Si dispose allora dal viceré conte di Lemos che il Presidente della Regia Camera della Sommaria Diego de Vera compilasse nell'estate un nuovo squarciafoglio (30) ed il concorso di animali nell'autunno fu di soli 580.947 capi.

Nonostante i disastrosi danni patiti, i pastori furono convinti a pagar la fida per un numero doppio di animali per non privare il fisco di una entrata anche minima. Negli anni successivi le greggi cominciarono a poco a poco ad aumentare giungendo il numero dei capi professati nel 1614 ad oltre due milioni.

Ma sia per le esigenze costantemente in aumento, sia per la natura precaria della fida, sottoposta a tutte le imprevedibili vicende delle stagioni meteorologiche, delle malattie degli animali, dell'instabilità dei prezzi e dei mercati, si avvertiva dal fisco la necessità di trovare il modo per poter contare su un importo fisso e sicuro.

Si pensò allora di abolire la professazione e stipulare con i pastori una transazione che dietro corresponsione al fisco di un importo definito lasciasse che i locati stessi si distribuissero i pascoli fiscali a loro piacimento.

Per realizzare questo nuovo tentativo fu inviato in Puglia nel 1615 il luogotenente della Regia Camera della Sommaria Bernardino de Montalvo, marchese di San Giuliano, il quale, dopo aver convocato in assemblea i deputati della generalità e delle locazioni, riuscì a concludere l'accordo per cui, dietro corresponsione annua di 182.000 ducati, si cedevano ai pastori tutti i pascoli delle locazioni e dei ristori col diritto della dispensazione dei pascoli straordinari insoliti: la transazione fu stabilita per cinque anni con l'assicurazione che il Doganiere e gli altri magistrati responsabili non sarebbero stati rimossi dal loro incarico, se non su richiesta dei pastori stessi che nel continuo andirivieni dei Doganieri e presidenti della Sommaria vedevano una delle cause prime dei loro mali.

Alla somma di 182.000 ducati fu aggiunto dai pastori anche un donativo di altri 10.000 ducati: a tale importo andavano aggiunti gli affitti delle terre fiscali a coltura per l'estensione di

855 carra, la fida della Doganella d'Abruzzo, il ricavato dell'allistamento e della fida delle locazioni di Barletta e Terra d'Otranto, così che l'entrata netta del fisco si aggirò intorno ai 250.000 ducati (31). Per rendere più sicure le trasmigrazioni e più giuste le assegnazioni dei pascoli nei riposi si rinnovarono il 4 marzo 1517 le istruzioni ai cavallari, definendo le loro responsabilità e doveri verso i pastori e trasferendo ad essi quella sorveglianza che le leggi aragonesi affidavano al Doganiere e ai credenzieri, che rimasero invece di stanza fissa a Foggia.

Il 10 settembre dello stesso anno, nel parlamento riunito a Napoli, i feudatari riproposero al viceré la questione dei locati fittizi e misero in evidenza l'accentuarsi dell'abuso calcolando che per ogni carro di terreno fiscale essi perdevano la giurisdizione e le relative entrate su quasi dieci vassalli (32).

Il viceré ascoltò e promise provvedimenti ma la promessa anche questa volta non si tradusse in realtà.

Il primo quinquennio « a transazione », grazie alle istruzioni date ai cavallari trascorse senza gravi scosse e nel maggio del 1620 il contratto fu rinnovato per un triennio con l'aumento di altri 28.000 ducati che portarono a 220.000 la somma annualmente pagata per i pascoli delle locazioni (33).

Se tale somma, che per il diminuito numero degli animali rincarava automaticamente il prezzo dei pascoli, fu pagata con relativa puntualità dai pastori, non con uguale precisione fu mantenuto l'impegno assunto dal fisco di non mutare i magistrati preposti alla Dogana: venne meno inoltre a poco a poco da parte dei cavallari la osservanza delle disposizioni del 1617 e ricominciarono disordini ed abusi a danno dei pastori più poveri, impossibilitati a comperare la benevolenza ed il favore degli esosi sorveglianti.

Nel 1623 quindi i pastori si rifiutarono di rinnovare la transazione ed il duca d'Alba, temendo una notevole decurtazione degli introiti, inviò nuovamente in Puglia il presidente Montalvo che nel 1624, dopo aver tentato invano di convincere i pastori a rinnovare il contratto per una più lunga scadenza, si rassegnò ad assicurare l'entrata solita per un solo anno.

Intanto il viceré aveva nuovamente venduta la carica di Doganiere, che fu acquistata da Giuseppe Bernaudo per 40.000 ducati.

Entrato in carica nello stesso anno 1624, costui fu sospeso e processato solo due anni dopo, mentre i pastori esasperati e disestati non riuscivano a pagare l'importo della fida.

Giunse da Napoli il consigliere Fabio Capece Galeota, che riuscì a convincerli a sottoscrivere un impegno per tre anni solo calando da 220.000 a 175.000 ducati l'importo annuo della fida e confermando ed accrescendo le solite tradizionali concessioni.

Anche questa volta i locati non si lasciarono sfuggire l'occasione di difendere la giurisdizione privilegiata che accrebbero giungendo ad ottenere per il tribunale doganale la facoltà di imprigionare gli ufficiali regi recalcitranti all'osservanza delle disposizioni emesse.

Ritornò a capo della Dogana il Bernaudo, assolto in giudizio e riuscì nel 1633 a concludere un'altra transazione per la somma di 192.000 ducati, ma persisteva da parte dei pastori la difficoltà ad ottemperare agli impegni. Nel 1636 con altre concessioni fu stipulata ancora una transazione ma i locati non potevano più far fronte alla difficile situazione che si aggravò ancora nel 1637, alla morte del Doganiere Bernaudo.

La carica fu nuovamente venduta e l'acquistò per 37.000 ducati Agostino Moneglia, il quale, non potendo esercitarla personalmente, ottenne che fosse nominato suo luogotenente G. Battista della Chiesa.

Si rinnovarono rapine e soprusi, i pastori disertarono la Puglia ed i pochi che calarono non furono in condizione di pagare la somma dovuta.

Nel 1639, alla numerazione ordinata dal viceré duca di Medina, risultarono solo seicentomila pecore viventi e per stipulare il contratto fu necessario promettere una reintegra dei tratturi e dei riposi, promessa che ovviamente non fu mantenuta: un'altra transazione triennale fu stipulata nel 1642 per l'importo annuo di 192.000 ducati ma lo scontento era generale ed il fisco non riusciva a riscuotere completamente l'importo pattuito: si cominciò da molti a desiderare un ritorno al sistema della *professione volontaria* e nel 1645, dopo una visita alle terre di Puglia, il reggente Fabio Capece Galeota stabilì, d'accordo con i pastori, il ritorno all'antico sistema.

Considerando il numero minimo delle pecore viventi, il Galeota concordò con i locati che bisognava comunque assicurare al fisco un'entrata base, costituita dalla copertura di tutto il « *possedibile* » delle locazioni e dalla professazione di pecore « *ideali* » per 30.000 ducati, così da garantire un'entrata di almeno 175.000 ducati (34), che sarebbe stata poi arrotondata dal ricavato della *dispensazione, controvenzione e scommissione* (35).

Per quanto si fosse raggiunto l'accordo sulle linee generali, l'incontro sui vari punti di dissenso non fu raggiunto per la morte del Galeota e la discussione fu ripresa l'anno successivo dal presidente Annibale Moles che trattò ancora con i locati il passaggio dal sistema della *transazione* a quello della *professione* volontaria e, accogliendo le lagnanze dei pastori per le prepotenze del nuovo luogotenente Baldassarre Cataneo, suggerì loro di ricomprare la carica di Doganiere dal Moneglia ed affidarla ad un presidente della Sommaria o del Consiglio Collaterale.

Il suggerimento fu accolto: i pastori rimborsarono al Moneglia i suoi 37.000 ducati e la vendita della carica rimase abolita.

Nel 1647 le sollevazioni napoletana e siciliana arrestarono il prosieguo delle trattative per il ritorno al sistema della professione e quando la discussione fu ripresa non si giunse subito ad una conclusione sebbene le condizioni della Dogana fossero tali da richiederla rapida ed efficace.

Intanto si cercava di riordinare la Doganella d'Abruzzo che tra il ricavato dell'affitto degli Stucchi e la fida degli animali grossi giunse a rendere nel 1648 poco meno di novemila ducati l'anno e si riconobbe al luogotenente la facoltà di giurisdizione sui pastori che fruivano di quei pascoli.

Nel 1650 le rendite della Doganella furono destinate al saldo dei crediti del re di Polonia, erede della regina Bona Sforza e contemporaneamente quei pascoli furono del tutto staccati dalla Dogana di Foggia.

La carica di luogotenente fu venduta e l'acquirente prese il nome di governatore della Doganella, con giurisdizione non solo sui pastori degli Stucchi ma anche sui padroni delle pecore « *rimaste* », continuando ad essere alle dirette dipendenze della Regia Camera della Sommaria.

Salva la giurisdizione privilegiata, i pastori degli stucchi persero però di fatto tutti gli altri privilegi riconosciuti ai locati di Puglia, quantunque una chiara disposizione del 1658 stabilisse il contrario, e la situazione si aggravò ulteriormente con la trasformazione del sistema di assegnazione dei pascoli che eran detti stucchi perché non si assegnavano dietro pagamento di fida, bensì a stocco, ossia all'incanto, indipendentemente dal numero di animali che vi si potevano collocare: questo antico sistema fu sostituito dalla fida in ragione di tredici ducati a centinaio di pecore per le poste d'Atri, di sedici ducati e mezzo per gli stucchi chiusi, ossia preclusi al pascolo delle greggi degli abitanti dei prossimi villaggi, e di quindici ducati e mezzo per quelli aperti, cioè con diritto di pascolo per le greggi locali.

Anche per l'*allistamento* e per la fida delle pecore « *rimaste* » la situazione andò sempre più complicandosi a svantaggio del fisco e dei pastori.

Per l'*allistamento* si smise di separare le pecore dalle vacche e dai cavalli assegnando a questi ultimi pascoli speciali e si pensò di concedere anche agli animali grossi i pascoli delle locazioni, considerando agli effetti del pagamento della fida ogni vacca o giumenta equivalente a dieci pecore.

Il maggior concorso di animali grossi si era verificato negli anni 1603 e 1604 rispettivamente con 50.995 e 71.313 capi (36): venne poi scemando, un po' per la confusione sopravvenuta nella interpretazione delle leggi, un po' per il ripiego adottato dai pastori abruzzesi di condurre d'estate gli animali grossi ai pascoli montani più prossimi alla Puglia per evitare il lungo percorso sui tratturi e la relativa maggiore contribuzione di *allistamento* che i pastori non pagavano se conducevano le loro bestie per altre vie.

Rimasero sempre escluse dall'*allistamento* le bestie da soma e da lavoro.

Nel 1650 per la liquidazione dei crediti della regina Bona Sforza di Polonia il ricavato dell'*allistamento* nei ripartimenti di Puglia, Saccione e Montagna fu destinato ad uno degli eredi, il duca di Neoburgo, e quello dei ripartimenti di Trigno e Sangro si unì alla rendita degli stucchi e fu assegnata al re di Polonia.

Con il ritorno al sistema della *professione volontaria* il ti-

more dei pastori di essere obbligati, oltre che alla fida delle locazioni nella misura di uno a dieci, anche alla contribuzione dell'allistamento, ridusse ancora il concorso degli animali grossi e i vari accorgimenti usati di volta in volta per tentare di accrescere la rendita rimasero senza conseguenze positive.

Per l'esazione della fida delle pecore « *rimaste* » si era soliti affidarne la numerazione ai cavallari che in un registro particolare segnavano il luogo, il nome dei padroni ed il numero degli animali per i quali si pagava la fida alla ragione di tredici ducati ed un tarì.

Tali misure, adottate in un primo tempo solo nei confronti dei pastori abruzzesi, furono estesi nel 1569 anche a quelli di Principato e Basilicata e con l'adozione del sistema della professazione non si consentì ai pastori di sottrarsi al pagamento di questa particolare fida punitiva includendo gli animali nel numero denunciato e pagante.

Sebbene molte fossero le proteste e le lagnanze, questa fida venne comunque sempre riscossa e nel 1605, per i particolari provvedimenti adottati, raggiunse l'importo di 20.204 ducati e grana 48.

Negli anni seguenti anche questa entrata venne riducendosi, tanto che nel 1624 il marchese di S. Giuliano stipulò una transazione coi pastori interessati contentandosi di una contribuzione in misura di trentadue ducati a migliaio e concedendo l'estensione dei privilegi riconosciuti ai locati di Puglia.

Nel 1650 il ricavato di tale particolare fida esatta nelle province di Terra di Lavoro, Principato Ultra, Contado di Molise e Capitanata fu unito alla rendita dell'allistamento che non copriva l'importo fissato e destinata al duca di Neoburgo.

Contemporaneamente alla costituzione della locazione di Terra d'Otranto si era formato un altro corpo di pascoli fiscali in Basilicata ove era fiorente l'allevamento di pecore « *gentili* »: questi pascoli venivano ceduti ai pastori al prezzo della solita fida dei pascoli straordinari ed ebbero nei primi tempi notevole concorso di greggi che raggiunsero la cifra di 323.670 capi.

Essendo però in Basilicata numerosi ed ottimi pascoli locali, al principio dell'obbligatorietà della trasmigrazione furono fatte varie eccezioni né si inviarono i commissari incaricati della numerazione delle pecore rimaste.

Anche per questi pascoli il periodo più florido fu il principio del XVII secolo, poi il concorso cominciò a diminuire, calando nel 1622 a 179.343 capi per Terra d'Otranto e Basilicata.

Nel 1624, come per la fida delle pecore rimaste, anche per questi pascoli fu stipulata dal marchese di San Giuliano Berardo Montalvo una transazione che fissava il tributo in ragione di trentadue ducati a migliaio di pecore.

Il rimedio non produsse l'effetto sperato ed il concorso continuò a diminuire calando nel 1646 a sole 7.400 pecore, che nell'anno successivo per le particolari emergenze politiche, scomparvero del tutto. Nel 1643 il viceré conte di Castrillo dispose una revisione dell'estinta dispensazione di Basilicata riuscendo a rinnovare il concorso delle greggi in ragione di 22.600 capi per l'importo di ducati 723 e grana 20 e più o meno stentatamente si continuò su questa linea fino al 1660 quando fu stipulata una transazione con i pastori e si concesse loro piena libertà di procurarsi i pascoli presso i privati dietro pagamento al fisco di 2.537 ducati e 33 grana (37).

Uguale soluzione fu adottata per i pastori di Montepeloso che nel 1663 furono esonerati dal condurre le greggi ai pascoli doganali dietro pagamento di ducati dieci per ogni cento pecore grosse, esclusi gli agnelli ed i castrati.

Superata la grave crisi politica del 1647, il viceré Conte di Ognatte inviò in Puglia nel 1648 il reggente Capecelatro per la rinnovazione della transazione stipulata dal Moles: esaminate le condizioni dei pastori, il reggente comprese che difficilmente essi avrebbero potuto tener fede all'impegno se non fossero stati prima messi in condizioni di farlo e la transazione si concluse per un anno sulla sola « *estima del possedibile* », ossia per i soli pascoli delle locazioni e dei ristori. Si discusse sul cambiamento del sistema di assegnazione ma non si giunse ad alcuna decisione, limitandosi ad ordinare col bando del 20 luglio 1650 l'obbligatorietà della trasmigrazione, con minacce di severe pene e promesse di facilitazioni ed agevolazioni.

Si andò innanzi per transazioni annue nel 1651, 1652, 1653: nel 1654 il viceré conte di Castrillo promosse un tentativo di rordinamento, vietando il ritardo della locazione generale che esponeva

gli armenti ai freddi invernali prima di aver raggiunto i pascoli assegnati e fissando a metà novembre il termine di chiusura delle assegnazioni.

Sopravvennero l'invasione francese e la peste del 1656: gli effetti sperati si allontanarono nel tempo, mentre da ogni parte si chiedeva il ritorno alla *professione* e sempre più difficile riusciva il compito dei magistrati incaricati di stipulare l'annua transazione per la magra fida dell'« *estima del possedibile* ».

Scontenti e sfiduciati, i pastori presentarono al viceré una supplica il 30 gennaio 1661 chiedendo il ristabilimento della volontaria professione e offrendo a tale fine la fida per i pascoli fiscali delle locazioni, nonostante fosse noto lo scarso numero di animali che avrebbero fruito dei pascoli stessi.


Finalmente con la prammatica del 2 luglio 1661 il viceré conte di Pagnaranda abolì il sistema della *transazione* e la Dogana ritornò a vivere « *a volontaria professione* ».

In un bando pubblicato il 22 luglio dello stesso anno furono chiariti i punti essenziali del nuovo sistema ossia la proibizione di condurre le greggi regnicole a pascoli fuori i confini, l'uso dei tratturi, la situazione nei riposi, la distribuzione dei pascoli ordinari e straordinari.

Al primo seguirono altri bandi in data 9 agosto e 22 novembre: ma la partecipazione delle greggi, ridotta dal periodo difficile delle transazioni non poteva riprendersi in breve tempo e d'altra parte notevolissimi erano gli arretrati che i pastori dovevano al fisco, arretrati che ammontavano a circa un milione di ducati. Il nuovo viceré Cardinale Pasquale d'Aragona, per incoraggiarli e sollevarli condonò i debiti dei più poveri con un bando in data 10 luglio 1665, obbligandoli però a riprendere la pastorizia ove l'avessero abbandonata.

Sostituito il Cardinale d'Aragona dal fratello Pietro Antonio, si continuò nella ricerca dei mezzi atti a riportare la Dogana alle floride condizioni del primo quinquennio del secolo.

La professione fu anticipata ai 20 di ottobre ed il termine ultimo fissato al 1° novembre, fu ribadita l'obbligatoria partecipazione ai pascoli fiscali degli animali grossi ed il divieto di passaggio degli armenti nei pascoli confinanti dell'agro romano (38).



TAV. IV - A.S.F., DOGANA, SERIE I, ATALTE DI ANTONIO MICHELE, (VOL. 20)
FOL. 16 t-17.

Il marchese Antonio di Centellas, che reggeva in quegli anni la Dogana, rinnovò ancora la proibizione di acquistare dai privati i pascoli per gli armenti, annullando i contratti già stipulati e minacciando i contraenti di pene pecuniarie e perdita degli animali.

Tali provvedimenti però non sortirono effetti soddisfacenti e nel 1667 il « *possedibile* » di alcune locazioni non fu coperto se non col ripiego di concedere libertà di acquisto di pascoli privati ai pastori che avessero contribuito alla copertura e l'anno successivo per incoraggiare ancora il concorso si usò l'accorgimento di affidare la custodia dei pascoli agli stessi pastori che denunciarono 1.155.890 pecore.

Nel 1669 il marchese Centellas ritornò a Napoli ed in Puglia fu inviato il presidente Gian Girolamo de Filippo che si accinse ad applicare le disposizioni pervenute l'anno precedente dalla Spagna per il riordinamento della dogana.

Fu stabilmente fissato il termine della locazione generale al 15 novembre, ribadita la proibizione di vendere i pascoli privati prima della completa assegnazione di quelli fiscali, si cercò di assicurare la fida nella misura almeno equivalente all'« *estima del possibile* » e di regolare più precisamente gli affitti delle terre a coltura e il comportamento dei magistrati ed impiegati di dogana, proibendo infine l'ingerenza della giurisdizione regia e di quella feudale nelle faccende giudiziarie della Dogana e dei pastori.

Nulla di preciso invece fu stabilito circa le modalità di elezione dei deputati della generalità: i quattro rappresentanti generali continuarono ad essere eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, su proposta dei deputati uscenti, e scelti due tra gli abruzzesi e due tra i pugliesi.

Ad essi furono ancora affiancati i deputati « *particolari* », eletti in numero di due per ogni locazione col compito di aiutare i primi e difendere gl'interessi delle locazioni rappresentate. Si poté ottenere in questo modo un più elevato concorso quell'anno stesso e più ancora nel successivo 1670 che vide professate in Dogana 1.135.387 pecore, ossia l'intera « *estima del possibile* ».

Negli anni seguenti si continuò più o meno su questa linea dai presidenti Diego Ulloa ed Emanuele Alvarez Escalera che si ritennero soddisfatti della sola fida del « *possedibile* »: tale conten-

universalmente noti, ma non per questo cessò l'avvicinarsi dei presidenti ed i provvedimenti presi continuarono ad essere altrettanto transitori e per conseguenza inefficaci (41).

Destinato nel 1682 al governo della Dogana, il presidente Sebastiano de Cotes pensò di riprendere la dismessa *dispensazione* dei pascoli straordinari, lasciando che, effettuato il pagamento dei soliti trentadue ducati a migliaio, i pastori si cercassero a loro piacere i pascoli per situarvi le pecore « *di càccito* ».

Nel 1686, anno in cui fu per la prima volta applicato questo nuovo espediente, si ebbe un lieve aumento della fida mentre si incaricava il regio agrimensore Antonio Michele o de Michele della compilazione di un atlante di ventotto piante topografiche di locazioni e pascoli (42).

Presentiamo in questa sede due piante, a nostro avviso, più interessanti: la prima è quella della locazione di Castiglione, S. Iacovo, Fontanelle e Motta S. Nicola, che presenta la città di Foggia al punto di convergenza dei tratturi: eviedntissimo il corso del Cervaro col ponte e numerose le torri e masserie (43). La seconda presenta la locazione di Lesina col lago omonimo, popolato di varia fauna e solcato da una curiosa zattera imbandierata: sul lago si specchia la città chiusa nelle mura turrette ed intorno si notano le varie poste ed il lago Salzolito (44).

Sebbene non prive di una certa ingenua fantasia rappresentativa le piante del de Michele non sono di alcun aiuto dal punto di vista tecnico e pratico e danno soltanto un'idea approssimativa della situazione delle varie locazioni.

Nel 1687 il Cotes ritornò a Napoli e il nuovo viceré marchese del Carpio inviò in Dogana il presidente Andriano Laynzina y Ulloa mentre l'entrata fiscale continuava a presentare un leggero miglioramento aggirantesi intorno ai 7.000 ducati.

Nel gennaio 1689 si liquidava l'allevamento equino della R. Razza di Puglia e il terreno delle dodici difese, riservato ai pascoli, veniva venduto (45).

Nel 1691 si nominò nuovo presidente, G. Francesco de Puga, che perseverò nel tentativo di maggiore valorizzazione del demanio a pascolo accogliendo nelle locazioni di Canosa e Vallecannella gli armenti di Piedimonte al prezzo minimo di 105 ducati

a migliaio (46) e il leggero vantaggio si accentuò ancora negli anni 1692, 1693 e 1694 in cui il Puga rimase a capo della Dogana.

Nel 1694 il viceré conte di S. Stefano inviò a Foggia ancora il Laynzina y Ulloa che con nuove disposizioni accrebbe ulteriormente il vantaggio delle entrate fiscali e su questa linea si mosse anche il suo successore presidente Andrea Guerrero de Torres, il quale, riconoscendo le prepotenze ed i soprusi perpetrati dai pastori più ricchi ai danni dei più poveri, pensò di riunire i primi in due locazioni separate, ritornando in tal modo alle antiche disposizioni aragonesi.

Ma quelli si opposero ricorrendo al viceré duca di Medina Coeli ed al Consiglio Collaterale: nel 1698 intanto succedeva al governo della Dogana il consigliere Vincenzo Vidman che accrebbe ancora lo stato relativamente soddisfacente della rendita fiscale, e denunciò le prepotenze dei credenzieri che con dispaccio del 30 marzo 1699 furono sostituiti dal viceré con un razionale della Regia Camera della Sommaria.

Nel 1700 succedeva al Vidman il reggente Cepece Scondito e l'entrata fiscale superava i duecentomila ducati di utile netto.

Si profilava intanto il problema della successione al trono di Spagna per la morte di Carlo II e, risoltasi la guerra che ne seguì con l'affermazione di Filippo di Borbone, questi nel 1702 venne in visita a Napoli e nominò viceré il duca di Ascalona che affidò l'amministrazione della Dogana al presidente Francesco Milano.

Mirando unicamente al vantaggio fiscale, il Milano non esitò ad esercitare pressioni sui pastori perché rivelassero un alto numero di animali onde incrementare l'entrata della *dispensazione* ma i locati reclamarono per la violazione della libertà della *professione* ed il viceré richiamò a Napoli il Milano, inviando nel 1706 il presidente Domenico Garofalo, che pensò di lasciare tutto immutato, ma le lagnanze dei pastori si rinnovarono ed il Consiglio Collaterale nel 1707 ordinò il ritorno alle antiche consuetudini doganali ed il rispetto della libertà della *volontaria professione*.

Nel 1708 per facilitare i pagamenti per mezzo di cambiali o, come allora si diceva, lettere di cambio, si istituiva in Foggia dal

Commissario generale dei cambi Nicola Gascone una Suddelazione dei cambi per espletare in Puglia l'attività che fin dal 1565 svolgeva in Napoli la Delegazione dei cambi.

Il tribunale doganale quindi non era più competente in materia di vertenze relative alle lettere di cambio e l'uditore doganale fu investito della funzione di suddelegato.

Con R. Dispaccio del 2 gennaio 1711 si restituiva al tribunale della Dogana la competenza in materia ma il Consiglio Collaterale non diede esecuzione all'ordine e fino al 1719 l'uditore doganale conservò la carica di suddelegato che solo da quell'anno fu trasmessa al governatore della Dogana, limitatamente alla sua giurisdizione (47).

Si ebbe intanto il passaggio del Mezzogiorno dalla dominazione spagnola a quella austriaca e l'arrivo del nuovo viceré conte di Martinitz nel luglio del 1707. Il presidente Garofalo fu incaricato dell'esecuzione degli ordini del Consiglio Collaterale e l'utile della dispensazione diminuì di tanto che i pastori per evitare l'applicazione della *controvenzione*, denunciarono spontaneamente altre 250.000 pecore: anche così però l'entrata fiscale restò notevolmente ridotta e si aggirò intorno ai 170.000 ducati.

Continuava purtroppo il frequente alternarsi di presidenti della Regia Camera alla direzione degli affari della Dogana: il nuovo viceré conte di Daun richiamava nel 1707 il Garofalo ed inviava a Foggia il presidente Lorenzo Giordano che entrò in carica nel 1708.

Sorgevano nel frattempo forti dissensi a proposito dell'integrazione dovuta dai pastori a compenso delle scarse entrate della *dispensazione* ma la partenza del viceré Daun e la designazione del Cardinale Grimani ritardarono l'arrivo a Foggia del presidente Andrea Guerrero, inviato in sostituzione del Giordano.

Il nuovo presidente, per prima cosa, faceva notare che il bassissimo prezzo dei pascoli fiscali non poteva essere ulteriormente mantenuto senza grave pregiudizio degli interessi del fisco, essendo a tutti nota la sensibile differenza di prezzo dei pascoli privati e proponeva un aumento in misura del venti per cento. Sottolineava ancora l'abuso commesso ai danni del fisco dai pastori più ricchi

che dividevano il loro armento in piccole greggi e le denunciavano come appartenenti a loro congiunti.

Le osservazioni del Guerrero furono accolte e nell'agosto del 1709 il prezzo dei pascoli fiscali fu equiparato alla metà di quelli privati e si formò una Giunta per il riordinamento della Dogana, la soppressione degli abusi e la reintegra dei tratturi, riposi e ristori.

I pastori comunque non potevano certo non reagire all'aumento della fida e i deputati della generalità misero inoltre in evidenza la vasta gamma di prezzi dei pascoli privati, varietà che non permetteva di stabilire un prezzo base su cui calcolare l'aumento.


Si propose allora dal fisco il ritorno alla misura del venti per cento sull'antico prezzo e l'esazione, nonostante le proteste dei pastori, fu fatta con l'aumento prescritto sia nel 1711 che nel 1712 mentre il Consiglio Collaterale riesaminava la questione e in Dogana si iniziava la reintegra ordinata.

Nel marzo del 1712 il Guerrero cedeva la carica all'avvocato fiscale Alfonso Crivelli e ritornavano in Dogana i credenzieri proprietari della carica, assolti nel giudizio cui erano stati sottoposti.

Il risultato della locazione generale non fu comunque diverso da quello degli anni precedenti sebbene la quasi completa reintegra avesse lasciato sperare un qualche lieve aumento la cui mancanza fu attribuita dai deputati della generalità agli aumenti troppo gravosi per la categoria, che, attraverso i suoi rappresentanti, chiese l'accesso in Puglia della Giunta, augurandosi che, constatate direttamente le condizioni miserande dei pastori, si giungesse all'abolizione dell'aumento del venti per cento sul prezzo della fida.

Sostituito nel 1713 il Crivelli dal Garofalo, la Giunta passò in Puglia l'anno successivo e, oltre la definizione di altre questioni, giunse ad un'intesa con i pastori che ottennero l'abolizione dell'aumento dietro versamento al fisco di una contribuzione di 25.000 ducati annui (48).

Si andò avanti per altri due anni ma la conclusione delle operazioni della locazione generale del 1715, protrattesi fino al 15 dicembre, causarono gravi danni alle greggi sorprese in cammino dai primi freddi che furono particolarmente intensi e si ebbe una perdita di animali aggirantesi intorno ai 300.000 capi (49).



TAV. VI - FOGGIA - REALE PALAZZO DELLA DOGANA.

Morì in quello stesso anno il Garofalo e fu sostituito dal presidente Francesco del Tufo che nel 1718 lasciò la carica al collega Giuseppe Aguirre, il quale, proibendo severamente la vendita illimitata dei pascoli straordinari, riuscì a procurare nel 1719 un aumento notevole della rendita della *dispensazione* ma, allontanatosi il Crivelli, il successore presidente Domenico Castelli non riuscì a conservare il vantaggio.

Si decise allora di inviare a Foggia un giudice della Gran Corte della Vicaria e nel 1721 fu inviato Giuseppe Correale con il preciso mandato, tra l'altro, della gelosa difesa del foro privilegiato ma i baroni, giunti al limite della sopportazione, rivendicarono i loro diritti ottenendo col R. Dispaccio del 12 febbraio 1724 la proibizione ai vassalli sottoposti alla giurisdizione feudale di iscriversi alla Dogana con il solito stratagemma della *professione fittizia* (50).

Intanto tra il Correale ed il presidente Diego Ribas, incaricato dell'amministrazione della Dogana, si crearono forti motivi di dissenso che si trascinarono fino al 1724, quando ritornò a capo della Dogana l'Aguirre che vi restò fino al maggio 1726. Durante l'inverno di quell'anno vi fu per il freddo un'altra forte mortalità di animali che si aggirò, secondo il de Stefano, intorno al mezzo milione di capi (51).

Nel maggio l'Aguirre fu sostituito dal presidente Michele Rullan che cercò di sollevare i pastori svincolando il commercio con l'estero di agnelli e castrati: riuscì infatti ad ottenere che prima una terza parte, poi i castrati senza limitazione alcuna potessero vendersi ad acquirenti stranieri.

Con la nuova possibilità divenne più facile l'esazione della fida mentre per la mortalità degli animali aumentavano i prezzi del formaggio e della lana rispettivamente da ducati quindici e mezzo a diciotto e mezzo la *pesa* (52) e da ducati trentasette e mezzo a quarantacinque il *rubio*.

Naturalmente i pastori chiesero al fisco un abbuono sulla fida in considerazione dei danni sofferti ma non solo non ottennero nulla, ad eccezione di un po' di dilazione per i locati più poveri, per quanto, per le continue esigenze finanziarie, furono costretti ad accollarsi il solito numero esorbitante di animali *pro-*

fessati per procurare al fisco almeno l'entrata dell'« *estima del possedibile* ».

Ricorsero allora a Carlo VI, sottoponendogli tra l'altro la vecchia questione dell'allistamento, che non aveva più ragione di essere richiesto quando per ogni bue, cavallo, ecc., i pastori pagavano la fida come per dieci pecore.

Nel 1728 il Rullan veniva sostituito dal presidente Giuseppe Odoardi e nel 1730 a quest'ultimo subentrava il presidente Carlo Ruoti che con particolare abilità riuscì ad assicurare, oltre l'esazione dell'« *estima del possedibile* », un notevole importo della *dispensazione*.

Nel 1731 e precisamente il 20 marzo si registrò in Puglia un fortissimo terremoto, che colpì particolarmente Foggia e Troia. Tra i numerosissimi edifici danneggiati l'antico palazzo della Dogana subì una distruzione pressoché totale per cui, nell'imminenza della fiera di maggio, bisognò sgomberarlo e provvedere ad una sistemazione di fortuna, mentre si accertava l'impossibilità di accomodi e la necessità di abbattere quanto era ancora rimasto in piedi per procedere ad una ricostruzione dalle fondamenta (53).

Fu fatta allora l'offerta dal vescovo di Troia monsignor Faccoli di un edificio non ancora completo, sito a Foggia fuori Porta Reale e destinato in un primo tempo a collegio dei Gesuiti.

Il Presidente Ruoti, esaminata la proposta e trovatala conveniente, offrì per l'acquisto 3.700 ducati e l'istrumento di cessione fu rogato il 23 aprile 1733 per notar Giuseppe de Angelis (54), e a sua volta il Ruoti vendette alle Francescane dell'Annunziata il vecchio palazzo diruto per 4.240 ducati (55).

Nella nuova sede la Dogana rimase fino al 1806, anno in cui l'Amministrazione dei pascoli fiscali di Puglia si trasformò e prese il nome di Tavoliere.

Il nuovo organismo conservò la sede dell'antico e l'edificio fu adibito dopo il 1865 a sede dell'Intendenza: oggi ospita l'Amministrazione della Provincia di Foggia, la Biblioteca Provinciale e l'Archivio di Stato di Foggia. Mentre era ancora a capo della Dogana il Ruoti, l'esazione andò via via aumentando, sì da raggiungere nel 1732 un'entrata lorda di circa 290.000 ducati (56).

Per ulteriori abusi commessi i credenzieri venivano nuovamente sospesi dalla carica e sottoposti a giudizio, il Ruoti era sostituito dal presidente Ignazio Ram e nello stesso anno 1734, dopo oltre due secoli, il Mezzogiorno d'Italia ritornava, con Carlo III di Borbone, uno stato indipendente.

NOTE AL CAPITOLO III

- (1) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pp. 96 a 103.
- (2) I terreni di Puglia si misuravano a carra, versure e catene. La prima unità equivaleva a venti versure, ogni versura a venti catene. Essendo una versura equivalente a quattro moggia, ne consegue che un carro equivaleva a ottanta moggia ed una catena ad un moggio.
- (3) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 196.
- (4) Tale la cifra riportata dal DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pag. 106. IL BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 196, ne fornisce un'altra leggermente superiore, computando la superficie dell'intero demanio a pascolo a carra 15.641.
- (5) A. S. F., *Dogana*, Serie I, vol. 14. Il successivo vol. 15 è copia del precedente fatta nel 1672.
- (6) A. S. N., *Sommario*, Diversi, Vol. 103.
- (7) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pp. 120-137.
- (8) Precisamente venticinque ossia: S. Leuci, Territorio di Castellana, Torre di Mare, Pezza di S. Nicola, Difesa di S. Lucia, Montagna di Arignano, Difesa di Tressanti, Demanio di Vico, Albore in piano, Difesa di Carpino e Cagnano, Tertiveri, Demanio di Spinazzola, Stincete, Rotello e Cantalupo, Palagianò, Palagianello, Montellare, Montescaglioso, Acquaviva e Serrone, Ischitella, Peschici e Varano, Guadagnato, Acquaviva di Bari, Guardamento e Mileto, Terlizzi e Pantanella.
- (9) In numero di diciotto e cioè: Demanio di Massafra, Difesa delle Bucculi d'Ascoli, S. Maria in Vulcano, Difesa di Palino, Difesa di Serra Capriola, Difesa di Cervaro, Difesa della Rocchetta, Demanio di S. Marcuccio, Pezza d'Avanzo, Territori di S. Lorenzo di Bovino, Ripalda, Demanio di Lavello ed Acquatetta, Territorio di Torre Alemanna, Territorio di Canosa, Demanio di Melfi, Difese di Cisterna e Leonessa, Territorio di Gioia di Bari.
- (10) Il vocabolo deriva dal latino « profiteri » usato nel significato di « dichiarare ».
- (11) Le pecore denunciate in più ed inesistenti si dicevano « ideali » o « in alia », le esistenti si dicevano « reali-fisse ».
- (12) La ricettività di una locazione si diceva « possedibile ». È questo uno dei termini più strani dello sgradevole linguaggio doganale.
- (13) Il « cáccito » risale all'età aragonese. V. PATINI nel *Saggio sopra il sistema della regia dogana della Puglia, suoi difetti e mezzi di riformarlo*, Napoli, 1783, p. 40 così ne parla « ... Né primordi della Regia Dogana, siccome si è di sopra accennato, la numerazione delle pecore di ciascun locato era l'invariabile norma, colla quale il Fisco assegnava ad ognuno la corrispondente porzione di pascolo. Empito il Possedibile di ciascuna Locazione, pel di più delle pecore che ne rimanevano escluse, si pagava il solito dazio di 32 ducati per ogni migliaio ».
- (14) S. GRANA, *Istituzioni della R. Doana di Foggia*, Napoli, 1770, pag. 85 « ... Professione volontaria non è, che una licitazione moderata sopra l'erbaggi della R. Corte, che riceve il suo vantaggio dalla sola volontà dei locati in fare acquisto della maggiore, o minore quantità di essi, giusto il numero delle pecore, che posseggono, e si fa segreta acciò non partorisca emulazione tra i medesimi locati ».
- (15) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pag. 123, n. 12.

(16) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pag. 115, riporta per l'anno 1555, in cui a Ferrante di Sangro era subentrato nella carica di Doganiere il figlio Gian Luigi, un concorso ai pascoli di Puglia di 1.513.156 pecore, oltre agli animali grossi.

(17) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 197.

(18) Le difese destinate a coltura furono Castelpagano, Tressanti, Schifara, Motta della Regina, Pezza S. Nicola, Alvano, Giardino di Trinità, Pantanella, Barca, Serrone di Bovino, Scarabottolo, Lampisciano, S. Leuci. Ai proprietari fu riconosciuto il diritto di prelazione nel fitto fino al mese di febbraio.

(19) La superficie di terre a coltura fittate nel 1563 misurava carra 1.251 e 11 versure, secondo quanto afferma N. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pp. 274-275.

(20) Antichissima fu la divisione della regione pugliese secondo il corso dell'Ofanto in Daunìa e Peucezia. La prima fu detta in tempi più recenti Puglia piana, la seconda costituì la Terra di Bari.

(21) Ferrante di Sangro fu sottoposto a giudizio dal Quiroga nel 1566 ma, come il figlio, fu poi assolto da ogni addebito avendo dimostrato con autorevoli testimonianze di aver ottemperato con zelo agli obblighi della sua carica. Il fascicolo del processo, intitolato « *Deffensione de Ferrante de Sangro, duanero* », con le relative testimonianze, è citato da G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, pp. 200-201, in nota, ed è conservato presso l'ARCHIVIO NAZIONALE SPAGNUOLO di Simancas, nel fondo « *Visitas de Italia* », leg. 12.

(22) S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, Cap. VII, pag. 219. La perdita di animali, secondo questo scrittore si sarebbe aggirata intorno ai 400.000 capi.

(23) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. I, pp. 346-362.

(24) S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, cap. VII, p. 223.

(25) A. S. F., *Dogana*, Serie I, vol. 24, comprensivo di introiti ed esiti della Dogana per gli anni 1602 a 1605.

(26) V. PATINI, *op. cit.*, pag. 22.

(27) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 197.

(28) L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia, né pasasti tempi e nel presente*, Napoli, 1820-1839, pp. 272-291.

(29) N. F. FARAGLIA, *Relazione cit.*, pag. 55.

(30) Era detto squarciafoglio il registro in cui si elencavano le pecore ammesse in ciascuna locazione in proporzione alla quantità di pascolo disponibile.

(31) Così il BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 198: per una svista del tipo-grafo l'ammontare del donativo offerto nel 1615 dai pastori è calcolato in 100.000 anziché in 10.000 ducati.

(32) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 198.

(33) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 8.

(34) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 15.

(35) Dicevasi « *controvenzione* » la pena pecuniaria che si pagava al fisco dai pastori che non facevano richiesta di pascoli dispensati; la « *scommissione* » invece era altra pena pecuniaria dovuta per l'introduzione anzitempo delle greggi nei pascoli fiscali loro destinati o in quelli di altre greggi.

(36) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 85.

(37) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 168.

(38) Anche nello Stato pontificio esisteva una dogana per le greggi che pascolavano nell'agro romano ed andava sotto il nome di *Dogana del Patrimonio di S. Pietro*. Era più piccola e meno antica di quella di Puglia ma costituita su quel modello. I pastori romani infatti, come i « locati »

di Puglia, erano esenti da pedaggi, gabelle, diritti di passaggio su ponti, scafe, passi ecc., e godevano inoltre del foro privilegiato concesso loro da Gregorio XIII. Per altre notizie vedi S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, pag. 167 e vol. II, pag. 25 e pag. 303.

(39) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pp. 277-278.

(40) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 146.

(41) L'alternarsi dei presidenti della Regia Camera della Sommaria non è riportato fedelmente dal DE MEIS nell'elenco di cui già si è parlato. Risulta evidente infatti la compilazione affrettata e basata su ricerche unilaterali e non sufficientemente approfondite.

(42) A. S. F., *Dogana*, Serie I, vol. 20.

(43) A. S. F., *Dogana*, Serie I, vol. 20, fol. 16 t. e 17.

(44) A. S. F., *Dogana*, Serie I, vol. 20, fol. 4 t. e 5.

(45) A. CARUSO, *Notizie intorno alla trasformazione fondiaria ed alle classi sociali nelle provincie napoletane durante il vicereame, con particolare riguardo alla Capitanata*, in Atti del II Congresso Storico Pugliese, Bari, 1953, pag. 11.

(46) F. N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, vol. II, pag. 286.

(47) N. F. FARAGLIA, *Relazione cit.*, pp. 84-85 e N. DE MEIS, *op. cit.*, pag. 100.

(48) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 99.

(49) S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, cap. VII, pag. 218 e L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 199.

(50) S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. II, cap. XXXVIII, pag. 282.


(51) S. DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, cap. VII, pag. 221.

(52) Unità di misura per il cacio equivalente a Kg. 19,601 di cacio fresco.

(53) A. S. F., *Dogana*, Serie II, N. 4882.

(54) A. S. F., *Dogana*, Istruzioni, Vol. V, fol. 394-413.

(55) A. S. F., *Dogana*, Serie II, N. 4581.



TAV. VII - A.S.F.; DOGANA, SERIE I, VOL. 21, ATLANTE DI A. DELLA CROCE, FOL. 12.

CAPITOLO IV

I BORBONI FINO AL 1806

Ricostituitosi il Mezzogiorno d'Italia in stato indipendente nel 1734, si iniziò il riordinamento e la revisione delle entrate fiscali al fine di un più soddisfacente rendimento e di una più equilibrata dinamica dello stato stesso.

Il giovane Carlo III ed i suoi ministri non potevano quindi trascurare la Dogana e vi inviarono nel 1735, in sostituzione di Ignazio Ram, il presidente Stefano di Stefano, già esperto del governo della Dogana per esservi stato inviato l'anno prima in qualità di avvocato fiscale.

La locazione generale di quell'anno si svolse senza notevoli inconvenienti ma l'anno successivo si ebbe una grave epidemia tra gli animali vaccini ed i pastori scesero in Puglia molto timorosi: l'introito del fisco comunque non fu molto minore del solito.

Nel 1737 per la morte del di Stefano fu inviato a Foggia il consigliere Troiano de Filippis al quale i pastori presentarono, per inoltrarsi al re, una supplica in cui si chiedevano concessioni per i danni apportati dalla moria delle vacche e dal freddo prematuro del tardo autunno.

Il re condonò l'importo delle *scommissioni e controvenzioni* e con sovrana determinazione in data 21 maggio 1738 riconfermò la giurisdizione privilegiata e ribadì le norme da osservarsi per la elezione dei deputati generali.

Inoltre con dispaccio dell'8 ottobre 1738 al governatore della Dogana fu riconosciuta la competenza in materia di vertenze relative a lettere di cambio anche per gl'insolventi non iscritti alla Dogana: il commissario generale nel 1747 tentò di riacquistare la prerogativa ma il re confermò al Governatore l'autorizzazione

concessa permettendo che solo in prima istanza i ricorrenti potessero rivolgersi alla Delegazione.

La situazione rimase immutata fino al 1806, anno in cui con la soppressione del tribunale privilegiato, la competenza in materia di lettere di cambio fu assegnata ad uno dei tribunali che si costituirono in Puglia.

Si provvide ancora nel 1740 ad anticipare la locazione dei pascoli per evitare i danni dei primi freddi che spesso sorprendevo le greggi ancora nei riposi riducendone fortemente il numero.


Nel 1741 al de Filippis fu sostituito il presidente Francesco Marchant che, validamente coadiuvato dall'avvocato fiscale Pasca, riuscì ad aumentare ancora l'introito netto del fisco e resse la Dogana fino al 1744, anno in cui fu sostituito dal Pasca ma nell'autunno di quello stesso anno i freddi prematuri colpirono ancora le greggi e le sensibili perdite di animali resero possibile il distacco di altre cento carra di terreno saldo che furono destinate a coltura.

Nel 1746 ritornò in Dogana il Marchant mentre le greggi a mano a mano cominciavano a risollevarsi dando ancora al fisco un aumento di entrata per circa 30.000 ducati nel fitto dei pascoli di quell'autunno.

Per facilitare la trasmigrazione si dispose una reintegra dei tratturi e si vietò lo scavo dello *stabbio*, ossia dello sterco degli ovini che, disseccandosi, formava sul suolo uno strato arido e caldo che proteggeva le bestie costrette a vivere allo scoperto durante i mesi invernali.

Nel 1748 moriva il presidente Marchant e lo sostituiva Baldassarre Cito che, tra l'altro, difese validamente la gelosa prerogativa del foro privilegiato.

I tempi però erano molto mutati: nel lungo periodo del viceregno erano state costantemente deluse le velleità di «revanche» feudale in materia di giurisdizione sui locati pugliesi ed abruzzesi: col nuovo stato indipendente concetti diversi cominciavano ad affermarsi e tra i più interessanti quelli relativi alla giurisdizione privilegiata della Dogana che veniva esaminata e criticata nei suoi aspetti negativi sia dai numerosi cultori di scienze giuridiche, economiche e sociali, sia dagli stessi organi giurisdizionali, nelle loro sentenze.



TAV. VIII - A.S.F., DOGANA, SERIE I, VOL. 21, ATLANTE DI A. DELLA CROCE, FOL. 17.

Si criticava vivamente la disordinata coesistenza di più giurisdizioni, fortemente limitative di quella ordinaria, e si mettevano a confronto i gravi inconvenienti con i troppo scarsi benefici che ne derivavano.

È del 1749 una sentenza della R. Camera di S. Chiara sui *locati fittizi* e la situazione esposta dagli stessi deputati della generalità dei pastori presenta efficacemente le conseguenze dell'abuso commesso ai danni dei veri locati, del fisco e della giustizia stessa da tutti coloro che, pagando il solo modesto prezzo della fida e senza possedere alcun gregge si sottraevano alla giurisdizione ordinaria o feudale e, forti del diritto acquisito di poter essere giudicati soltanto dai giudici della Dogana, spesso residenti in paesi lontani, commettevano ingiustizie e prepotenze.

Ne conseguiva non una limitazione della giurisdizione feudale a vantaggio dei pastori, com'era stato nelle intenzioni di Alfonso d'Aragona, bensì una situazione di pericoloso disordine (2).

Si cercò quindi di porre rimedio al male confermando il foro privilegiato ai soli « *professori di pecore* », ossia a quei pastori che effettivamente conducevano le bestie ai pascoli di Puglia, escludendone il più possibile gli altri, essendosi del resto ampiamente constatata la nessuna utilità fiscale degli affitti di poche versure di terreno, il cui utile era per intero assorbito dalle spese e dai diritti spettanti ai vari impiegati.

Comunque il ricavato della locazione andò sempre aumentando ed i pastori godettero di un periodo di relativa tranquillità.

Nel 1754 il Cito lasciava la Dogana e lo sostituiva il presidente Giulio Cesare d'Andrea il cui esordio fu seguito da un altro inverno rigido e da nuovi danni ed angustie per le greggi ed i pastori che anche questa volta ricorsero con successo alla benevola clemenza del re il quale concesse un abbuono di oltre 30.000 ducati ed una dilazione generale ai pagamenti.

Nel 1758 il d'Andrea era sostituito dal collega Antonio Belli e nell'autunno del 1759 Carlo III lasciava il regno per cingere la corona di Spagna.

Gli succedeva sul trono di Napoli il figliuolo giovinetto Ferdinando al quale nel 1760 l'agrimensore della Dogana Agatangelo

della Croce dedicava una raccolta di « *Piante topografiche e geometriche delle ventitré locazioni del R. Tavoliere delle Puglie* » (3).

L'opera, che richiese ben venticinque anni di lavoro, era stata iniziata nel 1735 al solo fine di farne omaggio a Carlo III ed è costituita da sessantatré fogli con ottantotto mappe di locazioni ordinarie, aggiunte e di erbaggi dispensati per tutta l'estensione del cosiddetto « *possedibile* ».

Le mappe erano completate da una grande pianta generale del demanio fiscale di Puglia, andata distrutta nel 1943. Attraverso il suo lavoro accurato e preciso, il della Croce poté dare finalmente una visione sicura dei vari « *corpi* » fiscali la cui estensione fu da lui calcolata in carra 18599 e versure 1 e fu in grado anche di correggere l'estensione del Bosco di Ruvo da cento a centoquindici carra.

Alla morte del della Croce la vedova offrì in vendita l'atlante con relativa pianta generale ed il tutto fu acquistato ben volentieri dalla Dogana per la somma di seicento ducati.

Dall'atlante suddetto presentiamo due piante e precisamente quella della locazione di Vallecannella o Vallecandella (4) e quella dei pascoli dispensati di Lampisciano e del Bosco di Ruvo (5).

La riproduzione fotografica in bianco e nero ed in formato necessariamente ridotto priva le due piante del vivido risalto dei colori e rende un po' difficoltosa la lettura dei nomi di località minori ma rimane evidente la precisione della tecnica e la particolareggiata descrizione calligrafica delle relative estensioni: sono questi gli elementi che differenziano nettamente il lavoro del della Croce da quello del de Michele e spiegano ampiamente il giustificato, continuo ricorso da parte degli studiosi a queste piante ben note che chiariscono molti dubbi sorgenti dalla consultazione dei documenti (6).

Incominciava intanto la lenta evoluzione delle terre di Capitana favorita dalle idee di graduale riforma sui modelli di stati più progrediti quali la Francia, l'Inghilterra, le regioni del nord d'Italia con le quali continui e profondi erano i contatti dei diplomatici, dei viaggiatori colti, degli studiosi d'economia.

Si notò così che mentre in Puglia non si poteva parlare di coesistenza pacifica tra agricoltura e pastorizia, in continua lotta per

il possesso delle terre fiscali, altrove si era raggiunto felicemente un giusto equilibrio a prevalenza costante dell'agricoltura e dalla stretta unione le due attività, indispensabili l'una all'altra, traevano evidenti vantaggi reciproci.

Nel caso della Puglia, disabitata e desolata d'estate, priva di alberi, paludosa per mancanza delle necessarie opere che convogliassero ed utilizzassero le acque preziose in tanta arsura, una ripresa dell'agricoltura con criteri nuovi si avvertiva più che necessaria, indispensabile ed urgente.

Un primo esempio fu dato dal principe di S. Angelo Placido Imperiali che nel 1761 fondò presso il lago di Lesina la colonia agricola di Poggio Imperiale.

Successivamente, nel 1774, fu lo stesso re Ferdinando IV a costituire con le terre tolte ai Gesuiti (7), i cinque Reali Siti di Carapelle, Ortona, Orta, Stornara e Stornarella e ad ordinare che, divisa la superficie in quattrocento dieci parti di dieci versure l'una, si concedessero i lotti in censo ad altrettante famiglie di agricoltori poveri di Puglia fornendo loro inoltre due versure di « *mezzana* », la casetta rurale, gli attrezzi e gli animali da lavoro, ma l'esperimento non sortì l'effetto sperato e le terre che condotte dai Gesuiti costituivano una fiorentissima masseria agricola ed armentizia non riuscirono a mantenere il primitivo rendimento: a poco a poco impoverirono e numerose famiglie trovarsi nell'impossibilità di pagare il lieve censo fissato dovettero lasciare le terre che altre abbandonarono spontaneamente (8).

Intanto nel 1769 si era estinto il credito del re di Polonia e le rendite della Doganella d'Abruzzo e delle poste d'Atri ritornavano al fisco.

A capo della Dogana per la morte del Belli fu mandato il presidente Gennaro di Ferdinando, cui seguì il collega Luigi Petrone ed alla morte di questi, nel 1764, il presidente Angelo Granito.

Ad un periodo di circostanze sfavorevoli ai locati seguì quasi un decennio di relativa tranquillità ed il Granito rimase a capo della Dogana fino al 1773, anno in cui chiese ed ottenne di ritornare a Napoli.

Nel 1781 si giunse alla decisione di censire i tre riposi autunnali del Saccione, delle Murge e di Monte S. Angelo (9) mentre

vivacissime riprendevano le discussioni sulle modifiche da apportare al sistema di distribuzione dei pascoli.

Nel 1788 Gaetano Filangieri, nella sua qualità di consigliere delle finanze, aveva espresso al re parere favorevole all'esperimento degli affitti sessennali (10), vedendolo non già come la soluzione del problema, bensì come un primo passo verso la censuazione delle terre stesse (11).

In cinque punti essenziali il Filangieri elencava i vantaggi del nuovo sistema ed i rimedi che avrebbero potuto da essi apportarsi ai mali cronici che riducevano al minimo il reddito fiscale ed angustiavano i pastori costretti ad un continuo vagare senza la minima garanzia per la vita loro e degli armenti.

Anche le terre di Puglia potevano sperare da una più lunga durata dei contratti d'affitto un futuro migliore ed una partecipazione alla vita del regno più viva di quella che da ben tre secoli era stata loro riservata.

Dalla più lunga permanenza sulle stesse terre si sarebbe anche ottenuto un aumento della popolazione perché i pastori non sarebbero stati costretti, per necessità di cose, a quel forzoso celibato che era la causa prima dello spopolamento delle terre d'Abruzzo e di Puglia.

Naturalmente si volle ben riflettere prima di apportare modifiche mentre le proposte e gli studi continuavano.

Nello stesso anno il Delfico poneva ancora in discussione l'argomento in una breve, felice trattazione (12) osservando che se Alfonso d'Aragona aveva utilizzato le terre di Puglia nel modo impostogli dalla circostanza, non per questo era da ritenersi che in tempi tanto mutati potessero conservarsi le stesse istituzioni che d'altronde non avevano contribuito a valorizzare la Puglia né dato prova di essere indispensabili allo sviluppo della pastorizia che, fuori del regno, in condizioni meno privilegiate, prosperava certamente molto meglio.

Il Delfico passava quindi a confutare le tesi di coloro che sostenevano l'impossibilità di far crescere alberi in Puglia e si pronunciava nettamente a favore di una valida ed oculata ripresa dell'agricoltura, suggerendo di lottizzare e vendere il demanio pu-

gliese, lasciando liberi gli acquirenti di sfruttare le terre a loro piacimento.

Egual consiglio dava per i fondi dei Luoghi Pii mettendo in evidenza che la trasformazione avrebbe lasciata quasi immutata l'entrata fiscale che non sarebbe stata più costituita dal ricavato della locazione dei pascoli bensì dal più forte introito della tassa catastale e dall'aumento del consumo e dell'esportazione. Consigliava finalmente l'istituzione di una banca per sovvenire i nuovi proprietari nelle loro necessità favorendo ed utilizzando il risparmio (13).

Tanto discorrere e proporre cominciò finalmente a dare qualche frutto ed accogliendo il parere favorevole del Filangieri, con R. Dispaccio del 29 novembre 1789, si dispose il primo affitto sessennale per le terre a pascolo e per quelle a coltura ed il Granata a tal proposito riferisce

« ... Meritano ricordanza l'espressioni delle quali servissi in quella circostanza il Sovrano: disse egli che questo sarebbe stato lo sperimento di un contratto più stabile, cioè di un affitto molto più lungo, ed anche di una censuazione perpetua, ove la prosperità dei pastori e degli agricoltori incardinati al Tavoliere lo avesse richiesto » (14).

Seguivano intanto altre pubblicazioni e proposte: sono del 1789 i « *Pensieri economici relativi al regno di Napoli* » del Palmieri (15) che nel capitolo dedicato al Tavoliere ne veniva esaminando la struttura arretrata e lo scarso rendimento che dimostrava con l'eloquenza inconfutabile delle cifre.

Egli osservava infatti che la rendita fiscale dal 1734 al 1780 era stata di ducati 329.635,77 in media all'anno: da tale incasso andavano però sottratti:

per il dazio sulla lana	duc. 18.000
per la riduzione del dazio sul sale	» 28.000
per la riduzione del dazio su 10.000 cantara di cacio	» 15.000
per le contribuzioni ordinarie sui fondi	» 101.567,25
per un totale di	» 162,567,25

Restava quindi un utile netto di ducati 167.068,52.

Considerando in ducati 17.313.450 il valore dei demani pugliesi e detraendone i diritti di proprietà dell'erba estiva in du-

cati 2.316.450, si otteneva un capitale netto di 15.000.000 di ducati che investito alla ragione del 4% avrebbe fornito una rendita di ducati 600.000 ai quali avrebbero dovuto aggiungersi:

il dazio sulla lana per	duc. 18.000
il dazio sul cacio per	» 15.000
il dazio sul sale per	» 28.000
e l'importo della contribuzione ordinaria sui fondi per	» 101.567,25
realizzando così un introito di	» 762.567,25
ai quali sottraendo l'entrata in	» 167.068,52
si sarebbe conseguito un vantaggio di	» 595.498,52

Queste le conclusioni cui il Palmieri perveniva nel caso che il fisco avesse rifiutato di disfarsi delle terre, ma ove avesse accolta invece tale proposta, egli dimostrava che egualmente si sarebbe conseguito un aumento del reddito in quanto, valutando i terreni fiscali complessivamente in ducati 20.313.450 si sarebbe percepito per imposta di catasto in ragione di sette grana ad oncia una rendita pari a duc. 236.990

cui andavano aggiunti i diritti sulla lana, cacio e sale per	» 61.000
con un totale di	» 297.990
da cui sottraendo la rendita di	» 167.068
si sarebbe ricavato un vantaggio di	» 130.922

Anche se con molta prudenza, giustificata dal timore di un risultato negativo che avrebbe compromesso il già limitato introito, fin troppo necessario date le circostanze politiche, il fisco non poteva ignorare quanto si andava ragionando e pubblicando sulla Dogana di Puglia e un po' per venire incontro ai locati, molto più per conseguire una più forte entrata che permettesse di fronteggiare gli eventi politici che sconvolgevano l'Europa, Ferdinando inviò nel 1791 il Galanti in Puglia perché prendesse visione sul posto della situazione e lo informasse su quanto conveniva fare (16) ma poco si concluse perché l'incalzare degli avvenimenti ritardò le decisioni e ne rallentò l'attuazione. Nel 1793 il re stabilì di dare a censo le terre a coltura che al momento fornivano al fisco un'entrata di circa 60.000 ducati (17).

La concessione in enfiteusi era accordata ad ogni colono per una superficie non superiore alle trecento versure con altre ses-

santa di « *mezzana* » per i buoi aratori e si prometteva l'affranco del canone alla ragione del tre per cento.

Il censo però, in considerazione del generale rialzo dei prezzi, veniva aumentato di quasi la metà del primitivo importo e fissato in ragione di quarantasei ducati il carro (18).

Come era sempre avvenuto per le terre pugliesi a coltura, i primi raccolti furono incoraggianti ed abbondanti, poi pian piano i campi cominciarono a « *stancarsi* » ed i prodotti a calare per qualità e quantità.

Per le terre a pascolo nel novembre dello stesso anno il re dispose che i pastori si riunissero in assemblea per decidere liberamente se convenisse loro rinnovare l'affitto sessennale o chiedere la censuazione dei pascoli (19).

L'assemblea fu fissata per il 10 dicembre ma non essendo intervenuti i rappresentanti di tutte le locazioni, l'adunanza fu aggiornata al 10 gennaio 1794.

Votando finalmente al completo, lo scrutinio diede i seguenti risultati:

465 voti per la rinnovazione dell'affitto e
144 voti per la censuazione, questi ultimi però divisi in tre differenti proposte di attuazione (20).

Il re accettò i voti della maggioranza e comunicò il 1° febbraio che l'affitto sessennale sarebbe stato prorogato, salvo restando al fisco il diritto di procedere alla censuazione anche prima dello scadere del sessennio (21).

I risultati dello scrutinio furono però in un secondo tempo annullati ed un'altra assemblea fu convocata il 19 maggio in cui i rappresentanti delle locazioni chiesero unanimemente la censuazione (22).

Si procedeva dunque secondo quanto era stato proposto dal Filangieri, dal Palmieri e da altri studiosi d'economia ed il re manteneva la promessa fatta in occasione del contratto del primo affitto sessennale: c'era da sperare quindi che a questo parziale esperimento di censuazione sarebbe seguito un secondo provvedimento più ampio e completo.

In quello stesso anno per sanare i vecchi debiti dei locati col fisco, Ferdinando decise una remissione generale (23) per mettere

concessione in enfiteusi delle terre affittate: fu assicurato che sarebbe stata riesaminata la proposta ma per il momento si decise il rinnovo del contratto che fu stipulato nel 1795 e per altri sei anni le cose rimasero nello stato di prima.

Ne! 1796 Nicola Vivenzio, avvocato fiscale del Real Patrimonio, pubblicava un'opera sulla Dogana (25), in cui fra gli altri argomenti approfondiva particolarmente la questione dei terreni a coltura dei luoghi pii.

Premesso che l'estensione delle terre pugliesi era calcolata nella seconda metà del secolo XVIII complessivamente in 15.060 carra, precisava che di esse 9.040 erano destinate al pascolo e 6.020 a coltura.

Di queste ultime, 1.600 carra appartenevano al fisco, 2.200 ai privati, baroni e luoghi pii, il resto alle università. Ora, mentre le terre fiscali a coltura, sempre fornite della relativa mezzana, erano date ad un censo modesto in ragione di ventitré carlini a versura, i terreni *azionali* venivano fittati ad un canone maggiore di un terzo, erano quasi sempre privi di *mezzana* e l'affitto non superava mai la durata di un sessennio per impedire che i terreni, allo scadere del decimo anno, divenissero allodiali.

Tale diversità di condizioni all'origine provocava una notevole differenza di costo dei prodotti, ed in particolare dei grani, ed una sensibile perdita da parte dei coloni, costretti nella vendita ad uniformarsi alla « voce » o prezzo del grano ufficialmente fissato anno per anno. Si aggiunse inoltre la necessità da parte degli agricoltori di farsi anticipare dai mercanti di granaglie una parte o tutto l'importo del raccolto futuro per sopperire alle spese di coltura e si noterà come ai mercanti fosse agevole procurarsi un margine più o meno ampio di vantaggio profittando della vendita anticipata e livellata che metteva nelle loro mani tutto il raccolto e conseguentemente tutto l'utile che sarebbe stato possibile ricavarne.

Il Vivenzio suggeriva quindi di proibire ai luoghi pii ulteriori acquisti di beni, di livellare i canoni a quelli delle terre fiscali a coltura senza limite alcuno nella durata del fitto, favorendo infine l'accrescimento del numero dei mercanti per sollecitare con la concorrenza una diminuzione dei prezzi e contempora-

i pastori e gli agricoltori in condizione di riequilibrarsi nei pagamenti e allo scadere del primo contratto di affitto sessennale il fisco poté calcolare l'entrata percepita in ducati 459.000 circa (24).

Intanto i locati aspettavano la censuazione e prima della scadenza del contratto presentarono una supplica al re chiedendo la neamente l'eliminazione del grave inconveniente della concentrazione del raccolto nelle mani di pochi speculatori.

In quello stesso anno sopravvenne però una delusione per i coloni dei terreni fiscali, cui venne negata la già promessa affrancazione dei canoni (26), quindi la speranza di diventar padroni delle terre che coltivavano si allontanò nel tempo.

L'anno successivo, 1798, fu concessa la dissodazione dei ristori e delle poste frattose (27), ossia di quei terreni coperti di macchie d'arbusti che fornivano generalmente pascolo di seconda qualità: si ebbe così ancora una riduzione della superficie destinata al pascolo.

Sopravvennero poi gli sconvolgimenti del '99: alle condizioni di precaria stabilità della repubblica e dei poteri centrali corrispose nelle province l'immediata comparsa del brigantaggio che in Puglia inferì a danno dei pastori e degli armenti con razzie di bestiame e danni di ogni specie (28).

Al ritorno dei Borboni era prossimo a scadere il secondo contratto di affitto sessennale la situazione però non era certo tale da consentire di por mano alle riforme: si stipulò quindi nel 1800 il terzo affitto sessennale sperando di poter intanto attuare i progetti fatti, ma continuando la situazione di emergenza politica fu necessario imporre ai coloni e pastori, così come fu fatto anche l'anno successivo, una contribuzione speciale a titolo di offerta straordinaria nella misura di 388.760 ducati (29).

Finalmente nel 1804 si decise di attuare la censuazione e con R. Dispaccio del 16 agosto 1804 (30) si diedero le prime disposizioni e si provvide a nominare una Giunta di cui furono chiamati a far parte Nicola Vivenzio, gli avvocati fiscali Ottavio d'Arena e Domenico Martucci ed il presidente della Camera della Sommaria Vincenzo Sanseverino, ultimo governatore-Doganiero (31).

Ovviamente la grande novità dell'evento scatenò l'antico malanimo esistente tra le tre categorie interessate alle terre pugliesi

ossia gli agricoltori e pastori delle terre fiscali e i proprietari privati.

La Giunta comunque cominciò a tenere le sue sedute che si protrassero per buona metà dell'anno 1805 ed alcune proposte furono presentate dal « *ceto* » dei locati sulle modalità di applicazione della censuazione onde provvedere il più completamente possibile alla tutela degl'interessi della categoria (32).

Verso la fine del 1805 profilandosi ancora una volta l'invasione francese e spinto dalla urgente necessità di danaro, con una sovrana risoluzione in data 7 dicembre (33), Ferdinando decideva di concedere l'affrancazione dei canoni delle terre fiscali a coltura alla ragione del quattro per cento.

Si avverava finalmente il sogno degli agricoltori pugliesi di possedere la terra che tanto faticosamente lavoravano ma la concessione non giunse gradita a tutti e la relazione del de Bellis (34) che riportiamo qui per intero espone dettagliatamente la situazione:

S.R.M.

Riservata

Signore

La Sovrana disposizione riguardante la vendita delle terre salde, o siano Masserie di Regia Corte è stata con sommo applauso ricevuta in tutt'i Luoghi del Tavoliere e Circondario, ed anche dalla sana parte di questa Città.

Ognuno ha ravvisato in questa Real determinazione una utilissima operazione di pubblica economia insieme, e di finanze, che concede la prima volta la desiderata proprietà in Puglia, che appresta la comodità di migliorare l'Agricoltura languente per lo vecchio sistema di Colonia precaria, che assicura l'aumento de' prodotti, l'estensione dell'occupazione pubblica ed i mezzi da popolare una volta la Puglia, con abilitare ognuno a fissarsi ne' punti degli acquisti che possono fare sul luminoso esempio de' Reali Siti di Orta.

In conseguenza di queste vedute, da S. Severo, S. Paolo, Torremaggiore, Apricena, Cirignola, Barletta, Casale di Trinità ed altri Luoghi si è fatta una general concorrenza di offerte per comprare in qualunque modo. E difatti sebbene per vari Paesi il termine di giorni quindici prescritto ne' bandi emanati non sia ancora

decorso, pure si ha già un pieno di offerte per lo numero di versure 4.500 circa finora, ed esse si affollano a momenti.

Mi credo intanto in debito di far presente ciò che è avvenuto per Foggia. Qui i Coloni di piccole e mediocri partite concorrono egualmente che quelli degli altri Paesi. Non così i Coloni delle grandissime Masserie. Costoro, che in poche mani posseggono niente meno che un terzo di Terre di Corte, ed il migliore di esse, avvezzi a corrisponderne il tenuissimo estaglio di carlini ventitré a versura, mentre esse terre quando si affittano non si danno a meno degli otto a dodici ducati la versura; animati pure da' Deputati della Censuazione, che sono in Napoli a spese del Ceto, si sono complotati tra loro a non fare offerte, quantunque fossero bene in circostanze di farlo. Si lusingano essi, ch'essendo le di loro Masserie immense, non si trovi alcuno che possa applicarvi: poiché i Forastieri non possono attendervi per la lontananza, ed i Paesani non farebbero per difetto di capitali così rispettabili e per non urtare nella inimicizia de' Maspoderosi Coloni prepotenti nel Paese.

E così si sono avvisati di poter rimanere, come sono Possessori d'immense Terre a danno degl'interessi di V.M.; anche prevalendosi dell'articolo sesto del Real Dispaccio con cui si prescrive di non riceversi offerte per porzione, se non si sarà fatto il pieno degl'intieri corpi; poiché si lusingano con la loro influenza di distogliere le offerte altrui, massime in numero da completare gl'intieri Corpi.

Questo ardito proposito de' gran Coloni Foggiani è tosto svanito, quante volte la M.V. come con altra mia rimostranza de' 14 del cadente ho implorato, mi abiliti a ricevere le offerte per porzione, come esse vengano; poiché per le ragioni in quella rimostranza umiliate, questo lungi di pregiudicare, agevola, anzi assicura la vendita di Corte.

A dileguare inoltre ogni sinistra idea de' Coloni Foggiani, basterà solo il dichiararsi dalla M.V. che è ferma nel volere effettivamente eseguita la vendita delle Terre Salde, e che gli affitti di quei Terreni i di cui Conduttori non sono comparsi nel termine prefisso a chiedere la prelazione, s'intendono scaduti col corrente Anno colonico; onde i Terreni stessi da oggi innanzi

s'intendono devoluti alla Regia Corte; poiché io sono nella sicurezza, che sottomettendosi le indicate Masserie alle sub haste non mancheranno avventori, come già ne apparisce taluno, malgrado ogni mezzo, che si tiene in contrario per attraversarlo.

Con tale dichiarazione, destituti i grandi affittatori di ogni speranza di poter ritenere, e non volendo altronde rilasciare per non perdere de' speciosi avviamenti d'Industrie, ed il grande appoggio delle loro facoltà, essi saranno i primi a concorrer subito alle compre, e cercheranno di conservare nel miglior modo possibile la sorgive della di loro opulenza. E poi, anche che tali Masserie o in tutto, o in parte rimanessero invendute, l'indicata dichiarazione non potrà punto né poco pregiudicare gl'interessi del vostro Real Patrimonio; poiché nell'ultimo caso si potrebbero affittare con molto maggiore vantaggio ad altri Individui o di questa Città, o di altri Luoghi nel Circondario.

Altronde, più di tutto bisogna esser persuasi, che tal renitenza de' gran Coloni Foggiani non è, che un tentativo di vedere fratanto il Governo declinasse dalla determinazione presa; ma tutto rimarrà dileguato subito che sien convinti del contrario co' modi proposti.

Intanto per eseguire colla dovuta speditezza l'importante incarico affidatomi, e passare a perfezionare i Contratti, mi sono seriamente occupato, in conformità delle vostre Sovrane determinazioni, della elezione de' Periti. Questa difficile operazione è stata da me effettuata dopo maturo esame, e dopo di aver prese le più accurate dilucidazioni de' Soggetti; perlocché sono nella sicurezza, che gli eletti sieno senza dubbio probi, avveduti, ed incapaci di prevenzione. Essi partiranno subito per i diversi Luoghi del Tavoliere assistiti da Agrimensori per fare l'estima, e misura de Fondi, a fine di potersi ultimare i Contratti, ed incassarsi le somme di tutti quelli, che hanno già presentate le di loro offerte.

Prostrato intanto all'augusto Trono di V.M. sono umilmente D.V.M.

Foggia 28 dicembre 1805
Umilissimo Fedelissimo Vassallo
Goffredo de Bellis

In Segreteria di Stato
ed Azienda.

Questa relazione fu seguita da una supplica di Giuseppe de Angelis, rappresentante degli agricoltori di Puglia che con l'offerta accorta di un immediato e notevolissimo introito e ponendo l'accento sui danni che avrebbe subito il Real Patrimonio per l'alienazione di tante terre, difese gl'interessi dei censuari delle grandi masserie, cui faceva comodo continuare a sfruttare le terre, senza privarsi dei grossi capitali necessari al riscatto dei relativi canoni.

La supplica del de Angelis presenta la situazione da questo particolare angolo visuale e conclude chiedendo la revoca delle disposizioni date per la vendita delle terre fiscali.

Il documento, privo di data, va senz'altro attribuito al gennaio del 1806 e in considerazione del suo notevole interesse lo riportiamo per intero (35):

S.R.M.

Signore

Don Giuseppe de Angelis, Deputato degli Agricoltori del Tavoliere di Foggia prostrato a' piedi del Vostro Real Trono, con umili suppliche espone alla M.V. come il Ceto degli Agricoltori, ch'Egli rappresenta, nutrendo un'eterna riconoscenza alla M.V. per l'inestimabile beneficio, che loro ha concesso, con ordinare la censuazione delle terre del Tavoliere; crede un dovere imprete-ribile di offerire alla M.V. una somma in attestato di gratitudine per la grazia accordata della censuazione, e spera che la M.V. voglia accoglierla con clemenza, specialmente nelle presenti circostanze, nelle quali ogni buon suddito della M.V. deve concorrere per quanto possa, a somministrare de' mezzi, onde la pace, l'ordine e la sicurezza pubblica, che tanto sono a cuore della vostra Augusta Persona, sian conservate e difese.

La somma che si offre alla M.V., che può sollecitamente incassarsi, ascende a ducati 789.940.

Essa risulterebbe dalli seguenti cespiti
1° Per le terre di Corte, atte a semina, offre ogni novello censuario una somma alla ragione di ducati 50 per carro, donde si forma la quantità di ducati

96.000

2° Per le terre di Portata offre similmente ogni censuario novello la stessa somma di ducati cinquanta per carro, donde si ha l'altra somma di ducati 92.500

3° Dove vogliasi permettere l'affrancazione della servitù di pascolo, che la M.V. tiene attivamente sulle terre di Portata, si avrebbe l'altra somma di ducati 601.440

Totale 789.940

Qualora la M.V. si degni di accordare ai Censuari la grazia di accogliere la somma, che il Supplicante propone, ed offre nel di loro nome, egli il Supplicante, pieno di fiducia nella Vostra Sovrana Clemenza, implora ordini precisi per la sollecita effettuazione della già accordata censuazione, acciò la Giunta da V.M. istituita per tale assunto, ed il di lei zelantissimo Presidente, siccome finora si sono laboriosamente occupati nel discutere quelli oggetti, che metter dovevano in sistema così grande operazione, possano ora egualmente proporre alla M.V. le disposizioni già concertate, e mandare ad effetti la grazia compartita, esaminando li seguenti capi, con i quali l'accordata censuazione si potrebbe stabilire, affinché V.M. poi accoppiasse alla prima ancor l'altra grazia di approvarli, purché al Sovrano suo intendimento altrimenti non sembrasse.

Per le terre di Regia Corte

- 1° Si supplica la M.V. di accettare l'annuo canone di ducati cinquanta per ciascun carro, rimanendo libero ai censuari l'uso del territorio, il qual canone supera in annui ducati 7.680 il canone stabilito nel 1793 dal Supremo Consiglio di Finanze.
- 2° Si supplica V.M. di permettere l'affrancazione di detto canone, dandovi il corrispondente capitale alla ragione del 5 per 100.
- 3° Si supplica V.M. di permettere, che le mezzane le quali sono distribuite nelle terre, a scacchiera, siano ridotte vicino ai poggi delle masserie, acciò ne venga in tal modo maggior comodo ai Coloni, ed alli animali.
- 4° Si supplica V.M. di ordinare, che agli Agricoltori sia libero il pascolo sulle poste delle Locazioni dal giorno 8 maggio a 29 settembre di ciascun anno; qual pascolo detto Statonica, che per antico uso sempre si è goduto, resti solo escluso, e

negato nelle terre della Locazione, dove i pastori avessero fatte migliorie, eseguendosi in cosiffatta guisa le Reali disposizioni emanate da V.M. nel 1789 per le poste frattose di Lesina e Castiglione.

Per le Masserie di Portata

- 1° Si supplica la M.V. di accettare la medesima offerta dell'annuo canone di ducati 50 per ciascun carro.
- 2° Si supplica V.M. di permettere l'affrancazione della servitù di pascolo, alla quale sono soggette nella metà le terre di Portata, eseguendo l'affrancazione con dare il Capitale corrispondente all'attuale rendita, che V.M. percepisce da dette terre, alla ragione del 5 per 100.

Sono queste, Signore, le dichiarazioni e le suppliche, colle quali il Supplicante implora dalla Vostra Sovrana Clemenza l'esecuzione della già accordata censuazione, attesa impazientemente dal Ceto degli Agricoltori, e de' pastori, colla prosperazione dei quali va ancor congiunta l'utilità del pubblico commercio, e la felicità dell'intero Stato.

Le voci intanto sparse di un progetto umiliato a V.M. di esporre a vendita le terre di Corte, non ha potuto non mettere in palpito gli attuali possessori, e Coloni delle terre di Corte. Il Supplicante nel di loro nome, fa umilmente presente alla M.V. che la di loro sorte diverrebbe infelicissima, nel caso che V.M. ammettesse il progetto della vendita. Moltissimi de' possessori attuali si troverebbero, per la di loro impotenza a comprare, fuori di quelle possessioni nelle quali dopo tante generazioni si son trovate le loro famiglie, avendo co' propri sudori migliorate le terre, ed impiegando su di esse grandi capitali, per conseguirne la cultura. Tanti buoni Sudditi e Figli della M.V. languirebbero nell'ozio, nella miseria, e perirebbero di dolore per una privazione assai più sensibile, in quanto ch'ella avverrebbe nel tempo fortunatissimo della censuazione accordata da V.M., colla quale mantenute presso di loro le rispettive possessioni, si animavano a vantaggiare la coltura, e la pastorizia, oggetti gloriosissimi della conceduta censuazione.

Altronde l'operazione della vendita, la quale non può eseguirsi in breve tempo, né forse per tutta l'estensione delle terre,

differirebbe l'incasso di una somma, che può bisognare subito alla Vostra Regia Corte, e priverebbe V.M. di quel patrimonio, che da Serenissimi Antecessori e dall'Augusto Genitore della M.V. fu sempre protetto con particolar cura, mantenuto, e riputato il miglior cespite delle vostre Regali rendite.

Con la censuazione delle terre ritiene la M.V. la proprietà del Tavoliere, felicità gli attuali possessori; prospera l'agricoltura, e la pastorizia; migliora il commercio; accresce l'annuali sue rendite; incassa sul momento una somma di ducati 789.940; e segna nel suo felicissimo Regno l'epoca più gloriosa della sua magnanimità, della sua clemenza.

Con la vendita delle terre per contrario si priva V.M. del miglior patrimonio; consegue con difficoltà, e non in breve tempo il prezzo, che non giunge a due milioni; rende luttuosa la sorte di tante famiglie, che non sapendo né potendo far altro mestiere, che quello delli Agricoltori, si vedranno cacciati dalle possessioni, che non possono comprare, e saranno buttati nell'ozio, dal quale non va disgiunto il vizio, il delitto.

Per tanto il Supplicante sperando che la M.V. non voglia preferire il progetto della vendita all'altro della già comandata e concessa censuazione, implora dalla V. Real beneficenza ordini pressanti alla Giunta, acciò dia alla censuazione il suo ultimato, e disponga il modo, onde prontamente incassare in beneficio del V. Real Erario le offerte somme. Tanto spera di ottenere dal vostro paterno cuore, e l'avrà ut Deus ecc.

Giuseppe de Angelis Deputato supplica come sopra.

Nel febbraio 1806 gli eventi politici precipitarono e con la conquista francese del regno il progetto borbonico di censuazione, dopo un breve arresto, fu ripreso dai vincitori e da essi adattato agli interessi ed alle finalità che si proponevano di conseguire.

La relativa legge promulgata il 21 maggio 1806 segnò la fine della plurisecolare Dogana della Mena delle pecore e la nascita di una nuova amministrazione dei terreni fiscali che prese il nome di Tavoliere di Puglia.

NOTE AL CAPITOLO IV

(1) N. F. FARAGLIA, *Relazione cit.*, pag. 85 e ancora N. DE MEIS, op. cit., pag. 100.

(2) A. S. N., *Bozze di consulta della R. Camera di S. Chiara*, vol. 138, inc. 17. «... Consistono dunque i motivi esposti da' Deputati del donativo nell'esprimersi d'esservi avanzato a dismisura l'abuso introdotto da moltissime persone di Feudi, Città e Terre in rendere pregiudicata la giurisdizione de' Baroni, procurando esentarsi da quella col farsi descrivere ne' libri della Dogana di Foggia, ed ivi aggregarsi fraudolentemente, col titolo di affittatori di terre salde, prendendo in affitto poche versure delle medesime, che poi non coltivano, o pure professando una data quantità di pecore, che non posseggono, nulla curando la picciola spesa, che in ciò vi corre, e quasi tutta ridonda a prò degli Ufficiali della Dogana, restandone picciolissima parte a beneficio del Real Patrimonio, unicamente ciò facendosi per godere del foro doganale, ed esentarsi dalla giurisdizione dei baroni, dalla quale liberati, commettono eccessi e disordini che tal'ora o impuniti rimangono, o non a misura gastigati, oltre il non pagare i debiti a' poveri creditori che con sommo danno e pregiudizio della giurisdizione de' Baroni e de' loro corpi feudali della Mastrodattia e della Bagliva...» e più innanzi «... E dovendo la Real Camera su di questa domanda esporre alla M. V. il suo rassegnato parere, si conosce nell'obbligo di farle presente, in quanto agli affittatori delle terre salde, nascer continui disordini non tanto in pregiudizio della Giurisdizione dei Baroni, quanto dei sudditi di V. M., mentre unicamente col motivo di esimersi dalla giurisdizione ordinaria moltissimi si prendono in affitto una versura di Terre salde, la quale poi non coltivano, né pensano di coltivarla, e senza partirsi dalle loro Patrie, le quali alle volte sono nelle Provincie più remote della Regia Dogana, intendono godere del foro doganale non solo nelle cause civili, ma anche nelle criminali e con ciò si rendono baldanzosi nei loro paesi commettendo eccessi con opprimere la povera gente che non può ricorrere per la sua miseria nella Dogana suddetta, la onde son costretti a soffrire dell'oppressioni, e perché non è dovere di quelli, i quali usano una tal frode cavar debbano profitto dalla medesima con tanto pregiudizio della giustizia e de' sudditi di V. M., li quali, o essendo creditori di tali affittatori di dette terre salde, devono soggiacere alla perdita de loro crediti, per non aver modo di comparire nel Tribunale della Regia Doana, come lontana dalle loro Padrie, o sono maltrattati ed offesi dalli medesimi, e rimangono oltremodo afflitti, come inabilitati a poter per mezzo della giustizia vendicare il loro torto, il che ad alcuni è motivo per vendicarsene con le proprie mani, d'onde nascono infiniti sconcerti: sembra cosa degna della V. M. di dare in ciò riparo...».

(3) A. S. F., *Dogana*, Serie I, Vol. 21. All'atlante è acclusa la pratica relativa alla vendita fattane dalla vedova del della Croce alla Dogana.

(4) A. S. F., *Dogana*, Serie I, Vol. 21, fol. 12.

(5) A. S. F., *Dogana*, Serie I, Vol. 21, fol. 18.

(6) Sul volume di piante di A. della Croce ed anche su quello del de Michele vedi A. MERENDI, *Il Tavoliere di Puglia nelle mappe di Agatangelo della Croce*, in Atti del III Congresso Storico Pugliese, Bari, 1953.

(7) Nel 1489 Ferrante d'Aragona distrusse Ortona dove si erano arroccati i baroni ribelli e ne vendette il territorio riservandosi il diritto di prela-

zione nell'acquisto del pascolo invernale per il quale richiese ai compratori un prezzo che fu dal fisco regolarmente riscosso.

I terreni che in quel tempo si coltivavano rimasero destinati a tale uso, salve sempre le disposizioni doganali in materia, e la coltura prevalentemente praticata fu quella dei cereali.

Nel 1611 l'intero comprensorio di terre fu ceduto ai gesuiti che su un'estensione complessiva di 389 carra e 9 versure seminavano ogni anno carra 160 e 9 versure: il resto rimaneva a riposo per la rotazione quadriennale, escludendo dal computo 64 carra ed 11 versure di terreno saldo destinato unicamente a pascolo.

(8) Per una più ampia trattazione dell'argomento vedi N. DE MEIS, *op. cit.*, pag. 109 a pag. 121.

(9) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 303.

(10) G. FILANGIERI, *Parere presentato al Re sulla proposizione di un affitto sesennale del cosiddetto Tavoliere di Puglia* in La scienza della legislazione, Firenze, 1876, Vol. III, pp. 460-473.

(11) G. FILANGIERI, *op. cit.*, pag. 470.

(12) M. DELFICO, *Discorso sul Tavoliere di Puglia e sulla necessità di abolire il sistema doganale presente e non darsi luogo ad alcuna temporanea riforma*, Napoli, 1788.

(13) Sulla proposta di una banca insiste anche V. PATINI, *op. cit.*, pag. 147 e segg.

(14) L. GRANATA, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, Napoli, 1835, pag. 70. Sullo stesso argomento vedi ancora A.S.F., *Dogana*, Serie I, f. 94, inc. 1436 e f. 95, inc. 1444.

(15) G. PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, Napoli, 1789. Alle cifre fornite dal Palmieri si riporta integralmente L. BIANCHINI, *op. cit.*, pp. 303-304.

(16) G. PALMIERI, *op. cit.*, pp. 81 a 85.

(17) N. F. FARAGLIA, *op. cit.*, pag. 60.

(18) V. PATINI, *op. cit.*, pag. 165 in nota. Una copia del R. Editto relativo alle censuazioni delle terre fiscali a coltura che fu emanato il 24 maggio 1793 trovasi in A.S.N., *Ministero delle Finanze*, Vol. 14.584 (antica numerazione 85), fol. 1 a 4.

(19) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 24.

(20) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 35 a 38 t.

(21) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 43.

(22) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 69-70.

(23) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 304.

(24) N.F. FARAGLIA, *Relazione cit.*, pag. 60.

(25) N. VIVENZIO, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1796.

(26) A.S.F., *Dogana*, Serie I, Vol. 12, pag. 765.

(27) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 304.

(28) Dai numerosi documenti a riguardo esistenti nei fondi *Dogana e Tavoliere* dell'ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, abbiamo scelto la supplica di un pastore del Molise che espone con efficace brevità i danni subiti in dodici anni di disordini e di razzie. Il documento è tratto dal fondo Tavoliere, Serie I, fascio 55, inc. 1.448 e dice testualmente:

17 aprile 1812

S.R.M.

Domenico Berardinone della vostra Comune di Cameli in Provincia di Molise ex-locato della locazione di Orta, e che ha cenziato la posta di Palata e Bombacili componenti carra quattordici, oltre di altre carra sei in Trionfo sotto il nome del Signor Biase Zurlo e Pietro Brunetti, umilissimo vassallo

della M.V., supplicando l'espone, come la riggidezza dell'inverno ha cagionato un interesse notabilissimo agli animali pecorini e vaccini del supplicante.

Ha perduta più della metà dell'industria e son periti tutti gli agnelli. Questa notevole disgrazia toglie al supplicante i mezzi per poter soddisfare i canoni dovuti alla M.V. nel mese di maggio, se non si benigna di accordarle per grazia un rilascio che le semprerà.

Sire, il supplicante si lusinga di meritare la vostra commiserazione, giacché ha sofferti danni incalcolabili.

Nel 1799 soffrì un saccheggio generale che l'ammiserì e fu da Briganti arrestato e con essi trasportato per quindici giorni. Sarebbe stato fucilato se l'armi vittoriose Francesi non fossero arrivate vicin alla Patria de' Briganti e propriamente nella Provincia di Capitanata, giacché i Briganti erano albanesi.

Dippiù a 19 Giugno del 1810 la masnada dell'assassino chiamato Mezzavoce li ammazzo 310 pecore sul monte Matese e propriamente nella montagna di Campochiaro, e Dio sa, che dovè fare per salvare il resto degli animali.

Questo fatto fu rassegnato alla M.V. dal Signor Intendente Galdi. Nell'istess'anno il supplicante armò a proprie spese moltissime persone che tenne per sei mesi e non fece penetrare nella suddetta piccola Comune di 1.200 anime un sol brigante, non ostante, che dalle orde degli assassini veniva continuamente minacciata. Frosolone di quattromila anime, distante da questa Comune non più che un miglio e mezzo era il quartier generale e da dove venivano le minacce. Ma si resistè sempre e non ebbero il piacere di entrarvi.

Signore, il supplicante le ha fedelmente esposto i suddetti fatti, che potrà far verificare da chi stima, intanto supplica la M.V. di accordargli sui canoni quel rilascio, che stima, potendo disporre gli ordini al Signor Amministratore del Tavoliere, come si praticò anni addietro per la generalità degli ex-locati e l'avrà a grazia ecc.

Io Domenico Berardinone supplico come sopra.

(29) L. BIANCHINI, *op. cit.*, pag. 336.

(30) Per la sua particolare importanza riteniamo opportuno riportare integralmente il testo del Dispaccio che trovasi in copia in A.S.F., *Tavoliere*, Serie 7, fascio 328, inc. 4, fol. 5: Copia ecc.

Tra gli oggetti che sono a cuore di S.M. intenta sempre al vantaggio de' suoi fedelissimi Sudditi, vi è quello che riguarda il bene generale della Pastorizia, e dell'Agricoltura; e considerando la M.S., che per ottenersi un tale oggetto sia necessaria la Censuazione del Tavoliere di Puglia, ha determinato perciò destinarsi un sufficiente numero di Ministri, il quale debba occuparsi a proporre quelli espedienti, che dopo un maturo accuratissimo esame stimi il più proficuo al vantaggio, de' Locati, e del Fisco. Quindi si è degnata la M.S. destinare V.S. III. li due Avvocati Fiscali Arena, e Martucci, ed il Presidente Sanseverino (come quello ch'essendo stato Presidente di Foggia, e da poco tempo ritornato da colà, può spiegare quanto possa occorrere di dubbi colle nozioni, che sul luogo, e col maneggio delle materie si trovi aver acquistate) acciò intesi i Deputati del Ceto dei Pugliesi e degli Abbruzzesi, combinando il vantaggio degl'uni e degli altri, senza omettere quello del fisco, propongano col di loro parere in un piano ragionato ciocché possa stabilirsi. Nel Real Nome lo partecipo a V.S. II. per sua intelligenza, e per lo adempimento, rimettendole all'uopo gli annessi fogli di D. Pasquale Tortora, e del Fiscale dell'Acqua.

Palazzo, 16 Agosto 1804 — Luigi de Medici — Sig. Marchese D. Nicola Vivenzio.

(31) N. DE MEIS, *op. cit.*, pag. 68.

(32) A.S.F., *Tavoliere*, Serie 7, fascio 328, inc. 4, fol. 9.

(33) A.S.N., *Ministero delle Finanze*, Vol. 14.584, fol. 133-134.

(34) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 140-141. Il de Bellis era Regio Consigliere, Presidente Governatore Generale della R. Dogana, affiancato a Vincenzo Sanseverino, ultimo Governatore Doganiere.

(35) A.S.N., *Ministero cit.*, Vol. cit., fol. 162 a 165 t.

CAPITOLO V

L'ARCHIVIO DELLA DOGANA

Organizzata la Dogana con la prammatica del 1447, Alfonso non poteva desiderarne che un efficiente ed ordinato funzionamento e nelle istruzioni al Doganiere egli stabiliva testualmente:

« 15. *Item che dal Credenziero ed Auditore si tenghi un libro di Provinti che si fanno* ».

e più innanzi:

« 21. *Item che detto Dobaniero dopo fatta la Locazione, mandi copia di quella in Regia Camera* » (1).

Furono queste le prime disposizioni relative ai due depositi di documenti riguardanti la Dogana. Con gli anni naturalmente la quantità ed importanza delle carte venne aumentando: ai primi bilanci si vennero via via aggiungendo i testi delle leggi particolari della Dogana, i registri della numerazione, dell'allistamento, e tutta la documentazione relativa all'attività giudiziaria del tribunale privilegiato.

Di questa documentazione, la parte contabile era regolarmente spedita in copia alla Regia Camera per la revisione e gli eventuali controlli, ed alla stessa Sommaria venivano proposte le questioni giuridiche e le vertenze d'interessi.

Non si può parlare per i primi tempi di un funzionario specificamente incaricato dell'archivio: al lavoro di copia dei documenti, rilascio di attestati, stesura dei vari atti provvedeva il mastrodatti cui praticamente era affidata anche la custodia dei vari registri compilati dal credenziere e dall'uditore e dei bilanci annuali presentati dal Doganiere.

Nel fondo « Processi antichi della Regia Camera della Sommaria », conservati fino al 1943 presso l'Archivio di Stato di Na-

poli e distrutti in seguito agli eventi bellici di quell'anno, si conservavano infatti i primi bilanci del Montluber, citati nel secondo capitolo del presente lavoro.

Le disposizioni di Alfonso furono ribadite nel 1549 dal viceré Don Pedro di Toledo nelle istruzioni inviate in data 19 ottobre al Doganiere Ferrante di Sangro.

In esse ai paragrafi 57 e 58 (2) si stabiliva che i credenzieri « ... di per di debbiano succintamente annotare le composizioni che se faranno, de le quali se tenga libro, et conto, dove siano notificate le quantità d'essi proventi, et le cause de quelli, et le persune da chi saranno esatti, et conservando l'atti delle cause delli detti proventi, li quali, bisognando, se possano vedere per detta Regia Camera », ed ancora che i credenzieri « ... giorno per giorno debbiano scrivere ed annotare in loro quinterni lo denaro, che riceverà lo detto magnifico Doganiere per la fida dello bestiame predetto, fando espressa menzione del nome, e cognome delli padroni, et della quantità, e qualità della pecunia, che pagaranno, come è detto; li quali quinterni debbiano produrre in tempo producerà l'altro quinterno, che è solito produrre in la Regia Camera lo detto magnifico Doganiere ». Erano disposizioni precise che in vista dell'importanza degli atti di quell'amministrazione, ne tutelavano la conservazione e ne disponevano il controllo. Ma nel 1566 Ferrante di Sangro veniva sospeso dalla carica e sottoposto ad inchiesta dal Quiroga: tra gli addebiti che gli venivano mossi era l'accusa di aver trascurato l'archivio della Dogana.

Il di Sangro però si difendeva adducendo a testimone Alfonso Guerrero, presidente della R. Camera della Sommaria che poteva attestare a merito del Doganiere il recupero dell'archivio della Dogana da Antonio Miradois (3).

Nel 1588 il luogotenente della Sommaria Ferrante Fornaro, inviato al governo della Dogana, trovava l'archivio in grande disordine e senza inventario e non esitava ad attribuire la responsabilità ai mastrodatti che « hanno atteso solamente al guadagno e non al buon governo, né al servizio della Regia Corte e che se ne erano occupate [ossia perdute] infinite, mancando libri di pleg-

giarie interi, e si eran perdute altre cautele, che non potevano rinnovarsi senza gran travaglio ed intrico » (4).

La situazione lamentata dal Fornaro si trascinò ancora perché solo quarant'anni dopo si cercò di porvi rimedio con la prammatica LXXXI de officio procuratoris Caesaris promulgata il 22 dicembre 1668 e dedicata esclusivamente al riordinamento dell'Archivio della Dogana (5).

La prammatica esordisce con una nota di biasimo per l'archivario: « A nostra notizia è pervenuto che dall'Archivario della R. Dogana di Foggia non s'accudisce al suo ufficio coll'assistenza, ed attenzione, che si conviene, e che s'eccede dal dovere nell'esazione dei diritti » e passa poi a regolare minutamente il funzionamento e la sistemazione dell'archivio, fissando l'orario, proibendo le soste e le conversazioni nei locali, disponendo che ogni armadio abbia la sua serratura e disponendo la collocazione dei documenti nel seguente ordine:

« Nella scansia prima libri de' R. Privilegi, Istruzioni d'Erbaggi, de Tratturi, delle Reintegrazioni, de' Proventi e Statonica.

Nella scansia seconda libri di Squarciafogli di Pecore sotto la R. Fida.

Nella scansia terza libri di Liste e di Ripartimenti delle locazioni.

Nella scansia quarta libri di memoriali di terre salde ed affitti di esse.

Nella scansia quinta libri de Compassi.

Nella scansia sesta libri de bandi et diversorum.

Nella scansia settima libri di scommissioni e controvenzioni.

Nella scansia ottava libri del pesatore delle lane, e passate delle pecore.

Nella scansia nona libri di consignazioni di terre salde.

Nella scansia decima libri di deduzioi d'affitti *post locationem* a locati.

Nella scansia undecima libri maggiori fino alla scansia decima settima.

6. Item il suddetto Archivario dovrà fare un Registro con questo medesimo ordine prossime detto di tutti i libri, e scritture

di detto R. Patrimonio, dichiarando il numero delle scansie, dove si troveranno riposte.

7. Che sia obbligato detto Archivarario aver pensiero a sollecitudine, di far introdurre in detto Archivio i libri, che si fanno ogni anno del R. Patrimonio, che sono videlicet: Libro di Squarciafoglio, Libro Squarciafoglietto, Libro di Ripartimento, Libro di memoriali di terre salde, Libro di terre salde, Processo e volume del Compasso, Libro di passate, Libro di pesatori di lana delle tre paranze, Libro maggiore. E quando gli ufficiali, a chi spetta consegnare i detti libri fossero renitenti, debba accudire al Ministro, che pro tempore governerà la detta Dogana.

8. Che debba tenere in cassoni, seu stipi separati e con ordine i processi Civili da Criminali. Ecc. omissis ».

Nella prammatica si fissano minutamente anche i diritti che dovrà esigere l'archivista.

È evidente il fine di conseguire un razionale ordinamento dell'archivio, con la sistemazione delle carte negli scaffali, la suddivisione del fondo per materie, la numerazione di corda dei registri e processi, la formazione di indici alfabetici, repertori ecc.

Si pensò inoltre di affidare ad un funzionario particolarmente idoneo la cura dell'archivio e per incoraggiarne il rendimento gli si fissò un salario cui andava aggiunto un terzo dei diritti, che per i rimanenti due terzi andavano invece al mastrodatti della Dogana (6).

Ma poco tempo dopo aver provveduto al riordinamento delle carte ed alla riorganizzazione del servizio, nel 1676, si metteva in vendita l'ufficio di archivarario che fu acquistato dal notaio Giuseppe Stasio.

Questi lo tenne fino al 1699, anno in cui passò a Nicola Frunzio e nel 1731 a Giuseppe Manna che, non potendo personalmente curarlo, lo cedette ad un suo incaricato.

Nel 1731, nella rovina del palazzo della Dogana sconvolto dal terremoto, moltissimi documenti andarono perduti e nel nuovo edificio l'archivio mutilo ebbe la sua seconda sede, che è rimasta almeno fino ad oggi, la definitiva, benché dai locali adatti e rispondenti in cui fu sistemato al momento del trasloco, sia stato poi spostato a

quelli in cui è presentemente, a piano terra, e che erano un tempo le prigioni della Dogana. Nel 1806, contemporaneamente alla formazione del nuovo archivio dell'Amministrazione del Tavoliere, l'archivio doganale passò alle dipendenze del Ministero delle Finanze per la liquidazione dei conti sospesi, mentre i processi e le vertenze giudiziarie non decise passavano, nel 1814, alle corti criminali quelli penali ed ai tribunali ordinari quelli civili.

Infine, condisposizione del Ministro dell'Interno in data 7 agosto 1819, l'archivio della Dogana veniva unito ai fondi del recentemente costituito Archivio Provinciale di Foggia che era sottoposto alla vigilanza del Soprintendente del Grande Archivio di Stato di Napoli.

Fu in quel periodo che si iniziò una seconda revisione generale del fondo e la stesura degli ottimi inventari analitici tuttora in uso, che furono compilati rispettivamente per la serie I, III, V, VI, VII, VIII, dall'aiutante d'archivio Giuseppe Benvenuto che vi lavorò dal 1824 al 1835 e per le serie II e IV dall'archivista Zaroni nel 1824 (7).

La serie IX, che comprende i processi criminali, ebbe anche essa il suo inventario ma successive dispersioni o scarti avventati ne inficiarono la rispondenza alla superstita consistenza per cui, nel 1958, si provvide dall'aiutante Spagnuolo alla compilazione di un inventario rispondente a quanto rimasto della serie.

* * *

L'archivio della Dogana dunque non è un archivio integro: la lacuna più notevole si riscontra fra gli atti più antichi che non vanno oltre l'anno 1536 (8).

Tutto il fondo si articola in nove serie di cui faremo in questa sede una brevissima presentazione al fine di dare un'idea, anche se molto sommaria, del suo stato attuale.

La serie I, detta anche delle « Carte patrimoniali », comprende 19.666 incarti costituenti 1.967 fasci e va dall'anno 1536 al 1816.

È evidente che per la particolarità dei documenti e per l'ampio intervallo di tempo compreso, la serie offre gran varietà ed impor-

tanza di notizie: per un indice delle materie trattate rimandiamo a quello abbastanza particolareggiato compilato e pubblicato dal Faraglia (9).

La serie II, detta anche dei « Processi civili », abbraccia tutta l'attività giudiziaria civile del tribunale doganale dal 1700 al 1806 e comprende 11.287 processi riuniti in 2.025 fasci.

La serie III, detta anche « Suddelegazione dei Cambi, serie A », comprende le decisioni del governatore della Dogana, nella sua attribuzione di Suddelegato, per gli anni dal 1740 al 1803. È costituita di 12.712 incarti riuniti in 217 fasci.

La serie IV, detta anche dei « Processi civili antichi », comprende l'attività giudiziaria civile del tribunale doganale dal 1540 al 1669 e costituisce quindi il presupposto della II serie.

Comprende 8.995 incarti per complessivi 896 fasci.

La serie V, detta pure di « Contabilità e Segreteria », è costituita di 6.691 incarti raccolti in 663 fasci che vanno dall'anno 1608 al 1806 e trattano tutte le varie competenze amministrative e politiche della Dogana.

Le serie VI, VII ed VIII riguardano ancora la Suddelegazione dei Cambi, di cui costituiscono rispettivamente le serie B, C, D, in prosieguo della A (III serie).

Esse comprendono rispettivamente:

la serie VI, 76.341 incarti per 97 fasci compresi tra gli anni 1782-96,

la serie VII, 4.245 incarti per fasci 102 compresi tra gli anni 1793-1808,

la serie VIII, 25.160 incarti per 51 fasci compresi tra gli anni 1783-1808.

La serie IX, o dei « Processi criminali », comprende 1.894 processi per complessivi fasci 107 dall'anno 1770 al 1806 ed inoltre due « libri inferni », ossia inventari dei processi stessi dal 1750 al 1780, per cui dei molti incarti perduti resta traccia almeno per gli anni dal 1750 al 1770.

È quasi superfluo sottolineare l'importanza del fondo che costituisce per la sua particolarissima natura una documentazione quasi certamente unica nel suo genere per antichità, grandiosità ed importanza.

Né è da credersi che esso, per questa stessa singolarità, sia integralmente conosciuto o sia stato del tutto utilizzato nelle sue varie possibilità: certamente ancora molto resta da studiare e rivedere ai fini di una completa valorizzazione ed una sempre più ampia, approfondita cognizione.

NOTE AL CAPITOLO V

- (1) F.N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 75.
 (2) F.N. DE DOMINICIS, *op. cit.*, Vol. I, pag. 133.
 (3) L'incartamento relativo all'inchiesta è conservato presso l'ARCHIVIO NAZIONALE SPAGNUOLO DI SIMANCAS e citato da G. CONIGLIO, *op. cit.*, loc. cit.
 (4) S. DI STEFANO, *op. cit.*, Vol. I, pag. 321.
 (5) A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, 1794, libro IV, pag. 103. Erroneamente il FARAGLIA, *op. cit.*, pag. 65, riporta la prammatica LXXX come quella riguardante la Dogana. Sebbene pubblicate entrambe sotto la stessa data del 22 dicembre 1668, la LXXX riguarda tutto il personale della Dogana ad esclusione dell'Archivario, per il quale furono emesse disposizioni a parte nell'LXXXI, dedicata solo all'archivio ed al suo impiegato responsabile. Confr. in tal senso S. DI STEFANO, *op. cit.*, Vol. I, cap. XII pp. 320-321.
 (6) S. DI STEFANO, *op. cit.*, Vol. I, cap. XII, pag. 322, e ancora A.S.F., *Dogana*, Squarciafoglio n 952, Stato delle Provisioni degli Ufficiali della Dogana per l'anno 1711. Dallo stato suddetto risulta che all'archivario veniva pagato uno stipendio annuo di 120 ducati.
 (7) Gli inventari della « Dogana delle pecore » ebbero naturalmente anch'essi, dopo la compilazione, una loro storia.
 Nelle vicende successive all'unificazione, forse per infondati timori o per gelosa tutela d'interessi particolari, furono tenuti nascosti e quando finalmente furono ridati in visione si formò, non si sa come e perché, la convinzione che essi fossero malfatti ed inutili e che quindi bisognasse nuovamente procedere alla compilazione delle chiavi di ricerca.
 Per la narrazione di quelle stranissime vicende e per l'ancor più singolare giustificazione di esse rimandiamo al lavoro dell'archivista che per lunghi anni rimase a Foggia a curare la compilazione delle schede ma che, per fortuna dell'Archivio della Dogana, non portò a termine il suo lavoro, oltre che assolutamente inutile, certamente dannoso.
 L'articolo dell'archivista (P. SPADETTA, *La ricostituzione dell'Archivio della Dogana delle pecore e del Tavoliere di Foggia*, in *Archivi Italiani*, a. 1915) dice naturalmente mirabilia del nuovo lavoro e taccia di superficialità ed ignoranza l'opera del Benvenuto e dello Zaroni, ma la realtà dei fatti è che le schede da lui compilate, peraltro ancora esistenti, giacciono legate in grossi pacchi accodati alle ultime unità della Dogana e sono del tutto inutilizzabili per l'impossibilità di stabilire un riscontro efficiente con i fondi documentari.
 Gli inventari precedenti invece, tuttora in uso e lodatissimi da tutti coloro che hanno modo di constatarne l'assoluta efficienza, costituiscono la smentita quotidiana alla pubblicazione ed al lavoro archivistico dello Spadetta, ritorcendo contro di lui le accuse di ignoranza e superficialità.
 (8) A.S.F., *Dogana*, Serie I, anno iniziale e terminale: 1536-1806.
 (9) N.F. FARAGLIA, *op. cit.*, pp. 76-79.

ELENCO DELLE LOCAZIONI ORDINARIE ED AGGIUNTE

Nota: Le piante delle locazioni ordinarie ed aggiunte sono nell'*Atlante di Agatangelo della Croce* conservato presso l'*Archivio di Stato di Foggia*, fondo *Dogana*, serie I, vol. N. 21.

LOCAZIONI	OSSERVAZIONI	
ALVANO	Locazione	aggiunta
ANDRIA	»	ordinaria
APRICENA	»	»
ARIGNANO	»	»
BARCA	»	aggiunta
CAMARDA	»	ordinaria
CANDELARO	»	»
CANNE	»	aggiunta
CANOSA	»	ordinaria
CASALNUOVO	»	»
CASTIGLIONE	»	»
CAVE	»	»
CORNITO	»	»
CORREA GRANDE	»	aggiunta
CORREA PICCOLA	»	»
FABRICA	»	»
FARANO	»	»
FEUDO	»	ordinaria
FONTANELLE	»	aggiunta
GAUDIANO	»	»
GUARDIOLA	»	ordinaria
LAMACIPRANA	»	aggiunta
LESINA	»	ordinaria
ORDONA	»	»
ORTA	»	»
PARASACCO	»	aggiunta
PONTALBANITO	»	ordinaria
QUARTO DELLI TURRI	»	aggiunta

LOCAZIONI

OSSERVAZIONI

	Locazione	
QUARTO DI S. GIOVANNI	»	aggiunta ordinaria
SALPI	»	»
SALSOLA	»	aggiunta
S. CHIRICO	»	»
S. GIOVANNI IN FRONTE	»	ordinaria
S. GIULIANO	»	aggiunta
S. LORENZO	»	ordinaria
S. ANDREA	»	aggiunta
S. IACOVO	»	»
SIPONTO	»	»
STORNARA	»	ordinaria
TRESSANTI	»	»
TRINITA'	»	»
VALLECANNELLA	»	aggiunta
VERSENTINO	»	

ELENCO DELLE POSTE E RELATIVE LOCAZIONI
DESUNTO DALLO « STATO DELLA PASTURA
SIA PER TRANSAZIONE CHE PER CENSUAZIONE
PER L'ANNO 1805-1806 ».

in

Archivio del Tavoliere, I inventario, f. 73, fascicolo 1822.

Nota: Per la locazione di Lesina, di cui non si fa cenno nel fascicolo citato, si è fatto capo all'*Atlante topografico del Tavoliere di Agatangelo della Croce*. cit., fol. 54 t. e 55.

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Acquarulo	SALPI	
Acquaviva	PONTALBANITO	Posta fissa
Alvano	VALLECANNELLA	
Amendola	CANDELARO	
Antiposta del Pozzo	CANOSA	
Antiposta di Camerella	CANOSA	
Antiposta di Iannarso	CANOSA	
Antiposta di Pignatella	VALLECANNELLA	
Antiposta di Postapiana	CANOSA	
Antiposta di Posticchia	CANOSA	
Antiposta di Tavoletta	VALLECANNELLA	
Arbore in Piano	CAMARDA	
Arbore in Piano	S. GIULIANO	
Barca	SALSOLA	
Barico	ANDRIA	
Bastia	CASALNUOVO	
Battaglini	TRINITA'	
Beccarini	PROCINA	
Bellaveduta	VALLECANNELLA	
Bellaveduta Avanti	TRINITA'	
Bellaveduta Dietro	TRINITA'	
Belmantello	ORTA	
Biase di Fiocco	ORDONA	
Bocca di Lupo	CANOSA	
Bombacili	GUARDIOLA	Posta fissa

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Bonassiello	TRESSANTI	
Bonassisa	TRESSANTI	
Bonassisa	ORTA	
Borgognone	TRESSANTI	
Bosco da Capo	CANOSA	
Bosco da Piedi	CANOSA	
Bosco di Ruvo		
Buffoni	TRINITA'	
Bufola	GUARDIOLA	
Calcagnano	ANDRIA	
Camarda	CAMARDA	
Camerata	CASALNUOVO	
Camerata	LESINA	
Camerelle	CANOSA	
Cammarella	ORDONA	
Cammarella	SALSOLA	Posta fissa
Canale	ANDRIA	
Canestriello	S. GIULIANO	
Canestriello grande	VALLECANNELLA	Posta fissa
Canne	CANOSA	
Canne	ORTA	
Canne	TRINITA'	
Canneto	GUARDIOLA	
Cantigliano	CANDELARO	
Cantone	TRESSANTI	
Capaccia	CORNITO	
Capacciotto o Forcone	VALLECANNELLA	Posta fissa
Capre	CANDELARO	
Carratelle	TRINITA'	
Carrera	GUARDIOLA	
Carrera	SALSOLA	
Carrera	TRINITA'	
Carrera	VALLECANNELLA	
Casa	ASCOLI	
Casa	TRESSANTI	
Casa del Campo	PROCINA	
Casalini	CANDELARO	
Casalini	SALPI	
Casalonga	TRINITA'	
Cassano	TRINITA'	
Castellana	GUARDIOLA	
Castelpagano	ARIGNANO	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Celso	TRESSANTI	
Cennerata	ORDONA	
Cercola	ASCOLI	
Cerina	SALPI	
Chiancone	GUARDIOLA	
Chiavicella	SALPI	
Cisterna	CASALNUOVO	
Cisterna	PONTALBANITO	
Cisternola	PONTALBANITO	
Colle dei Morti	SALPI	
Colle di Cianno	PONTALBANITO	
Colle di Vacche	SALPI	
Collesamundo	GUARDIOLA	
Colli	PROCINA	
Conca	TRESSANTI	
Conca da Piedi	PONTALBANITO	
Conca d'oro	PONTALBANITO	
Conte	GUARDIOLA	
Conte di Troia	CAVE	
Contessa	PONTALBANITO	Posta fissa
Cornutiello	CANOSA	
Corvellone	S. GIULIANO	
Costa di Barrea	GUARDIOLA	
Crusta	ASCOLI	
Crusta	TRESSANTI	
Cunnicella	ORDONA	
Cupola	S. ANDREA	
Defensola	ARIGNANO	
Demanio di Ascoli		
Demanio di Bitonto		
Demanio di Grumo		
Demanio di S. Nicandro		
Demanio di Terlizzi		
Demanio di Toritto		
Demanio di Venosa		
Doganiero da Capo	CASALNUOVO	
Doganiero da Piedi	CASALNUOVO	
Falascosa	S. GIULIANO	
Faraniello da Capo	CASTIGLIONE	
Faraniello da Piedi	CASTIGLIONE	
Farano	CANDELARO	
Fatullo	SALPI	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Faugno	ASCOLI	
Faugno	CORNITO	
Faugno	VALLECANNELLA	
Fava	CANDELARO	
Femmina morta da capo	ANDRIA	
Femmina morta da piedi	ANDRIA	
Fenello	CANOSA	
Feole	ARIGNANO	
Feole	TRESSANTI	
Ferrigno	GUARDIOLA	
Ficore	ORTA	
Ficorella	CASALNUOVO	
Finocchito	GUARDIOLA	
Focicchio	LESINA	
Fontanafura	VALLECANNELLA	
Fontanarossa	CANDELARO	
Fontanelle	CASTIGLIONE	
Fonte	ORDONA	
Fonte	ORTA	
Forcone	CORNITO	
Forcone	SALSOLA	
Forcone	TRINITA'	
Forcone o Capacciotto	VALLECANNELLA	Posta fissa
Formicato	ANDRIA	
Fornelli	GUARDIOLA	Posta fissa
Fornovecchio	ARIGNANO	
Fossetta	CANDELARO	
Fossetta	CASTIGLIONE	
Fungo	PONTALBANITO	
Gaudiano	CANOSA	
Gavone	CANDELARO	
Gavone	SALPI	
Gavone	TRINITA'	
Giardinetto	SALPI	
Giardino	SALPI	
Giardino	TRINITA'	
Grassano	ORDONA	
Grassano	ORTA	
Grassano di Stornara	ORDONA	
Greppa	CASTIGLIONE	
Grottaldo	CANOSA	
Grotte	ANDRIA	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Grotticella	CANOSA	
Grutti	PROCINA	
Guadagnati	CANOSA	
Gubito	VALLECANNELLA	
Iaccio	CANOSA	
Iaccio dell'Oliva	LESINA	
Iannarso (in parte)	CANOSA	
Iannarso di Canosa	S. GIULIANO	
Iemma	SALPI	
Iovara	GUARDIOLA	
Isca la Rena	TERRA D'OTRANTO	
Ischia	ASCOLI	
Ischia	CANDELARO	
Ischia	CASALNUOVO	
Ischia	CASTIGLIONE	
Lagnano di Capo	CORNITO	
Lagnano da Piedi	CORNITO	
Lama di Carro	ANDRIA	
Lamapuzzo	ARIGNANO	
Lambisciano di S. Giul.	S. GIULIANO	
Le Rene	CASTELLANETA	
Lisciarella	TRINITA'	
Locone di Canosa	CANOSA	
Locone di Pantanella	CANOSA	
Lupara	SALPI	
Luparella	TRESSANTI	
Macchia	SALPI	
Macchione	SALPI	
Macina	ORDONA	
Mantramurata	ARIGNANO	
Marina	CASTELLANETA	
Melelle	ANDRIA	
Meritana	ANDRIA	
Meta	S. GIULIANO	
Molfignana	TRESSANTI	
Monaca	ARIGNANO	
Monaca	GUARDIOLA	
Monaca da capo a piedi	CASALNUOVO	
Monachella	GUARDIOLA	
Montagnola	ARIGNANO	
Montaltino	SALPI	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Montaltino (a compimento)	SALPI	
Montaquilone	CANDELARO	
Montarozzi	CASTIGLIONE	
Montarozzi	TRINITA'	
Montarsente	VALLECANNELLA	Posta fissa
Montefreddo	ANDRIA	
Montegranato	ARIGNANO	
Monte la Cercola	CANOSA	
Montelongo	S. GIULIANO	
Montelongo S. Nicola	S. GIULIANO	
Monterocelo	VALLECANNELLA	
Monterozzi	ORDONA	
Monteserico		
Morgetta (o Solagni)	TRINITA'	
Moscia	CANDELARO	
Motta della Regina	CASALNUOVO	
Motta della Regina	GUARDIOLA	
Motta del Lupo	CASALNUOVO	
Motta di Nanzi	CASALNUOVO	
Motta la Regina	S. ANDREA	
Motta li Perazzi	CASALNUOVO	
Motticella	CASTIGLIONE	
Muratella	CANOSA	
Murgia di Fraggennaro	CASTELLANETA	
Murgia di Marsagliete	CASTELLANETA	
Nunziatella	ANDRIA	
Oliveto	CAVE	
Onoranza	CANDELARO	
Orsanese	CASTELLANETA	
Orto del Russo		Posta frattosa
Ortolino	CANDELARO	
Paladini	TRINITA'	
Paduletta	ORTA	
Palata	ORTA	Posta frattosa
Palazzo	ASCOLI	
Palazzo	CASTIGLIONE	
Palmori	CASTIGLIONE	
Palumbaro	ARIGNANO	
Pantanella di Andria	ANDRIA	Posta frattosa
Pantanella di Canosa	CANOSA	Posta frattosa
Parasacco	S. GIULIANO	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Parco da Capo di Canosa	CANOSA	Posta frattosa
Parco da piedi		Posta frattosa
Parco di mezzo		Posta frattosa
Parite	CANDELARO	
Parite	CANDELARO	Posta fissa
Pasciuto di Civitate	CASTIGLIONE	
Passo del Compare	LESINA	
Passo di Corvo	CASALNUOVO	
Pedignola	CANDELARO	
Perazzone		appartenente al Re
Pesce	TRESSANTI	
Pescorusso da Capo	ARIGNANO	
Pescorusso da Piedi	ARIGNANO	
Pezza di S. Nicola	PONTALBANITO	
Pianezza	ARIGNANO	
Pignatella	VALLECANNELLA	
Pila	SALPI	
Pizzo d'Uccello	TRINITA'	
Polvericchio	CAVE	
Ponte	TRESSANTI	
Ponterotto	PONTALBANITO	
Ponterotto da Capo	ORDONA	
Ponterotto da Piedi	ORDONA	
Pontone	TRESSANTI	
Porcili	ARIGNANO	
Porcili	CANOSA	
Porcili	CASALNUOVO	Posta fissa
Porcili delle Vigne	CASTIGLIONE	
Portanova	PROCINA	
Portata risicata	CAMARDA	
Portata risicata	S. GIULIANO	
Posta da Piedi	ASCOLI	
Posta da Piedi	SALSOLA	
Posta da Piedi	TRESSANTI	
Posta da Piedi	VALLECANNELLA	
Posta della Puglia	TRESSANTI	Posta fissa
Posta di Mezzo	ANDRIA	
Posta di Nanzi	ARIGNANO	
Posta di Sopra	TERRA D'OTRANTO	
Postagiudea	CAVE	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Posta Grande	CANDELARO	
Postagrande di Riomorto	ORDONA	
Postanova	SALSOLA	
Postapiana	CANDELARO	
Postapiana	CANOSA	
Postapiana	CAVE	
Postapiana	PONTALBANITO	
Postapiana	TRINITA'	
Posta reintegrata	PONTALBANITO	
Postavecchia	TRINITA'	
Posticchia	CANOSA	
Posticchia	SALPI	
Posticchia del Gavone	CANDELARO	
Posticchia delle Vigne	CASTIGLIONE	
Posticchia del Titolo	ANDRIA	
Posticchia di Acquamele	ORTA	
Posticchia di Belmantello	ORTA	
Posticchia di Candelaro	PROCINA	
Posticchia di Cervaro	PONTALBANITO	
Posticchia di Farano	CANDELARO	
Posticchia di Fonte	ORDONA	
Posticchia di Rio Morto	ORDONA	
Posticchia di S. Leonardo	CANDELARO	
Posticchia di S. Lorenzo	PONTALBANITO	
Posticchia di S. Marco	ORDONA	
Posticchia di S. Nicola	PONTALBANITO	
Posticciola	ORDONA	
Posticciola	S. ANDREA	
Pozzo	CANOSA	
Preti	SALPI	
Profico	CANOSA	
Profico	ORTA	
Pulsano	CASTIGLIONE	
Puzzelle	ARIGNANO	
Puzzelle	GUARDIOLA	
Puzzelle	TRINITA'	
Puzzo di Uccello	SALPI	
Puzzo S. Antuono	SALPI	
Puzzo Terragno	VALLECANNELLA	
Radicosa	ARIGNANO	
Regoli	SALPI	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Reinella	CASALNUOVO	
Riscina	TRINITA'	
Riseca di Ciminera	VALLECANNELLA	
Riseca di Portata	PROCINA	
Riseca di Portata di S. Procofio	BARLETTA	
Risecata	CANDELARO	
Risecata	CASALNUOVO	
Risecata	ORTA	
Risecata	SALPI	
Risecata	TRESSANTI	
Risecata-Scarabottoli	CORNITO	
Rivolta	CANOSA	
Rosamarina	CANOSA	
Ruatella	ORDONA	
Ruatella	PONTALBANITO	
Ruatella	TRINITA'	
Salsola	SALSOLA	
Salvatore	GUARDIOLA	
Salvatore	VALLECANNELLA	
S. Chirico	ARIGNANO	
S. Domenico di Sopra	S. ANDREA	
S. Domenico di Sotto	ANDRIA	
S. Giovanni	CORNITO	
S. Giovanni	VALLECANNELLA	
S. Girolamo	CANOSA	
S. Leuci di Lesina ed Arignano		Posta frattosa
S. Leuci di Procina e Guardiola		Posta frattosa
S. Marco	ORDONA	
S. Marco dei Lupini	TERRA D'OTRANTO	
S. Martino	CANOSA	
S. Martino	CORNITO	
S. Nicola	S. GIULIANO	
S. Pietro	GUARDIOLA	
S. Pietro in Bagno	TRESSANTI	
S. Ricciardi	CASALNUOVO	
S. Samuele	LESINA	
S. Samuele	TRINITA'	
S. Savino	PROCINA	
S. Cecilia		Appartenente al Re
S. Cecilia da Piedi	CASTIGLIONE	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
S. Croce	ANDRIA	
S. Croce	CANOSA	
S. Felicità	ORTA	
S. Agata	LESINA	
S. Maria	VALLECANNELLA	
S. Maria a mare	TRINITA'	
S. Maria del Petto	TRINITA'	
S. Andrea	S. ANDREA	
S. Andrea	VALLECANNELLA	
S. Angelo	GUARDIOLA	
S. Antonino	GUARDIOLA	
S. Antonino da Capo	ARIGNANO	
S. Antonino da Piedi	ARIGNANO	
S. Antuono	S. GIULIANO	
S. Techia	CANDELARO	
S. Iacovo	CASTIGLIONE	
S. Iorio	CASALNUOVO	
S. Spirito	LESINA	
S. Spirito	TRESSANTI	
S. Spirito da Capo	ORDONA	
S. Spirito da Piedi	ORDONA	
S. Trifone	PROCINA	
S. Vittore	ANDRIA	
Scammisata	TRESSANTI	
Scarabottoli	CAVE	
Schifara	CANDELARO	Posta fissa
Schifara	TRESSANTI	Posta fissa
Scimeone	CASALNUOVO	
Sepino	S. GIULIANO	
Serrone	PONTALBANITO	Posta fissa
Signoritto	CAVE	
Siponto	CAVE	
Solagni	S. ANDREA	
Solagni (o Morgetta)	TRINITA'	
Sopra la Torre	PONTALBANITO	
Sotto la Torre	PONTALBANITO	
Sterparo	GUARDIOLA	
Sterparone	GUARDIOLA	
Stingete	ASCOLI	
Stingete	CANDELARO	
Stingete	ORDONA	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Stingete	ORTA	
Tamariciola	TRESSANTI	
Tamarice	TRESSANTI	
Tamarice	TRINITA'	
Tartaro	S. GIULIANO	
Tavernola	CASTIGLIONE	
Tavoletta	VALLECANNELLA	
Tavoliere	TRESSANTI	
Tavoliere di Serrone	SALPI	
Titolo	ANDRIA	
Titolo	TRESSANTI	
Toro	CANDELARO	
Toro	ORDONA	
Toro	ORTA	
Toro	PONTALBANITO	
Torre	TRESSANTI	
Torre di Rocca	ANDRIA	
Torre di Lama	CASALNUOVO	
Torre di Mare	TERRA D'OTRANTO	Posta fissa
Torre Giudici	CASTIGLIONE	
Torretta	ARIGNANO	
Traverso	TRESSANTI	
Trevalle	LESINA	
Trionfo	ORTA	
Tufarelle	ANDRIA	
Tufarelle	CANOSA	
Tuppiciello	ANDRIA	
Vado del Carpino	GUARDIOLA	
Vadi di Salsola	CASALNUOVO	
Vagnolese	TRESSANTI	
Valcaturo	CORNITO	
Valle	CANDELARO	
Vallecannella	S. GIULIANO	
Valle del Forno	PONTALBANITO	
Valle del Iaccio	CASALNUOVO	
Vallemastroianni		Posta frattosa
Vallescudella	ORDONA	
Vallone Torto	GUARDIOLA	
Valloscura	TRINITA'	
Varratella	TRINITA'	
Vernareccia	TRESSANTI	

POSTA	LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Via	CANDELARO	
Vignali	CASALNUOVO	Posta fissa
Villanova	ARIGNANO	
Vioragni	CANDELARO	
Virgignuolo	CANDELARO	
Viro	SALPI	
Visciglito	SALSOLA	
Visciglito di Castiglione		Posta frattosa
Zurlaturo	CANDELARO	

TERMINOLOGIA DELLA DOGANA

Il presente elenco di termini è reso necessario dalla singolarità del poco gradevole linguaggio doganale ed è di notevole aiuto nella comprensione dei documenti dell'Archivio della Dogana e del Tavoliere.

<i>Allistamento</i>	Antica tassa imposta sugli animali grossi in proporzione diretta al percorso compiuto sui RR. Tratturi.
<i>Animale grosso</i>	Mulo, cavallo, bue.
<i>Animale piccolo</i>	Pecora, agnello, capra, capretto.
<i>Annino</i>	Puledro di meno di un anno.
<i>Bassetta</i>	Pelle di agnello nato d'inverno.
<i>Bassettiere</i>	Compratore di pelli di animali « vernini » morti per il freddo.
<i>Braccio</i>	Via di comunicazione tra più tratturelli.
<i>Bufacchio</i> (<i>pelle bufacchia</i>)	Agnello primaticcio e relativa pelle.
<i>Buttaracchio</i>	Garzone addetto alla cura degli asini.
<i>Buttaro</i>	Pastore di animali grossi.
<i>Càccito</i>	Esodo in altri pascoli delle pecore professate oltre la capienza delle locazioni.
<i>Campolaro</i>	Vedi massaro di campo.
<i>Capo-collettiva</i>	Rappresentante agli effetti giuridici ed economici di un certo numero di pastori di piccole greggi riunite in una sola posta.
<i>Capo-massa</i>	Capo di un gruppo di pastori aventi in comune il pascolo degli armenti.
<i>Capo-posta</i>	Vedi capo-collettiva.
<i>Carro</i>	Unità di misura di superficie equivalente ad ottanta moggia ossia ad are 2.452,73.
<i>Caruso</i>	Puledro di più di un anno.
<i>Catena</i>	Unità di misura di superficie equivalente ad are 3,40.

<i>Ciavarra (ciavarro)</i>	Agnella o agnello di un anno.
<i>Collettiva</i>	Unione in una sola posta di più pastori di piccole greggi guidati da un capo detto capo-collettiva.
<i>Compassatore</i>	Agrimensore incaricato della misura dei pascoli.
<i>Contravvenzione.</i>	Pena pecuniaria per il danno causato al fisco dai pastori che non facevano richiesta di pascoli dispensati.
<i>Curatolo</i>	Capo dei contadini che lavorano in una masseria.
<i>Disordine</i>	Coltivazione di una superficie maggiore o minore di quella presa in fitto. Coltivazione abusiva di terre destinate al pascolo o di porzione dei RR. Tratturi.
<i>Dispensazione</i>	Distribuzione di pascoli straordinari insoliti.
<i>Erbaggio straordinario insolito</i>	Pascolo di proprietà privata su cui la Dogana aveva diritto di prelazione nell'affitto del pascolo invernale.
<i>Erbaggio straordinario solito</i>	Estensione di terreno a pascolo aggiunto alle locazioni e sottoposta allo stesso vincolo sin dal tempo del primo Doganiere Montluber.
<i>Erba statonica</i>	Pascolo estivo (dall'8 maggio al 29 settembre).
<i>Erba vernotica</i>	Pascolo invernale (dal 30 settembre al 7 maggio).
<i>Fare il campo</i>	Coltivare la terra.
<i>Fare masseria</i>	Conduzione delle terre.
<i>Fellata</i>	Pecora di due anni.
<i>Fida</i>	Importo dell'affitto annuale che si pagava al fisco dai pastori per ogni capo di bestiame piccolo o grande che scendeva d'inverno ai pascoli fiscali di Puglia.
<i>Fidone</i>	Vedi allistamento.
<i>Gargario</i>	Metatesi di gregario, ossia pastore al servizio di un padrone di greggi.
<i>Gualano</i>	Uomo cui erano affidati i buoi per la pastura.
<i>Lama</i>	Selva o palude.
<i>Locato</i>	Pastore situato col relativo gregge nei pascoli fiscali di Puglia, dietro pagamento di un affitto annuale detto fida.

<i>Locazione</i>	Grande estensione di terreno fiscale in cui durante l'inverno venivano situate le pecore.
<i>Locazione generale</i>	Pascolo per i pastori regnicoli o stranieri.
<i>Locazione particolare</i>	Superficie riservata al bestiame di feudatari e ricchi privati.
<i>Locazione aggiunta</i>	Denominazione delle locazioni particolari che nel 1586 furono unite (aggiunte) alle generali.
<i>Massaro di campo</i>	Colui che esercita direttamente l'attività agricola.
<i>Massaro di pecore</i>	Capo dei pastori di un armento piuttosto numeroso: sorvegliava e tutelava gli interessi del padrone.
<i>Masseria armentizia</i>	Allevamento di pecore, buoi, cavalli e maiali.
<i>Masseria di Corte</i>	Vedi masseria fiscale.
<i>Masseria fiscale</i>	Terra fiscale a coltura.
<i>Masseria nuova</i>	Terra fiscale destinata alla coltivazione nella seconda metà del secolo XVI.
<i>Masseria vecchia</i>	Terra fiscale adibita a coltura sin dal tempo del Montluber.
<i>Mezzana</i>	Appezamento di terreno adibito a pascolo dei buoi destinati alla lavorazione della terra: aveva l'estensione di un quinto della superficie coltivata.
<i>Mezzanella</i>	Estensione di pascolo unita alle terre salde per il sostentamento degli animali da lavoro.
<i>Morra</i>	Gregge di ovini di numero non inferiore a 200-500 capi.
<i>Musciale</i>	Pascolo riservato alle pecore dette « mosce ».
<i>Nocchiarica</i>	Terra di portata al secondo anno di riposo, che forniva pascolo particolarmente adatto agli ovini (vedi anche restoppia).
<i>Passata</i>	Autorizzazione alle greggi di recarsi nella locazione e posta assegnata.
<i>Pecora canina</i>	Vedi pecora carfagna.
<i>Pecora carfagna</i>	Pecora dalla lana ruvida.
<i>Pecora gentile</i>	Pecora di lana sottile.
<i>Pecora insolita</i>	Pecora che non scendeva in Puglia tutti gli anni.
<i>Pecora moscia</i>	Pecora dalla lana lunga e grossa per materassi.

<i>Pecora pagliarola</i>	Pecora che restava in Abruzzo e trascorreva l'inverno nei pagliai.
<i>Pecora solita</i>	Pecora che scendeva in Puglia ogni anno.
<i>Pecora sterpa</i>	Pecora che non dava latte.
<i>Pesa</i>	Unità di misura per il cacio equivalente a Kg. 19,601 di cacio fresco.
<i>Pesatore di lana</i>	Incaricato della Dogana che provvedeva a pesare la lana che i pastori infondacavano a Foggia.
<i>Pezza</i>	Piccolo appezzamento di terreno sia a pascolo che a coltura.
<i>Portata o terra di portata</i>	Terreni coltivati col sistema tradizionale di rotazione quadriennale con due anni di coltivazione a cereali e due di riposo. Nei due anni di riposo erano lasciati a pascolo delle greggi.
<i>Possedibile</i>	Numero di pecore che potevano essere contenute in una posta o locazione.
<i>Posta</i>	Porzione di locazione, riparata dal vento, posta a solatio, in leggera pendenza e dove gli ovini passavano la notte o i giorni più freddi.
<i>Posta fissa</i>	Posta che veniva assegnata per ragioni speciali sempre alle stesse greggi.
<i>Posta frattosa</i>	Posta con macchie di arbusti (fratte).
<i>Postaiolo</i>	Rappresentante eletto a tutelare gli interessi dei pastori riuniti in una posta.
<i>Posticchia</i>	Piccolo pagliaio amovibile per comodo dei pastori, poco distante dai pagliai principali, ov'era la mandra e il capomandra.
<i>Procesa</i>	Solco tracciato con l'aratro per impedire che le stoppie incendiate danneggiassero i terreni dei vicini.
<i>Restoppia</i>	Terra di portata al primo anno di riposo, che forniva pascolo particolarmente adatto agli ovini (vedi nocchiarica).
<i>Quadrone</i>	Questo termine fu usato con lo stesso significato di tavoliere nei secoli XVII e XVIII (vedi tavoliere).
<i>Retina</i>	Gruppo di tre o quattro mule impiegate per i bisogni di tutto l'armento.

<i>Riposo autunnale</i>	Vasta estensione di pascolo ove il bestiame sostava in attesa dell'assegnazione della locazione e posta.
<i>Riposo laterale</i>	Estensione di pascolo posta a fianco dei tratturi per consentire la sosta alle greggi lungo il cammino.
<i>Riseca</i>	Distacco di una parte minore di terreno fiscale da una maggiore, generalmente a causa di mancato assolvimento agli obblighi fiscali.
<i>Ristoro</i>	Vedi erbaggio straordinario solito.
<i>Rotolo</i>	Unità di misura di peso equivalente a Kg. 0,890.
<i>Rubio</i>	Unità di misura per la lana: equivaleva a dieci rotoli, ovvero a Kg. 8,91.
<i>Saldo</i>	Terreno incolto adibito soltanto ad uso di pascolo.
<i>Scommissione</i>	Pena pecuniaria inflitta ai pastori che introducevano innanzitutto le greggi nei pascoli fiscali loro destinati o in quelli di altre greggi.
<i>Specorare</i>	Smettere l'attività di allevatore di pecore vendendo il gregge.
<i>Squarciafoglio</i>	Registro delle pecore ammesse in ciascuna locazione in proporzione alla relativa estensione di pascolo.
<i>Stacca</i>	Puledra da due a tre anni.
<i>Stucco</i>	Pascolo d'Abruzzo che veniva fittato all'incanto ossia indipendentemente dal numero di animali che vi si potevano immettere.
<i>Tavoliere</i>	Terreno saldo intorno alle poste situate tra terre coltivate: questo termine ebbe il significato qui riportato fino al sec. XVI (vedi quadrone).
<i>Terra salda a coltura</i>	Terreno che un tempo destinato a pascolo, veniva fittato per uso di coltura, con la relativa mezzanella per il pascolo degli animali da lavoro. Questi terreni furono distaccati dal saldo delle locazioni nel 1556 e nel 1560.
<i>Terreno azionale</i>	Terreno a pascolo o a coltura appartenente a luoghi pii.

<i>Terzo</i>	Equivalente del termine posta per alcuni territori particolari del Tavoliere su cui pascolavano animali grossi.
<i>Tratturello</i>	Tratturo più piccolo (vedi tratturo).
<i>Tratturo</i>	Grande e larga via di comunicazione tra gli Abruzzi e la Puglia per il passaggio delle greggi (la larghezza era di m. 111, 11).
<i>Vascetta</i>	Vedi bassetta.
<i>Vascettiere</i>	Vedi bassettiere.
<i>Versura</i>	Unità di misura di superficie equivalente a quattro moggia, ossia ad are 122,63.
<i>Versuriere</i>	Pastore che non censiva estensione di terreno fiscale superiore a venti versure.
<i>Vignale</i>	Unità di misura di superficie molto diversa da zona a zona (da a. 40,04 ad a. 62,56).
<i>Zurracchio</i>	Capretto di un anno.
<i>Zurro</i>	Caprone.

BIBLIOGRAFIA

- BIANCHINI L., *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1859, III ed.
- CAFARO P., *I figli di Manfredi in «Atti del III Congresso Storico Pugliese»*, Bari, 1953.
- CARCANUS C., *Constitutiones regum utriusque Sicilie mandante Friderico II imperatore per Petrum de Vineia*, Neapoli, 1786.
- CARUSO A., *Fonti per la storia della Provincia di Salerno - L'Archivio della Dobana Menae Pecudum*, in *Rassegna Storica Salernitana*, anno XIII, 1952; n. 3-4.
- CARUSO A., *Notizie intorno alla trasformazione fondiaria ed alle classi sociali nelle province napoletane durante il vicereame con particolare riguardo alla Capitanata*, in «Atti del III Congresso Storico Pugliese», Bari, 1953.
- CODA M., *Breve discorso del principio, privilegi et istruzioni della Regia Dobana della mena delle pecore di Puglia*, Napoli, 1666.
- CONIGLIO G., *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951.
- DE DOMINICIS F. N., *Lo stato politico ed economico della Dogana di Puglia*, Napoli, 1781.
- DELFIGO M., *Discorso sul Tavoliere di Puglia e sulla necessità di abolire il sistema doganale e non darsi luogo ad alcuna temporanea riforma*, Napoli, 1788.
- DE MEIS N., *Nel Tavoliere*, Napoli, 1923.
- DE SAMUELE CAGNAZZI L., *Saggio sulla Popolazione del Regno di Puglia, né passati tempi e nel presente*, Napoli, 1820-1839.
- DI STEFANO S., *La Ragione Pastorale*, Napoli, 1731.
- DUCANGE C., *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, Venezia, 1737.
- FARAGLIA N. F., *Relazione... intorno all'Archivio della Dogana delle pecore di Puglia*, Napoli, 1903.
- FILANGIERI G., *Parere presentato al Re sulla proposizione di un affitto sessennale nel c.d. Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1788, in «La scienza della legislazione», Firenze, 1876.
- GALANTI G. M., *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli, 1788.
- GIOVIO P., *Historiarum sui temporis (libri)*, Lugduni, 1561.

- GRANA S., *Istituzioni della R. Doana di Foggia*, Napoli, 1770.
 GRANATA L., *Economia rustica per lo regno di Napoli*, Napoli, 1835.
 HUILLARD-BRÉHOLLES A., *Historia Diplomatica Friderici II*, Paris, 1853-1861.
 MERENDI A., *Il Tavoliere di Puglia nelle mappe di Agatangelo della Croce*,
 in « Atti del III Congresso Storico Pugliese », Bari, 1953.
 PALMIERI G., *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, Napoli, 1789.
 PALUMBO M., *Tavoliere e sua viabilità*, Napoli, 1923.
 PATINI V., *Saggio sopra il sistema della R. Dogana della Puglia, suoi difetti
 e mezzi di riformarlo*, Napoli, 1783.
 SPINELLI M., *Diuturnali*, Bari, 1865.
 TRIFONE R., *La legislazione angioina*, Napoli, 1921.
 VARRO M. T., *De re rustica*.
 VIVENZIO N., *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1796.

INDICE

Prefazione

CAPITOLO I

Dall'età romana agli Angioini (fino al 1447) . pag. 7

CAPITOLO II

Gli Aragonesi (1447-1503) pag. 17

CAPITOLO III

Il Viceregno (1503-1734) pag. 31

CAPITOLO IV

I Borboni fino al decennio francese (1734-1806) pag. 63

CAPITOLO V

L'Archivio della Dogana (1536-1806) . . . pag. 85

Indice delle locazioni e poste pag. 93

Terminologia della Dogana pag. 107

Bibliografia pag. 113